Voino Sactomo L A.

SCIENZA

DELLA

LEGISLAZIONE DEL CAVALIER

GAETANO FILANGIERI

SECONDA EDIZIONE DI FIRENZE



FIRENZE M D C C L X X X 1 1 1.

NELLA STAMP DI ANTONIO BENUCCI, 2

Con Liconza de Superiori. - OMP

213029-A

Digitized by Google

Ουκ εςιν υδεν κρειττον , ηνομοι πολει καλως τιθεντες. Nibil est civitati præstantius, quam leges reciæ postæ. Eurip. in Supplicib.

LA SCIENZA

DELLA

LEGISLAZIONE



INTRODUZIONE.

Uali fono i foli oggetti, che hanno fino a questi ultimi tempi occupati i Sovrani di Europa? Un arsenale formidabile, un'artiglieria numerosa, una truppa bene aggue rita. Tutti i calcoli, che si sono etaminati alla presenza de' Principi, non sono stati directi, che alla soluzione d'un solo problema: trovar la maniera di uccidere più uomini nel minor tempo possibile.

Si è proposta per oggetto di premio la scoperta d'una evoluzione più micidiale. Non si è pensato a premiare l'agricoltore, che ha tirati due solchi nel mentre, che gli altri non ne tirano, che un solo: ma si è raddoppiaro il soldo all'artigliere, che ha avuta L'arte di caricare un cannone fra lo spazio di 4. secondi. Noi ci siamo addestrati tanto in un mestiere così distruttose, che noi siamo in istato di distruggere venti-

LA SCIENZA

mila uomini fra lo spazio di pochi minuti. La persezione dell'arte la più funesta all' umanità ci sa vedere senza dubbio un vizio nel sistema uni-

versale de governi.

E' più d' un mezzo secolo, che la filosofia declama contro questa manta militare; e più d'un mezzo secolo, che i filosofi si affaticano per richiamare le mire de'Principi agli oggetti più utili, e dopo Montesquieu, non ci è flato scrittore, che non abbia intimam agli uomini la necessità d' una riforma nella legislazione: Quasi tutti gli scrittori d'un secolo, dice un grand Uomo, Poeti, Oratori, e Filosofi, sono strascinati, e rifiretti da ciò, che li circonda. La natura in ogni epoca imprime, per così dire, il medesimo suggello a tutte le anime, e i medesimi oggetti ispirano loro le medesime idee. La legislazione è oggi questo oggetto comune di coloro, che persano. Gli errori della giurisprudenza ci circondano: ogni scrittore procura di rilevarli, e da un' estremità dell'Europa all'altra non si sente altro, che una voce, la quale ci dice, che le leggi del Lazio non giovano più all' Europa.

Queste tante voci riunite, questo strepito universale, questo grido della ragione, e della filosossia, è finalmente giunto sino a' troni. La scena si è mutata, ed i Principi han cominciato a conoscere, che la vita, e la tranquillità degli uomini merita maggior rispetto; che ci è un altro mezzo indipendente dalla sorza, e dalle armi, per giugnere alla grandezza; che le buone leggi sono l'unico sostegno della selicità nazionale; che la DELLA LEGISLAZIONE.

bontà delle leggi è inseparabile dall'unisormità; e che questa unisormità non si può ritrovare in una legislazione satta tra lo spazio di ventidue secoli (1), emanata da diversi legislatori, in diversi governi, a nazioni diverse, e che partecipa di tutta la grandezza de'Romani, e di tutta la barbarie de'Longobardi.

Si sarebbe senza dubbio dato un gran passo nello spazio della felicità de' popoli, dimostrando solo a' Sovrani, che la legis azione merita una riforma. Ma si è enche dato un altro passo, che

più c'interessa: si sono tolti gli ostacoli.

Il popolo non è più schiavo, ed i nobili non ne sono più i tiranni. Il disporismo ha bandica nella più gran parte dell' Europa l' anarchia seudale, ed i costumi hanno indebolito il disporismo. Se prima non si urcava la gran macchina de seudi, niuna risorma utile era da sperarsi nelle leggi. Nel mentre, che la più gran parte del genere umano era la più avvilita; nel mentre, che tutti i dritti erano incerti, che la spada teneva il luogo della giustizia, che le oppressioni regnavano da per tutto, perchè coloro, che dovevano ubbidire alle leggi, erano più sorti di colui, che l'emanava; nel mentre, che gli odj inevitabili tra vicini gelosi, e deboli, mettevano da per tutto gli argini, ed impedivano la comunicazione; nel mentre, che ogni città, ogni paese era separato;

⁽¹⁾ Il principio della legislazione si può calcolare dall'anno 303, di Roma, silurche furono emanate le leggi dello XII, tavole.



Digitized by Google

come si sarebbe mai potuto intraprendere una riforma nelle leggi? come maneggiare tanti interessi opposti? chi avrebbe ardito sia le tenebre d' un governo militare, superstizioso, e seroce, di mirare un oggetto così complicato? chi avrebbe potuto combinare tanti rapporti? I Re privi della maggior parte delle loro prerogative, erano troppo deboli per sostenerla. I nobili, che avevano rotto quel nodo, che li univa allo stato, erano troppo potenti per soffrire una risorma, che doveva prima d'ogni altro cadere su i diritti, che si erano usurpati, e il resto de' cittadini degradato, ed avvilito era troppo ignorante per ispirar-

la . e per dirigeila.

Siccome lo stato era allora diviso in tante porzioni, per quanti feudi conteneva, ficcome ciascheduna di queste parti era isolata; il talento privo della comunicazione si restringeva in una certa sfera di cognizioni, e di lumi, nella quale era costretto a formarsi. La piccolezza medesima degl'interessi doveva allora indebolire gl'ingegni. ed impedire, che le idee si estendessero. La legislazione doveva dunque esfere un oggetto troppo sublime, e troppo complicato per un' anima avvezza a non conoscere altro cielo, se non quello, che l'aveva veduto nascere, nè altra specie di governo, nè altri interessi, se non quelli d'un tiranno, che l'opprimeva. In questo stato di cose non sarebbe nato ne un Montesquieu, nè un Lock, nè alcuno di quegli uomini necessari allo stato, che debbono precedere, e dirigere i goverai nelle grandi intraprese. Per togliere dunque

questi argini, per dare agl'ingegni quel grado di elevazione, che un lavoro così dissicile richiede, bisognava, che i gran Sovrani, e i Re, cominciassero dal formare alcuni corpi da tante masse disperse, bisognava ristabilire i legami tra gli uomini, bisognava soprattutto, che gli uomini lasciassero d'essere schiavi, poiche la natura ha

proibito allo schiavo di pensare (1).

Tolco questo primo ostacolo, bisognava superarne un altro. L'utilità pubblica richiedeva, che si estirpasse tutto quello che si opponeva a' progressi de' lumi, e delle cog zioni, senza de'quali ogni riforma, e particolarmente quella delle leggi, sarebbe stata difettosa, e funesta. Indebolito il potere de'nobili, bisognava dunque prima d'ogni altro, dissipare alcuni errori, che il fanatismo aveva confacrati, e che l'ignoranza, troppo facile ad esser sedotta, aveva ricevuti. Per ottener questo fine la filosofia è venuta in soccorso de'governi, ed ha prodotti gli effetti più salutari. La superstizione più non esiste. Questa nemica dichiarata d'ogni utile riforma, quelta leva, che agita la terra, fissando il suo punto d'appoggio ne'Cieli, questa tiranna degl'ingegni, che in tutti i secoli ha dichiarata una guerra a coloro, che per fortuna degli altri, ma che per loro propria di-Igrazia la Natura ha condannati ad essere grandi -uomini: che nella Grecia condanno Socrate a morire, caricò di catene Anassagora, esiliò Demetrio

A 4

⁽¹⁾ Omero dice, che Giove toglie la metà delle spirite ad un nome nel giorno che lo sa schiavo Iliade.

Falereo, che in Olanda innalzò un rogo per facrificare all' obblio, ed al zelo d'un ministro imbecilie le opere di Descartes, che in Inghisterra perseguitò Bacone (1), che in Francia accusò Gerbert come mago, e turbò sino le ceneri di que solitari restauratori delle scienze, e della morale ec. la superstizione, io dico, che perpetuando tra gli uomini l'ignoranza, e gli errori, avrebbe per sempre impedita, o renduta funesta ogni risorma nelle leggi, è stata proscritta: e la religione, che il fanatismo aveva per più secoli imbrattata col sangue delle nazioni, e colla miseria de popoli, è divenuta quale deve essere, e quale è stata nella sua origine, il vincolo della pace, e la base delle virtù sociali. Già il sacerdozio più non si mescola col governo. Lo stato è più tranquillo, e l'altare è meglio servito.

Tutto si è mutato: l'idee politiche istelle hanno perduto quel carattere di serocia, e d'intrigo, che le rendeva perniciose in vece di renderle utili. Più non si sentono quelle massime se non insegnate, almeno messe in un'equivoca veduta da un Politico, che ha ottenute le lodi degli uomini, quanturque abbia compromeso contro i loro diritti (2). Che un nucvo Machiavelli ardisca oggi di dire, che un Principe, che vuol mantenersi, deve imparare a non esser virtuoso, se non quando il bisogno lo richiede; ch'egli deve custodir con cura i suoi beni particolari, e

⁽¹⁾ Roggiero Bacone.

⁽²⁾ Machievelli.

Della Legislazione.

profondere quelli del pubblico; ch' egli non deve adempire alla promessa. se non quando può sarlo senza arrecarsi svantaggio; che nou deve esser virtuoso, ma apparirlo: che deve mostrare d' essere umano, sedele, giusto, e religioso, ma che deve imparare ad esser l' opposto; che egli non può osservare tutto ciò, che sa passare per buoni gli altri uomini, perchè i bisogni dello stato l'obbligano spesse volte ad operare contro l'umanità, e contro la religione; che dee piegare il suo spirito, secondo sossi il vento della fortuna, senza allontanarsi dal bene, sinchè si può, ma anche senza sarsi uno scrupolo di commettere il male, quando gli giova; che questo nuovo Machiavelli procuri sinalmente di stabilire il vizio accanto a' troni, tutta l'umanità si scagliera contro di lui, e la pubblica disapprovazione sarà il giusto premio della sua bassezza.

Era forse desiderabile una riforma nelle leggi in un tempo, nel quale coloro, che dovevano proporla, e dirigerla, pensavano, e scrivevano a questo modo? Ma a tutti questi vantaggi se ne aggiugne un altro, sorse il più necessario, ma il più difficile ad ottenersi. Questo è il diritto di poter proferire impunemente la verità a' Principi.

Si sa, che in questi ultimi tempi un suddito d'un gran Re dell'Europa, destinato a parlare al suo Principe nella più augusta cerimonia dello stato, nel momento della sur coronazione, momento nel quale in altri tempi si stringevano le catene de'popoli, in questo momento, io dico, questo suddito coraggioso ardi di chiamare il suo Re in-

nanzi al tribunale della pubblica opinione, ricor dandogli, che questo tribunale dovrebbe un giorno giudicarlo, ed ebbe il coraggio di mostrargli in piccola distanza quel punto, nel quale finiscono i suoi dritti, e cominciano i suoi indispensabili doveri (1). Questo linguaggio, che fin da che la Grecia è decaduta, da che Roma ha lasciato d'esser libera, più non si è inteso fra gli uomini, oggi è divenuto il linguaggio comune de'filosofi, e degli scrittori: che se il nascondere la verità a' Principi, è stata sempre la causa, che ha perpetuari i mali degli uomini; se il silenzio è stato in tutti i fecoli il garante della tirannìa, e de'difordini; se finalmente per ottenere una riforma nella legislazione, bisognava prima d'ogni altro scagliarsi contro l'inopportunità delle leggi antiche, e contro i mali, che un'amministrazione difettosa, ed imbecille ha cagionato alle nazioni, non è stato un piccolo ostacolo quello, che noi abbiamo superato, arrogandoci il diritto di penfare, e di scrivere con una libertà, che sa egualmente onore a' Principi, che la soffrono, ed a coloso, che ne sanno far uso (2).

Tolti adunque tutti questi ostacoli altro non ci resta, che intraprendere la riforma della legislazione. Pare che questa sia l'ultima mano, che resta a dare per compire l'opera della felicità de-

⁽¹⁾ Su questo mono è lavorata la celebre orazione del Vescovo di Aix, pronunciata alla presenza di Luigi XVI, nel giorno della sua coronazione a Rems.

⁽²⁾ Rara temporum felicitate, ubi sentit qua velit. & que sentiat dicere licet. Taoit, histor, lib. L.

DELLA LEGISLAZIONE. 11 gli uomini, pare, che la situazione istessa delle cose l'abbia preparata.

L' Europa divenuta per undici secoli il teatro della guerra, e della discordia, l' Europa schiacciata fotto le rovine dell'impero di Roma; misera, e fuggitiva innanzi alle armi di Attila, occupata, e divisa a vicenda dagli stabilimenti de'Barbari, dell'incursione de' Normanni, dall'anarchia de' feudi, dalle guerre facre delle crociate, dal contrasto continuo del sacerdozio, e dell'impero, dalle dispute religiose, che hanno alterata la morale, e perpetuata l'ignoranza; oppressa finalmente dalla tirannia di tanti piccoli despoti, coperta di fanatici, e di guerrieri, ed accesa in ogni parte dal fuoco distruttore de partiti, oggi è divenuta la sede della tranquillità, e della ragione. La stabilità delle Monarchie, che la confederazione, la lega ha prodotta, mette un argine all'ambizione de Principi, e costringe i Sovrani a badare a'veri interessi delle nazioni. Già ne' troni non si parla d'altro, che di leggi, e di legislazione. Già in favore di questa porzione dell'umanità, che l' Europa contiene, una pacifica rivoluzione si prepara. I disordini, che l'opprimono, si sono mostrati a'governi con tutta la loro deformità. Più Iontani di quello, ch' erano prima dallo strepito delle armi, essi hanno inteso i gemiti, e le lagrime d'una turba di vittime, che una legislazione artificiosa, oscura, complicata, e non adattabile allo stato presente delle cose, sacrifica in ogni giorno. Già da per tutto si cerca di porre un rimedio a questo male, e da per tutto si sente un

fermento salutare, che ci sa sperare prossimo so sviluppo del germe legislativo. Ardirò io dunque d'alzare una mano per affrettare questa produzione sublime?

La gloria dell'uomo che scrive, è di preparare i materiali utili a coloro, che governano. I Principi non hanno il tempo d'istruirsi. Costretti ad operare, un gran movimento li agita, e la loro anima non ha il tempo di sermarsi sopra se medesima. Essi debbono considere ad altri la cura di cercare i mezzi propri per facilitare le utili intraprese. A' ministri della verità, a' pacifici filosofi si appartiene dunque questo sacro ministero.

E' vero, che non so per quale funesto desti-

no l'uomo di lettere non è sempre ammesso a discutere i grandi interessi dello stato alla presenza de Principi. Egli non può penerrare in quella rispettabile assemblea, ove il Sovrano presiede, per fissare la sorte de'cittadini. Il libero silososo non può far altro, che confidare la sua anima ad alcuni scritti, interpreti muti de' suoi sentimenti. Ma si può tutto sperare in un secolo, nel quale lo spirito di lettura non è incompatibile collo spirito di Sovranità, ed in un secolo, nel quale il corso rapido dell' immaginazione non vien trattenuto dagli ostacoli, che il dispotismo vi suole opporre. Or questa speranza è quella, che mi fa intraprendere un lavoro così difficile, e così complicato. Scrivendo la scienza della legislazione, il mio fine altro non è, che di facilitare a' Sovrani di questo secolo l'intrapresa d'una nuova legislazione.

E'cosa strana: sra tanti scrittori, che si sono consacrati allo studio delle leggi, chi ha trattata questa materia da solo giureconsulto, chi da
filologo, chi anche da politico, ma non prendendo di mira, che una sola parte di questo immenso ediscio; chi come Montesquieu ha ragionato piuttosto sopra quello, che si è satto, che
sopra quello, che si dovrebbe sare; ma niuno ci
ha dato ancora un sistema compiuto, e ragionato
di legislazione, niuno ha ancora ridotta questa
materia ad una scienza sicura, ed ordinata, unendo i mezzi alle regole, e la teoria alla pratica.
Questo è quello, che io intraprendo di fare in
quest' opera, che ha per titolo: La Scienza della Legislazione.

Principi, che regnate, se a voi si appartiene l'esame de' miei principi, e la censura delle
mie idee, io vi prego coll'immortale Montesquieu, di non condannare colla lettura di pochi
momenti un'opera di più anni; e di risparmiare
si nome di sanatico novatore, o progettista ad uno
serittore, che oltrepassa qualche volta i consini
della cieca consuerudine per cercar l'utile nella
novità. L'uomo istruito dalle scoperte de'suoi padri, ha ricevuta l'eredità de'loro pensieri. Questo, è un deposito, ch'egli è nell'obbligo di trasmettere a'suoi distendenti, aumentato con alcune idee sue proprie. Se la maggior parte degli
uomini trascura questo sacro dovere, io mi protesto di volerlo adempire, allontanandomi egualmente dalla servile pedanteria di coloro, che niente

LA SCIENZA

voglion mutare, e dalla arrogante stranezza di co-

loro, che vorrebbero tutto distruggere.

Quest'opera surà divisa in sette libri. Nel I. libro si esportanno le regole generali della scien-za legislativa; nel secondo si parlerà delle leggi politiche, ed economiche; nel terzo si parlerà delle leggi criminali; nel quarto I bro si svilupperà quella parte della scienza legislativa, che ri-guarda l'educazione, i costumi, e l'istruzione pubblica; nel quinto libro si parlera delle leggi, che riguardano la religione; nel fetto di quelle, che riguardano la proprietà; nel settimo, ed ultimo libro finalmente fi parlerà di quelle leggi, che riguardano la patria potetià, ed il buon ordine delle famiglie. La moltiplicità degli oggetti, che riguarda quest' opera, mi obbliga a premet-terne un piano. Questa sorà una dipintura com-plicata, nella quale le figure saranno piccolissime, ma distinte. lo prego coloro, che vorranno leg-gere questo libro, di non trascurare questo piano, giacche mi pare necessario per far conoscere il sistema, e l'ordine dell'opera, e per dare un' idea generale di tutte le parti, che compongono l'immenso edificio della legislazione; mi pare altrettanto più necessario inquantochè io non sono nel caso di pubblicare per ora altro, che i primi due volumi di quest'opera.

PIANO RAGIONATO DELL'OPERA.

IN ogni facoltà bisogna premettere alcuni dati, Lib i. che sono come la base dell'edificio, che si vuole innalzare.

Conservazione, E Tranquillita'. Questo è il primo dato, e questo, e non altro è l'oggetto unico, ed universale della scienza della le-

gislazione.

Da' semplici principi della riunione degli uomini, e dalla natura istessa dell' uomo noi dedurremo questa verità preliminare, che nella scienza del governo è quel punto, al quale debbono andare a finire tutti i raggi, che si vogliono tirare dalla circonferenza del cerchio.

Ma l'uomo non può conservarsi senza mezzi, ne può esser tranquillo, se non è sicuro di non poter esser molestato. Possibilità dunque d'esistere, e d'esistere con agio; libertà d'accrescere, migliorare, e conservare la sua proprietà; facilità nell'acquisto de generi necessarj, o utili pel comodo della vita; considenza nel governo; considenza ne' magistrati; considenza negli altri cittadini; seurezza di non poter esser turbato operando secondo il dettame delle leggi: questi sono i risultati del principio universale della conservazione, e della tranquillità. Ogni parte della legislazione deve dunque corrispondere ad uno di questi risultati. Ogni legge, che non reca alla società uno di questi benesici, è dunque inceri

Premessi questi dati, noi passeremo rapidamente a sviluppare colla maggior brevità possibile quelle regole generali, senza delle quali la scienza della legislazione sarebbe priva di principi sissi, e sicuri, e sarebbe nel tempo istesso vaga, ed incerta.

Cominciando dal distinguere la bontà assolusa delle leggi dalla bontà relativa, determinando l'idea precisa dell'una, e dell'altra; distinguendo l'armonia, che deve avere la legge co' principi della natura, dal rapporto, che essa deve avere collo stato della nazione, alla quale si emana, svi-Iuppando i principj più generali, che dipendono da questo doppio carattere di bontà, che deve avere ogni legge; offervando le conseguenze, che ne derivano; deducendone gli errori delle leggi, la diversità necessaria, l'opposizione anche frequente delle legislazioni; le vicende de'codici, la necessità di correggerii; gli ostacoli che rendono difficili queste correzioni, le precauzioni, che fanno svanire questi ostacoli: prendendo, io dico, di mira tutti questi oggetti, noi non faremo altro, che dire un'idea generale della teoria della denta affeluta delle leggi, e disporci allo sviluppo della teoria molto più complicata della loro bould relative, the è, per così dire, l'aggregato di tutte le regole generali della scienza della legislazione.

Se questa bontà consiste nel rapporto delle leggi collo stato della nazione, alla quale vengono emanare, b tegna vedere quali sono i componenti di questo stato. Noi li troveremo nella na-

tura del governo, e per conseguenza nel principio, che lo sa agire; nel genio, e nell' indole
de' popoli; nel clima, forza sempre attiva, e sempre nascosta; nella natura del terreno; nella situazione locale; nella maggiore, o minore estenzione del paese; nell' infanzia, o nella maturità del
popolo, e nella religione, in questa forza divina,
che influendo su i costumi de' popoli, deve richiamare le prime cure del legislatore.

Non si dovranno maravigliare coloro, che leggeranno questo libro, se vedranno trattati alcuni di questi oggetti, dopo che l' Autore dello spirito delle leggi ne ha così diffusamente parlato. Quando essi perverranno a questa parte della mia opera, si avvedranno, che lo scopo, che io mi propongo, è tutto diverso da quello di quest'Au-

tore:

Montesquieu cerca in questi rapporti lo spirito delle leggi, ed io vi cerco le regole. Egli procura di trovare in essi la ragione di quello, che si è satto, ed io procuro di dedurne le regole di quello, che si deve sare. I miei principi stessi saranno per lo più diversi da suoi; le cose saranno considerate sotto un altro aspetto, e contento di cercare solo quello che mi giova, e la sciando volentieri tutto quello, che il decoro, e il sasto scientissico potrebbero usurpare sopra quella specie di sobrietà, che deve risplendere ne la vori consecrati all'utile pubblico, contento, io dico, di questa sobrietà d'erudizione, io restringerò in poche carte una teoria, che maneggiata diversamente, richiederebbe molti volumi. Non vor

glio però lasciare di consessare, che io debbo molto a' sudori di questo grand' uomo. Questo tratto di gratitudine è un tributo, che io offro ad un uomo, che ha pensato prima di me, e che coi suoi errori istessi mi ha istruito, e mi ha insegnata la strada per ritrovare la verità.

Dall' esame dunque del rapporto, che debbono aver le leggi con questi diversi oggetti noi dedurremo le regole generali della scienza della legislazione. Questa sarà quella parte di questa scienza, che ne renderà applicabile l'uso in tutti i governi, in tutti i climi, in tutti i tempi, in tutte le circostanze particolari della posizione. dell'estenzione della fertilità d'un paese, del culto, del genio, dell'infanzia, o della maturità d' un popolo. Questa sarà l'aggregato di quei principi generali, a' quali i particolari, che saranno quindi sviluppati debbono costantemente riserirsi. Questa è quella, che generalizzando le idee le-gislative, ci farà vedere i diversi oggetti, le diverse mire, il tuono diverso, che deve prendere la legislazione ne' diversi popoli, o negl'istessi popoli, ma ne' diversi tempi; che ci sara vedere nella diversità delle costituzioni de' governi, i diversi vizi, che vi sono uniti, e la diversità de'rimedi; il principio unico d'azione, che produce il moto politico in qualunque società civile, e la diversità della direzione, che si deve dare a questo principio unico ne' diversi governi; l' influenza, che deve avere nello spazio d'una legislazio-ne il genio universale delle nazioni, e lo spirito de'secoli, e il genio, e l'indole particolare del

DELLA LEGISLAZIONE.

popolo, pel quale si emana; quella, che vi deve avere il clima, sia per secondarne gli effetti, allorchè sono utili, sia per contrastarli, allorchè sono perniciosi; questa è quella che ci farà vedere, come la natura del terreno, la sua fertilità, la sua sterilità, la sua estensione, la sua posizione, debbono regulare la parte economica della legislazione, e qual diversità debba produrre nella parce morale la falsità de' dogmi delle false religioni, e la loro perfezione della vera; come in un popolo ingombrato da' primi, bisogna sostenere con una mano quello, che si urta coll' altra, e come in un popolo illuminato da' fecondi, bisogna garantirli dagl' impostori, che li alterano, e da' miscredenti, che li discreditano; questa sarà quella parte finalmente della scienza della legislazione, che facendoci conoscere le diverse età de'popoli, e i diversi pericoli della loro vita, ci mostrerà, come la legislazione debba seguire questi diversi periodi, come debba adattarsi alla loro fanciullezza, come debba seguire l'effervescenza della loro pubertà, come debba aspettare, e profittare dell'epoca favorevole della loro maturità, e come prevenire quella della decrepitezza, e della morte.

Ecco quali saranno le prime vedute di quest' opera. Ma queste vedute generali non ci darebbero, che un' idea consusa del tutto insieme, o per meglio dire, della sola superficie di quest' immenso edificio. Per ben conoscerlo bisogna osservarne le parti; bisogna vedere i rapporti, che ciascheduna di esse dev'avere colle altre, i mate-

riali, de'quali debbono esser composte, i fonda-

menti, su i quali debbono essere innalzate.

Per riuscirvi, noi cominceremo dunque a scomporre la gran macchina della legislazione per considerarla distintamente nelle parti, che la compongono. Tutto si ridurrà ad un minuto esame, e gli oggetti più nascosti, e meno conosciuti non saranno per questo trascurati, poichè nel governo, non altrimenti che nella natura, le fibre più oscure delle piante, nascoste nelle viscere della terra, sono propriamente quelle, che alimentano i boschi più maestosi. Noi cominceremo dalle leggi Politiche, ed Economiche.

Lis. II. Due sono gli oggetti di queste leggi, la popolazione, e le ricchezze. Lo stato ha bisogno
di uomini, e gli uomini han bisogno di mezzi per
alimentarsi. Il loro numero è sempre relativo alla
loro felicità. Questi due oggetti, che compongono la felicità nazionale, son dunque reciprochi.

La popolazione richiamerà le prime nostre cure.

Dopo alcune brevi rissessioni sul sistema della legislazione degli antichi, e propriamente degli Ebrei, de' Persi, de' Greci, e de' Romani, noi dimostreremo, che untto è inutile per incoraggire la popolazione, quando non si tolgono gli ostacoli. La maggior parte de' legislatori sono urtati in questo scoglio. Se noi anderemo rivolgendo i polverosi, ed infiniti volumi, che contengono il caos della legislazione dell'Europa, noi non troveremo un governo, che non abbia riserbate alcune prerogative a'padri di samiglia; che non accordi alcuni privilegi, ed esenzioni a quei cittadini, che

Della Legislazione.

han dato un certo numero di figli allo stato, e che non abbia leggi dirette ad accrescere il numero de'conjugi. Ma con tutto questo la sterilità della natura si perpetua; la procreazione è lenta; i matrimoni sono rari nel seno istesso della voluttà; una larga tomba, ove una generazione intera si seppellisco con tutta la sua posterità, si apre in ogni giorno, e all'Europa mancano per lo meno cento milioni di abitatori di più, che essa potrebbe contenere. Dopo questi fatti, che saranno da noi dimostrati coi calcoli più esatti, chi potrà dubitate, che non ci si in quest' oggetto un vio dubitare, che non ci sia in quest' oggetto un vizio enorme nel sistema delle legislazioni?

Io non nego, che questi mezzi finora adoperati da' legislatori per incoraggire la popolazione, abbiano qualche grado d'utilità, ma essi non sono altro, che tanti piccoli utti, che potrebbero forse accelerare il moto della generazione, quando non vi si opponessero alcuni ostacoli, la resistenza de' quali supera infinitamente l'intensità

della loro azione.

Bisogna dunque cercare questi ostacoli, e ri-trovare i mezzi per superarli. A questi due og-getti noi ridurremo quella parte della scienza le-gislativa, che riguarda la moltiplicazione della ípecie.

Osservando le sciagure de'popoli, e lo stato inselice dell'agricoltura, il lusso delle corti, e la miseria delle campagne; l'eccesso dell'opulenza in pochi, e il disetto della sussistenza nella maggior parte; il piccolo numero de'proprietarj, e l'immenso numero de'non proprietarj; la moltiplicità B 3

de' fondi riuniti in poche mani, e l'abuso, che fi fa de'terreni; la stranezza delle leggi, e l'avidità della finanza; la perpetuità delle truppe, e il celibato de guerrieri; la miseria, che cagiona ne' popoli il loro mantenimento; e il vuoto, che lascia nella generazione il loro celibato; il doppio ostacolo, che questo abuso cagiona alla popolazione, e lo spavento, che reca alla libertà del cittadino; osservando i progressi dell' incontinenza pubblica, e la sua origine, la povertà, che la fa nascere, e il celibato violento d'alcune classi de' cittadini, che la fomenta, gli errori della giurisprudenza, che la proteggono, e la sterilità, che n'è la conseguenza; osservando, io dico, questi, ed altri fimili mali, che opprimono l'Europa, noi non stenteremo molto a trovare le vere cause, e i veri ostacoli, che impediscono i progressi della popolazione delle nazioni, che l'abitano, e non stenteremo molto per conseguenza a trovare gli opportuni rimedi, che una favia legislazione vi dovrebbe opporre.

Sviluppata con questo metodo, e con questi principi quella parte delle leggi politiche, ed economiche, che riguarda la moltiplicazione della specie, noi rivolgeremo lo sguardo all'altr'oggetto di queste leggi; noi cominceremo a parlate delle ricchezze.

Se questo era un oggetto sterile per la politica d'alcuni secoli, ne' quali la povertà era il primo grado della virtù dell'uomo, e del cittadino, oggi è divenuto il primo principio della felicità delle nazioni. Questa ristessione ci trasporterà

Della Legislazione.

all'esame d'una verità, che c'interessa molto di sapere: cioè, che noi dobbiamo tutto alla corruzione, e che per giugnere alla grandezza noi abbiamo dovuto abbandonare quelle virtù, che vi ci facevano pervenire gli antichi. Strano prodigio della volubilità degli uomini! L'industria, il commercio, il lusso, e le arti, tutti questi mezzi, che altre volte contribuivano ad indebolire gli sla-ti, e che forse resero Tiro la preda d'Alessan-dro, e Cartagine quella di Scipione, sono oggi divenuti i più sermi appoggi della prosperità de' popoli. Ed in fatti da che il tempo della sondazione, e del rovesciamento degl' Imperi è passato, da che non si ritrova più l'uomo, innanzi al quale la terra taceva, da che le nazioni dopo gli urti continovi, e i perpetui contrasti dell'ambizione, e della libertà, si sono sinalmente sissate in uno stato di riposo, che l'induce a cercare l'agio piuttosto, che la grandezza, e la gloria; da che l'oro è divenuto la misura di tutto, da che la grandezza degli stati si calcola; da che le nazioni commercianti, ed agricole hanno alzato un trono su le nazioni guerriere; da che la privativa d'una derrata, il commercio esclusivo d'un aromo, e da che il trasporto della cannella dall' Indie è divenuto la causa delle guerre più sanguinose; da che finalmente le ricchezze non corrompono più i popoli, poichè esse non sono più il frutto della conquista, ma il premio di un lavoro assiduo, e d'una vita interamente occupata; da quest'epoca, io dico, le ricchezze, e i canali,

LA SCIENZA

che le trasportano, sono con ragione divenute il

primo oggetto della legislazione.

Quali saranno dunque le cure del legislatore su quest' oggetto così interessante? Noi le divideremo in due classi. Bisogna richiamare le ricchezze nello stato: bisogna ben ripartirle, equabilmente dissonderle. Quali saranno dunque i mezzi, che la legislazione deve impiegare per ottenere il primo di questi effetti, e quali quelli, che deve impiegare per ottenere il secondo? Se l'agricoltura, le arti, il commercio sono le tre sorgenti delle ricchezze, quale è la specie di protezione, che loro conviene? quale di queste merita la preferenza delle leggi? quali sono le circostanze, che debbono decidere di questa preferenza? come combinare i progressi dell' una con quelli dell'altre; come proteggere l'agricoltura in un paese agricola, senza trascurare le arti? come combinare i suoi progressi con quelli del commercio; come distendere le vedute dell'agricoltore sul commercio, e del negoziante sulla coltura? come unire l'une all'altre con rapporti seguiti, e continui? Quali fono gli ostacoli, che lero si oppongono dagli abusi dell'amministrazione, dalla soverchia ingerenza del governo, dalla stranezza delle leggi civili, dalla barbarie de'codici feudali, dagli avanzi dell' antiso spirito di pastura, e di caccia de nostri bar-bari padri, dagli attentati legali contro la proprietà reale, e contro la proprietà personale; dal corso giudiziario, dagli abusi del credito pubblico; dall'alienazione delle rendite del Principe; da' debiti nazionali; da' privilegi esclusivi, dalle cor-

DELLA LEGISLAZIONE. porazioni, dalle false massime di politica, dal sistema presente de'dazj? Se questo sistema erroneo fa nel tempo istesso la rovina della popolazione, dell'agricoltura, dell'industria, e del commercio; se allontana gli uomini dal conjugio, spopola le campagne, scoraggisce le braccia dell'artiere, chiude i porti delle nazioni; se spaventa la sicurezza del cittadino, e la libertà dell' uomo; se priva il viaggiatore di riposo, e il mercadante di proprietà; se espone l'uno, e l'altro a tutte le insidie d'una legislazione artificiosa, che semina i delitti colle proibizioni, e le pene coi delitti; se separa le città dalle città, i borghi da' borghi, i villag-gi da' villaggi; se mette uno stato di guerra, e semina la discordia tra i membri d'un istesso corpo, tra i sudditi d'un istesso impero, tra i figli d'un istessa patria; se fa, che il diritto delle genti sia violato da coloro stessi, che dovrebbero proteggerlo, i dritti del cittadino dal cittadino, quelli dell' uomo dello stato dall' uomo del Principe. e quelli del negoziante dal finanziere; se in una parola da qualunque aspetto, che si consideri il sistema presente de'dazj, si troverà sempre esser ia causa prossima della rovina delle nazioni, della miseria e dell'oppressione de popoli; malgrado la moderazione, e l'umanità di coloro, che li governano: quali saranno le correzioni, che la scienza legislativa deve proporre riguardo a quest' oggetto? quali i principj, su i quali deve esser fondata la gran teoria de'dazi; quali gli oggetti su i

quali debbono cadere; quale la classe, che deve

26

immediatamente pagarli? come proporzionarli alle facoltà del popolo? come livellarli sul prodotto netto delle rendite della nazione? come conoscere questo prodotto netto? come diminuire il numero de' contribuenti diretti, rendendo nel tempo stesso più facile l'espansione del tributo? come combinare in un diverso sistema di contribuzioni una giusta ripartizione, colla più facile, meno dispendiosa, e meno arbitraria percezione; il sollievo del popolo coll'opulenza del corpo policico, - la prosperità dell'agricoltura, delle arti, del commercio: la ricchezza della nazione colla ricchezza del Sovrano? Come ficilitare con questo mezzo la diffusione delle ricchezze? quali sono gli ostacoli, che impedifcono questa diffusione, quali gli urti, che potrebbe ricevere dal lusso? Sotto quale aspetto deve questo esser considerato dal legislatore? come deve dirigerlo sonza offendere la libertà del cittadino? come prevenire col suo soccorso l'eccesso dell'opulenza, che suol condurre all'eccesso della miseria? in quali casi anche quello che si alimenta col soccorso dell' industria straniera, dev' esser considerato come un istrumento necessario alla prosperità d'uno stato? Quali sono le nazioni in Europa, che avrebbero dovuto vedere nel luffo pussivo il sostegno della loro agricoltura, della loro industria, del loro commercio?

Ecco in abbozzo le serie de' più principali eggetti, che si prenderanno di mira nel secondo libro di quest'opera, dove si parlerà delle leggi politiche, ed economiche. Noi passeremo quindi

alle leggi criminali.

Se la popolazione, e le ricchezze sono gli Lin.m. oggetti delle leggi politiche, ed economiche la sicurezza, e la tranquillità sono lo scopo delle leggi criminali. Quelle teudono alla conservazione, e quelle alla tranquillità de' cittadini, che come si è detto, sono i due oggetti, intorno a' quali si raggira tutta la scierza della legislazione.

)tE

(o

Sviluppando eiò, che debba intendersi per tranquillità, noi troveremo, che questa è inseparabile dalla ficurezza, e che questa ficurezza non può essere altro, che la coscienza, o sia l'opinione, che un cittadino deve avere, di non poter esser turbato, operando secondo il dettame delle leggi. Or questa specie di libertà politica, che rafficura tutte le classi, tutte le condizioni, tutti gli ordini della società eivile, che metre un freno al Magistrato, che dà al più debole cittadino l'aggregato di tutte le forze della nazione; questa voce, che dice al potente, tu sei schiavo della legge, e che ricorda al ricco, che il povero gli è uguale; questa forza, che equilibra sempre nelle azioni dell' uomo l'interesse, che egli potrebbe avere nel violare la legge, coll'interesse, che egli ha nell'osservarla, non può essere, che il risultato delle leggi criminali. Sopra questo piano dunque, noi tratteremo quella parte della facoltà legislativa, che riguarda l'emanazione di queste leggi. Noi cominceremo dall' esaminare, come dovrebbe dirigersi in una nuova legislazione l'accusa, e la difesa giudiziaria; quale dovrebbe esser l'ordine de'giudizj criminali; quali i principj, e le regole per determinarne la procedura; quale la

natura, e la forma degli atti, che dovrebbero costituirla; quali sarebbero i mezzi più opportuni per estirpare da una nazione il germe fatale delle calunnie; se converrebbe adottare alcune leggi degli Ateniesi dirette all'istes oggetto; se la lentez-za de giudizi savorisca la libertà de cittadini; se sia contrario a questa libertà preziosa il sistema di strascinare in un carcere l'accusato prima di assi-curarsi del delitto, e di ritenervelo, sinchè dura il giudizio; fe la legge possa privare il cittadino della sua libertà personale per assicurarsi della sua innocenza, se possa supporto reo, perchè accusato; se possa oltraggiarlo prima di condannarlo; se ne' soli delitti capitali si potrebbe venire a questo passo vioiento, ma necessario in questo caso, perchè qualunque pena si minacciasse all' accusato. qualunque sicurezza si cercasse da lui, sarebbero fempre insufficienti a impedirne la fuga; se in tutti gli altri cafi converrebbe adottare la legge dell' babeas corpus degl' Inglesi; quali modificazioni si potrebbero dare a questa legge, così in favore della libertà personale del cittadino, come in favore della sicurezza pubblica; in quali circostanze si dovrebbe esigere la confessione del reo, ed in qual maniera cercarla da lui; se sarebbe finalmente più giusto, e più conseguente il trascurarla, che di strapparla dalle sue labbra col foccorfo de' tormenti.

Dall'esame de' principj, co' quali in una savia legislazione converrebbe dirigere l'ordine della procedura criminale, e dell'accusa, e disesa giudiziaria, passando a quelli, che dovrebbero stabilire la natura delle azioni, che la legge dovrebbe considerare come delitti, e la maniera di punirle, noi distingueremo, quali siano quelli, che dovrebbero considerarsi come pubblici, e quali quelli, che si dovrebbero considerare come privati; quali quelli, che offendono la Divinità, il Sovrano, il governo, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il dritto delle genti, e quali quelli, che offendono la sicurezza privata del cittadino, la sua vita, il suo onore, i suoi beni, la sua proprietà, la sua casa, i suoi preziosi dritti. Noi esamineremo quindi in qual maniera la legge dovrebbe trovare la pena adattata alla natura di ciascheduna specie di delitto: e come proporzionarla alla gravezza del reato, in qual maniera la fanzion legale dovrebbo distinguere la persona del delinquente, le circo-fianze del delitto, la facilità di commetterlo, il danno, che reca, la maggiore, o minore speran-za dell'impunità, che ispira; il maggiore, o mi-nore urto, che il cittadino può avere nel commetterlo; come, quando, e con qual moderazione il legislatore debba far uso delle pene capitali; a quali delitti converrebbe prescrivere la pena d'infamia, come queste pene dovrebbero seguire l'opinione pubblica, e non distruggerla; con quanta riserba; con quale sollennità, con qual' economia il legislatore dovrebbe servirsene; come l'infamia si scemi a misura, che cresce il numero degl'infami; come dovrebbero esser prescritte le pene pecuniarie; se queste potrebbero anche aver luogo nel piano d'una buona legislazione criminale; se volendosi sar uso di queste pene, si debb' avere

ugualmente di mira alle ricchezze dell'offensore, che alla condizione dell'offeso, ed alla natura del delitto; se le pene, che privano i rei dal consorzio degli ultri cittadini, e che li rendono utili alla società, sieno da preserirsi a tutte le altre; se fra la somma de'delitti ve ne sieno alcuni, che il legislatore non deve punire; se ne'delitti occulti, la loro proporzione colle pene possa essere alterata per la maggiore speranza dell' impunità, che questi delitti ispirano; se ne' veri delitti di fellonia, non già in quelli, a' quali il dispotismo ha dato questo nome, convenga mettere per un mo-mento un velo sulla moderazione, come si nascondevano altre volte le statue de' Dei; se finalmente l'impunità sia l'effetto necessario dell'eccessivo ri-gore delle pene, e se la sicurezza di una pena mediocre abbia maggior forza ad allontanare gli uomini da'delitti, che il timore d'una pena molto più grande, quando questo timore viene unito alla speranza di rimanere impunito. Tutti questi oggetti richiameranno le nostre cure nel terzo libro di quest' opera, dove si parlera delle leggi criminali. Noi passeremo quindi alle leggi, che riguardano l'educazione, i costumi, e la pubblica istruzione, che saranno comprese nel quarto libro.

Lib. iv. Se le leggi criminali impediscono i delitti spaventando il cittadino colla minaccia delle pene, esse non possono sicuramente sar germogliare le virtà. Quella specie d'onestà negativa, che deriva dal timor delle pene, si risente sempre della sua origine. Essa è pusillanime, è vile, è languida, è incapace di quei ssorzi, che richiede le

DELLA LEGISLAZIONE. 31 irtù ardita, e libera, allorchè è ispirata dalle randi passioni.

Il timore potrà dunque diminuire il numero e' delinquenti; ma non farà mai nascere gli eroi. Questa produzione sublime non può derivare, che al concorso di varie altre forze dirette tutte a uest'oggetto comune. L' educazione considerata ome la prima di queste forze, richiamerà le prime nostre cure. Esta è, o pubblica, o privata. della è riserbata al governo, e questa a' padri, le leggi non possono dirigere, che la prima. se non possono, nè dovrebbero mai penetrare elle mura domestiche. Tra queste il padre è il c, e il magistrato, è il legislatore in tutto quelo, che riguarda l'educazione de' figli.

La legge non potendo dunque dirigere, che educazione pubblica, e non potendo, che da iesta sola sperare un'uniformità d'istituzione, di assime, di sentimenti, deve procurare di non bandonare all'educazione domestica, che la mior parte possibile de'cittadini. Per ottener queo fine, noi proporremo un piano d'educazione abblica per tutte le classi dello stato. Io preveg-, che al primo aspetto quest' idea sarà consirata come un tratto d'una di quelle lente, e nose ricerche d'uno sterile filosofo, che crede veder tutto in quel piccolo vortice di pensieri, le lo circondano. Ma allorchè questo piano si drà sviluppato, al'orchè si daranno i mezzi per etterlo in esecuzione, e allorchè si troverà, che nesti mezzi sono i più semplici, e i più facili, lora io spero, che se ne giudichera diversamen3a LAS

che questo è tutt'altro, che un vano progetto.

Dalla direzione dell'educazione, passando alla direzione delle passioni, noi verremo all'analisi della seconda forza produttrice delle virtù, senza la conoscenza, senza l'uso della quale la legislazione sarà sempre il lavoro più informe, più inutile, più pernicioso anche, che può uscire dalle mani dell'uomo. Questa sarà una delle parti più interessanti di quest' opera, perchè da questa di-pende la soluzione di tutti i problemi morali della scienza legislativa; perchè da questa dipende la confutazione di alcuni errori, che la politica del secolo ha, malgrado i suoi progressi, sunestamente adottati; perchè da questa dipende lo stabilimento d'una verità, che c'interessa di sapere più di tutte le altre, ma che ha bisogno di essere molto ben sviluppata, come quella, che urta contro una prevenzione comune.

Si crede da tutti, che la virtù non possa allignare in mezzo all'opulenza d'una nazione. Funesta opinione, alla quale noi dobbiamo sorse lo stato inselice della presente legislazione. Sarà dunque così inselice l'umanità, che essa debba essere o povera, o viziosa? Oggi, che le ricchezze sono necessarie alla conservazione, ed alla prosperità degli stati, la virtù dovrà sorse essere esclusa dalle società civili? L'agricoltura, le arti, il commercio, non potrebbero sorse essere esercitate da mani virtuose? Il lusso istesso, che oggi è necessario per la dissusione delle ricchezze, sarà sorse incompatibile co'buoni costumi? Lo spirito seroce

Della Legislazione. della guerra degli antichi, perchè unito allo spirito di srugalità, doveva sorse esser più analogo alla virtà, che lo spirito pacisico, e laborioso de' moderni, perchè unito allo spirito di lusso? Questa, è in vero, l'opinione comune de' moralisti, ma noi ci prenderemo l'ardire di dimostrare, che questo è piuttosto il loro errore comune. Noi faremo vedere, che la sola ignoranza delle diverse strade nell'apparenza opposte tra loro, ma che in realtà derivano da un istesso principio, e conducono ad un istesso fine, ha potuto dare origine ad un errore così rattristante per l'umanità; noi faremo vedere, come una savia legislazione ser-vendosi del gran mobile del cuore umano, dando una direzione analoga allo stato presente delle cose, a quella passione principale, dalla quale tutte le altre dipendono, a quella passione, che è nel tempo istesso il germe secondo di tanti beni, e di tanti mali, di tante passioni utili, e di tante passioni perniciose, di tanti pericoli, e di tanti rimedi, servendosi, io dico, dell'amor proprio, potrà introdurre la virtù tra le ricchezze de' mo-

Sviluppata la gran teoria della direzione delle passioni, dalla quale dipende la direzione de' costumi, noi volgeremo lo sguardo all'istruzione pubblica, che è il terz'oggetto, che si prenderà di mira in questo quarto libro. Chi non vede l'insluenza, che ha questa sulla prosperità de' popoli, sulla loro libertà, su i loro costumi stessi?

derni, coll'istesso mezzo, col quale le antiche legislazioni l'introdussero tra le legioni degli anSe l'uomo diretto, e persuaso dalla ragione, opera con maggior energia, che allorchè la forza, o il timore lo spingono, senza che egli sappia, dove è condotto; se i tempi d'ignoranza sono stati sempre i tempi di serocia, d'intrigo, di bassezza, e d'impostura; se il disetto de'lumi, mettendo un velo sopra tutte le cose, rendendo incerti tutti i dritti, alterando, foggiogando, pervertendo le massime, e i dogmi, ha imbrattato di sangue i troni, e gli altari, ha fatto nascere i tiranni, e i ribelli, ha dato agli errori tanti martiri, alla verità tante vittime, al fanatismo tanti roghi, agl' impostori tanti seguaci, alla religione tant' ipocriti, e tanti inimici; se in mezzo all' ignoranza il Principe non è mai sicuro del popolo, il popolo non è mai sicuro del Principe, il rispetto non è altro, che viltà, l'obbedienza non è altro, che timore, l'impero non è altro, che forza, la magistratura è arbitraria, la legislazione è incerta, gli errori sono eterni, e venerati, le correzioni pericolose, e derise, l'opinione pubblica è disprezzata, l'amministrazione è il patrimonio degli adulatori, che circondano il trono, e che tradiscono il Principe con una mano, e la nazione coll'altra; se la vera sapienza sempre accompagnata dalla giustizia, dall' umanità, dalla prudenza, non invita mai gli uomini a' delitti; se sicura d' ottenere presto o tardi il trionso, che merita, essa non ha bisogno, come l'impostura, di comprarlo col fangue, e colle sciagure de'mortali; se la filosofia enunciando con intrepidezza e con zelo le verità, mostrando agli uomini i tragici es-

DELLA LEGISLAZIONE. fetti della tirannìa, della superstizione, de' deliri de' Re, de' pregiudizi de' popoli, dell' ambizione de' grandi, della corruzione delle corti, se scoprendo a' Principi i loro veri intereffi, facendoli anche qualche volta arrossire de' loro difetti, non ha mai acceso il suoco della discordia, non ha mai prodotte le fazioni negli stati, non ha mai, come l'ignoranza, impugnato il coltello regicida, se in una parola, tanto coloro, che comandano, quanto coloro, che fono comandati, tutti trovano i loro veri interessi ne'progressi della ragione: è giusto, che la scienza della legislazione non si raccia su d'un oggetto così interessante, troppo trascurato per altro ne'nostri codici; è giusto, che essa esamini quali sieno gli ostacoli, che si oppongono a questi progressi; quale il metodo da tenersi per dissiparli; quale la direzione, che si dovrebbe dare a'talenti; come richiamarli allo studio della patria fotto gli auspici della libertà; come distraerli dalle occupazioni più fastose, che utili; come ottenere, che le meditazioni de' filosofi precedessero sempre le operazioni del governo, che i Ministri della ragione preparassero la strada a' Ministri de' Principi in tutto quello, che riguarda l'interesse pubblico; come servirsi del loro ministero per disporre gli animi alle necessarie riforme, alle utili novità; come profittare della discussione, madre feconda delle verità, discussione, che la diversità delle opinioni produce, allorchè l'autorità non spaventa la penna dello scrittore, e non ritarda il corso delle sue speculazioni;

come guidare tutti i talenti diversi degli nomini a

un oggetto comune; come indurre le belle artistesse a pagare un tributo all'utilità pubblica, come trovare, e moltiplicare le strade, per le quali si potrebbero dissondere nelle provincie i lumi delle capitali, e si potrebbe rendere più comune il prezioso deposito delle utili cognizioni; come ottenere finalmente, che i cittadini stessi, occupati nelle arti più subalterne, sapessero ciò, che essi debbono a Dio, a loro stessi, alla famiglia, allo stato; che essi avessero le vere idee dell'uono, e del cittadino, e che sossero bastantemente istruiti per conoscere tutta la dignità del proprio carattere, e il rispetto, che gli si deve.

Questioni troppo interessanti son queste per

Questioni troppo interessanti son queste per non esser trascurate in quest'opera, l'oggetto della quale è di analizzare distintamente tutti gli anelli, che compongono questa misteriosa catena, colla quale la legislazione deve condurre gli uomini alla selicità. Noi verremo quindi alla Religione. I principi, co'quali deve esser regolata quella parte della legislazione, che riguarda il culto, e la religione de'popoli sarà compresa nel V. li-

bro di quest' opera,

Lib. y.

L'ordine pubblico, la tranquillità privata, la ficurezza del cittadino richiedendo, che la legge non cerchi di voler tutto sapere, di voler tutto vedere; esigendo, che l'autorità si sermi innanzi alla porta della sua casa, che rispetti quest'asso della sua pace, e della sua libertà, che non cerchi d'indagare i suoi pensieri, le sue intenzioni, che lasci libero il corso de'suoi desideri, che lo consideri come innocente, ancorchè reo, purchè

Della Legislazione.

Il suo reato non si manifesti, segregando in una parola dall'ispezione della legge tutto quello, che è occulto a' suoi occhi, esige nel tempo istesso, che un altro freno supplisca a questo suo necessa. rio difetto, elige, che un altro tribunale, un altro giudice, un altro codice tegolino le azioni occulte del cittadino, spaventino i suoi secreti trasporti, incoraggiscano le sue occulte virtu, dirlgano al comun bene i suoi desideri stessi, che non sono palesabili, obblighino finalmente il cittadino ad esser giusto, onesto, e virtuoso, anche in que' luoghi, in que' momenti, in quelle circostanze, nelle quali egli è lontano dagli occhi della legge, e de' suoi Ministria Ecco l'opera della religione, allorchè non è indebolita dalla irreligione, o non è alterata dalla superstizione. Questi due estremi, de quali una costante esperienza c'insegna, che il primo è sempre la conseguenza del secondo, questi due estremi, uno de quali toglie alla religione la sua forza, e l'altro ne sa l'istrumento di que' delitti, di quelle ingiustizie, di quegli orrori, de'quali per vergogna dell'umanità risuonano pur troppo i fasti sanguinosi della superstizione; quefti due estremi, io dico, debbono essere egualmente prevenuti dalle leggi.

A quest' oggetto generale saranno dunque diretti tutc' i principj, che noi ci proporremo a

Iviluppare in questo libro.

Noi esamineremo dunque, quale dovrebbe essere la natura della protezione, che la legislaziome dovrebbe accordare alla religione, ed al culto; quali i mezzi diretti, che dovrebbe impiegare per

prevenire i due estremi, de' quali si è parlato, e quali gl'indiretti; quali le prerogative, che dovrebbe concedere al Sacerdozio, e quale la dipendenza, che dovrebbe efigere da lui; quali i dritti, che dovrebbe dere a fuoi capi, e quale la magistratura, che dovrebbe invigilare sull'uso, che essi ne farebbero; con quali principi si dovrebbe dirigere l'articolo dell'immunità ecclesiastica; fin dove dovrebbe giugnere l'immunità reale, e perfonale; quali restrizioni si dovrebbero dare all'immunità locale, e quale l'incoraggimento, che questa dà a' delitti; quali i requisiti, che la legge dovrebbe cercare in ciascheduno individuo del Sacerdozio, e quale la misura, che dovrebbe regolarne il numero; quali le classi Sacerdotali, che dovrebbero meritare la parzialità della legge, e quali quelle, che dovrebbero essere, o abolite, o riformate: quale l' età, che si dovrebbe cercare in coloro, che si consacrano al sacro ministero, e quale la direzione, che si dovrebbe dare dalle leggi alla loro, predicazione; quale finalmente il metodo da tenersi per provvedere a'loro bisogni, oggetto interessante, pel quale infinite riforme si fono tentate, infiniti scritti si sono pubblicati, ma che resterà sempre informe, finche non si penserà a curare il male nella sua origine, finche la riforma non si farà cadere sulla natura stessa delle rendite del Sacerdozio.

Sviluppati tutti questi articoli con tutto quel rispetto, che si deve al Santuario, ed a' suoi ministri, noi volgeremo lo sguardo alle leggi, che DELLA LEGISLAZIONE. 39 riguardano la proprietà, che faranno comprese

nel VI. libro di quest' opera.

lo.

n.

he

he

fin

er.

m. he

o-

he

e

re

٥,

lle

ni,

1111

le.

ud

Πŀ

Ogni dritto, che ha un uomo di disporre Lin. VI. d'una cosa esclusivamente da ogni altro, si chiama proprietà. Questa non può passare, nè per sempre, nè per un dato tempo, ad un altro, senza il suo libero consenso. Questo consenso è, o espresso, o tacito, o presunto. Garanti della proprietà di ciaschedun cittadino, le leggi evitano la violenza, ed il furto, colla minaccia delle pene, evitano la frode, e l'inganno col determinare le circostanze, che debbono accompagnare questo consenso, per esser creduto valido. Da qui derivano le sollennità, che si ricercano allorchè è espresso, i segni, che lo palesano, allorchè è mcito, le congetture, che lo san supporre, allorchè è presunto; da quì i riquisiti legali, che si ricercano nella persona, che lo dà; i diversi titoli. co' quali può, o per sempre, o per un dato tempo, disporne in favore d'un altro, i diversi drieti che nascono da questi diversi titoli, e le diverse obbligazioni, che ne derivano; da quì la differenza legale tra patti, e i contratti; da quì i privilegi in favore de' minori, e di tutti quelli, che la legge considera come tali; da quì i rimedi contro le lesioni; da qui la teoria delle prescrizioni; da qui l'origine, la ragione, e la sollennità de testamenti; da qui, quella delle successioni ab intestato; da qui in una parola, tutti i rimedj inventati dalle leggi per garantire la proprieta di ciaschedun individuo dalle intidie della frode, è tutt'i mezzi implegati da esse per distin-C 4

LA SCIENZA

guere i sacri dritti della proprietà dalle secrete

rapine dell'usurpazione.

Ecco ridotto in un fole punto di veduta il motivo di tutte quelle innumerabili leggi, che compongono oggi i codici civili dell' Europa, le quali fmarrifcono il loro scopo per averlo voluto troppo minutamente cercare. În questa parte dunque della scienza legislativa noi non proporremo altro, che riduzione. Sviluppando questa reoria, spogliandola da quelle piante esotiche, che la ravviluppano, riducendo tutte quelle teorie particolari, delle quali è composta, a pochi principj generali, noi cercheremo di far vedere a legislatori la facilità, colla quale si potrebbe con poche leggi rafficurare quella proprietà, che farà sempre precaria, sempre incerta, sempre male appoggiata, finche le armi, che son destinate a disenderla, faranno superiori alle forze di coloro, che debbono maneggiarle; finchè la moltiplicità delle leggi, la loro oscurità, ed il linguaggio, nel quale sono scritte, le terrà nascoste al popolo, finche gli Oracoli di Temi avranno bisogno d'interpetri, e finché non venga una mano diligente, ed ardita, la quale dopo aver colte quelle poche rose, che si ritrovano sparse tra bronchi innumerabili della presente giurisprudenza, ammucchi il resto in un rogo per immolarlo al Dio della giu-stizia, e della civile concordia.

Dopo aver parlato della proprietà, noi por-remo finalmente termine a quest' opera con un breve saggio sulle leggi, che riguardano la patria

potestà, ed il buon ordine delle famiglie.

Siccome il ben essere di qualunque corpo di-Lin.vit. pende dal ben essere delle parti, che lo compongono, così il buon ordine dello stato dipende dal buon ordine delle famiglie. Or siccome una so. cierà non potrebbe reggere senza un capo, che la governi, della maniera istessa una samiglia, che non è altro, chè una società più piccola, ha bilogno d'un capo, che la diriga. Questo capo è il padre della famiglia. Considerato sotto questo aspetto, bisogna dunque, che egli abbia de dritti fugl' individui, che la compongono. Oggi, che la religione, la politica, e l'umanità si sono unite per proscrivere la schiavità domestica, i membri della samiglia sono la moglie, ed i figli. Noi esamineremo dunque quali sono i dritti, che la legge dovrebbe dare al padre della famiglia sulla prima, e quali sono quelli, che dovrebbe dargli su i secondi. Il solito trasporto degli uomini per gli estremi ha cagionato una opposizione infinita tra le antiche legislazioni, e la moderna su quest'articolo. Gli antichi legislatori dettero sicuramente troppo al padre di famiglia; ma chi può dubitare, che i moderni gli han tolto anche troppo? Il vizio si trova egualmente nella prodigalità de primi, che nell'avarizia degli ultimi. La dimostrazione di quella intereffantissima verità, sarà, per così dire, l'esordio di questo senimo libro, nel quale dando una scorsa rapida sul sistema delle antiche, e moderne legislazioni, noi rileveremo colla maggiore imparzialità gli errori dell' une, e delle altre su quest' oggetto.

Noi faremo vedere, che se la giustizia l'in-

teresse pubblico, e la morale si risentivano de' dritti dati da'primi legislatori delle nazioni a' padri di famiglia; che se il trono, che essi cercarono d'innalzare al padre nel seno della sua famiglia, era troppo indipendente; che se il dritto di disporre della vita, e della morte de figli era un attentato pericolofo, che si faceva alla pubblica autorità; che se il dritto d'esporli, e di venderli, era un oltraggio recato alla natura fotto la protezione istessa della legge; che se il potere dato da essi al marito sulla moglie era troppo esteso; che se questo era piuttosto una proprietà, che una preeminenza (1); che se era un'ingiustizia manisesta, il sare, che il contratto istesso destinato alla moltiplicazione della specie, desse ad uno de' contraenti il dritto di disporre della vita dell' altro; che se era scandalosa la legge di Roma, che dava al marito ne' pri-mi tempi della Repubblica, il dritto di uccidere la moglie per aver bevuto anche con moderazio-ne d'un liquore, l'abuso istesso del quale non era interdetto al marito; che se il dritto del divorzio dato presso la maggior parte degli antichi esclusivamente al marito, faceva, che questi potesse tutto sulla moglie, senza che la moglie potesse almeno avere un rimedio contro l'abuso della sua autorità (2); che se, in una parola, gli an-

(1) Transibant in mancipium viri. Cicer. pro Muren.
(2) E' vero, che presso molte nazioni nel progresso del tempo si estese anche alla moglie il dritto di cercare il divorzio; ma le cause per le quali esse potevano cercarlo, e gli ostacosi, che vi si opposero, surono tanti, e tali, che quasi eludevano il benesicio della legge: ba-

im.

20

e.

:re

EE(

da ori

ic

sta leggere la novella 22. cap. 15. e la novella 117. cap. 8. cap. 13. e cap. 14. per vedere quanto fosse dissicile presso i Romani, e quanto doveva costare alle mogli il cercare il divorzio, e quanto facile dalla parte del marise. Tutto questo si osserverà a suo luogo.

LA SCIENZA

gno, nè di assistenza per sar rispettare i suoi oradini, nè di formalità per trasmetterli; che potesse considere l'esecuzione de suoi decreti ad un braccio, che sosse vicino alla bocca, che li emana; che non ammettesse, nè prevenzione nel giudice, nè lentezza nell'esecutore; che potesse ottenere, che i suoi ordini, appena dati, sossero conosciuti, appena conosciuti eseguiti; che sissat sinalmente, che sosse una volta dalla legge ne giusti consini, ne quali dovrebbe raggirarsi, non ci sosse un'usurpazione da temere dalla parte di colui, che ne sarebbe investito?

Da queste ragioni noi dedurremo la necessita, che el sarebbe di rialzare l'edificio della patria potesta, che gli antichi legislatori avevano troppo ingrandico, e che una mal fondata diffidenza ha quindi quasi interamente distrutto. Ma su quali fondamenti, con quali materiali, con qual ordine dovrebbe esser costrutto? Quali dovrebbero essere i dritti della nuova magistratura de' padri?
Quali quelli de' mariti? Fin dove dovrebbero estendersi le loro cure? Quali dovrebbero essere i consini della loro giurisdizione? Quale l'uso della loro autorità? Quali i rimedi per prevenirne l'abuso? Quale l' influenza, che questa novità por trebbe avere sull' ordine sociale? Quale quella, che potrebbe avere su i costumi? Quali gli ostacoli, che si opporrebbero a quest' intrapresa dal sistema presente delle successioni? Quali quelli, che li si opporrebbero da alcune leggi feudali in quelle nazioni, ove esiste ancora lo spettro squallido di questo colosso antico?

Questi saranno gli oggetti delle nostre discussioni nel VII. ed ultimo libro, e questo è il piano dell'opera, della quale io offro i primi due volumi al pubblico. Materia troppo vasta, e troppo delicata è questa, per esser maneggiata dalle mie mani, io lo confesso; essa è superiore alle mie forze, alle mie cognizioni, a' miei talenti; ma ardisco di dire, che è inseriore al mio zelo. A traverso degli errori, che vi si troveranno forse sparsi, a trayerso della bassezza, colla quale saranno esposte le più grandi verità, a traverso degl' infiniti difetti, che vi si potranno incontrare, comparirà sempre il mio cuore, che l'ambizione non ha contaminato, l'interesse non ha sedotto, il timore non ha avvilito. Il bene pubblico è il folo oggetto di quest'opera, e il zelo col quale è scritta, è il suo unico ornamento. Ecco il sondamento delle mie speranze, ecco il titolo, che mi dà il vero dritto alla gloria,

n

ď

Savj della terra, filosofi di tutte le nazioni, scrittori, o voi tutti a' quali è affidato il sacro deposito delle cognizioni; se volete vivere, se volete, che il vostro nome venga scolpito nel tempio della memoria, se volete che l' immortalità coroni i vostri lavori, occupatevi in quegli oggetti, che fra duemila leghe di spazio, e dopo venti secoli, interessano ancora. Non scrivete mai per un uomo, ma per gli uomini; unite la vostra gloria agl'interessi eterni del genere umano; abborrite quei talenti posseduti così spesso da quelle anime schiave, che bruciano un incenso servite sull'altare dell'adulazione; fuggite quello spirito

LA SCIENZA

timido, e venale, che non conosce altro sprone, che l'interesse, nè altro freno, che il timore; disprezzate gli applausi esimeri del volgo, e le riconoscenze mercenarie de' grandi, le minacce della persecuzione, e le derissoni dell'ignoranza; instruite con coraggio i vostri fratelli, e difendete con libertà i loro dritti; ed allora gli uomini interessati per la speranza della selicità, della quale voi mostrate loro la strada, vi ascolteranno con trasporto; allora la posterità grata a'vostri sudori, distinguerà i vostri scritti nelle biblioteche; allora, nè la rabbia impotente della tirannia, nè i clamori interessati del fanatismo, nè i sossimi dell' impostura, nè le censure dell'ignoranza, nè i surori dell'invidia potranno discreditarli, o seppellirli nell' obblio; essi passeranno da generazione in generazione colla gloria del vostro nome; essi saran letti, e forse bagnati delle lagrime di quei popoli, che non vi avrebbero altrimente mai conosciuro, ed il vostro genio sempre utile sarà allora il contemporaneo di tutte l'età, ed il cittadino di tutti i luoghi.

LA SCIENZA

DEL'LA

LEGISLAZIONE

LIBROI.

Delle Regole generali della. Scienza Legislativa

C A P O I.

Oggetto unico, ed Universale della Legislazione dedotto dall' origine delle Società Civili.

Ualunque fosse lo stato degli uomini prima della formazione delle società civili, qualunque fosse l'epoca di queste riunioni, qualunque la loro primitiva costituzione, qualunque il piano sul quale esse surono foggiate, non si può dubitare che una su la causa, che le produsse, uno il principio, che le sece nascere: l'amore della conservazione, e della tranquillità. Io non sono così strano, per supporre uno stato di natura anteriore alle società civili, simile a quello de'selvaggi, come alcuni misantropi sossiti

AS LA SCIENZA

lo pretendono; nè così ignorante della natura della mia specie, e de'caratteri, che la distinguono dalle altre, per credere, che l'uomo sia nato per errare ne' boschi, o che lo stato di società

sia uno stato di violenza per lui,

Molto lontano dall' effer sedotto da un' opinione così erronea, io ardisco dire, che l'Autore della natura sarebbe stato inconseguente nella più augusta delle sue produzioni, se non avesse fatto l'uomo per la società. Ed in fatti, perchè dargli una ragione, la quale non si sviluppa, che colla comunicazione, e colla società degli altri uomini? perchè al grido del sentimento, che forma tutto il linguaggio de bruti, aggiungervi il dono esclufivo della parola? perche dargli il vantaggio inestimabile d'attaccare tutte l'idee possibili ad alcuni segni di convenzione, necessari per trasmetter-le agli altri? perchè privarlo d'un'istinto, il quale regola, e rassicura tutte le azioni de' bruti, e far, che l'uomo solo si determini per un atto libero della sua volontà, la quale, per non ingannarsi nella deliberazione de diversi partiti, che si presentano, ricerca un istruzione, che non si può acquistare fuori della società? perchè avvezzarlo alla società con una lunga infanzia? perchè non dare a tutti gli uomini gl' istessi gradi di forza, d'industria, di calento? perchè renderli disposti a diverse occupazioni, a diversi mestieri? perche dar loro diversi desideri, diversi bisogni, appetiti diversi(1)? perchè render l'uomo suscettibile d'una

⁽²⁾ L'Autor della natura, avendo destinate l' uomo

n

0.

)ît

oii

cto

gli

lla ni?

033

u.

e-

ıı٠

27.

12.

. .

ij.

10-

Œ

1

ni

ď

re senza darsi in preda alle affezioni sociali?

Io credo, che queste poche riflessioni basteranno, per farci vedere sulla terra la società così
antica come l'uomo, e per farci vedere nel selyaggio, che erra nei boschi, non già l'uomo na-

che questi bisogni non si possono da lui soddissa-

a convivere co? suoi simili, ha variati i desideri, e le inclinazioni, per impedire, che queste venissero a cadere sopra un oggetto, che sarebbe unico, la qual cosa multiplicherebbe i mali, che possono turbare la società; trabis sua quemque voluptas.

LA SCIENZA

turale, ma l'uomo degenerato, l'uomo che vive contro il suo istituto, contro la sua destinazione; in poche parole, la rovina, e la degradazione della specie umana piuttosto, che il simulacro vivente della sua infanzia.

Io sono dunque il primo a credere, che la società sia nata coll'uomo. Ma questa società primiriva, questa società, della quale io parlo, era tutto altro, che una società civile.

Non è da presumersi, che gli uomini destinati a vivere insieme, abbiano fin dal principio rinunciato alla loro indipendenza prima di sperimentare il bisogno, e la necessità di questo sacrificio. Questa società primitiva dunque non poteva essere una società civile. Questa doveva essere una focietà puramente naturale, una focietà, nella quale erano ignoti i nomi di Nobile, e di Plebeo, di Pastrone, e di Servo, ignoti i magistrati, ignote le leggi, le pene, e i pesi civili. Questa era una società, nella quale non si conosceva altra disuguaglianza, che quella, che nasceva dalla forza, e dalla robustezza del corpo, altra legge, che quella della natura, altro vincolo, che quello dell' amicizia, de' bisogni, e della parentela. Questa era una società, i membri della quale non avevano ancora rinunciato alla loro naturale indipendenza, non aveano ancora depositata la loro forza tra le mani d'uno, o più uomini, non avevano ancora affidata a questi la custodia de' loro dritti, non avevano ancora messo sotto la protezione delle leggi la loro vita, la loro roba, il loro onore. Questa era una società, io dico, nella quale cia-

DELLA LEGISLAZIONE.

fcheduno era Sovrano, perchè indipendente, Magistrato perchè custode, ed interpetre della legge, che portava scolpita nel suo cuore. Giudice sinalmente, perchè arbitro de' litigj, che nascevano tra lui, e gli altri socj, e vindice de' tortì,

che gli venivano fatti.

ri.

П

łi.

io

i-

3

ła

[2

ŗ.

Ma infelicemente per la nostra specie, una società così satta non poteva durare lungo tempo tra gli uomini. Pare, che la natura non abbia data, che a' soli castori l' arte difficlle, o per meglio dire il dono piacevole di combinare la focietà coll' indipendenza. Quella disuguaglianza di forza e di robustezza, della quale si è parlato, questa disuguaglianza unica, che non si poteva estirpare da queste primitive società, doveva coll'andare del tempo, e collo sviluppo delle passioni produrre i maggiori disordini. L'eguaglianza morale, non potendo reggere a fronte della disugueglianza fisica, doveva necessariamente soccombere sotto la preponderanza della forza. L'uomo più debole doveva necessariamente essere esposto a'capricci del più forte, finchè gli attentati della forza erano meglio appoggiati, e meglio sostenuti de dritti della debolezza. La sua sussistenza frutto de'suoi sudori, doveva spesfo divenire l'oggetto della rapina dell' uomo più forte di lui. Il spo onore, la sua vita istessa erano beni precarj, de' quali poteva rimaner privo in ogni istante, semprechè uno spirito malesico si univa ad un corpo più robulto del suo. La diffidenza, l'incertezza, il timore dovevano dunque turbare la pace di queste primitive società. Bisoguava opporvi un rimedio. Non se ne trovò, che Dο

un solo. Si vidde, che non si poteva distruggere la disuguaglianza sissica, senza rinunciare all'egua-glianza morale. Si vidde, che per conservarsi, e e conservarsi tranquilli, bisognava non essere indipendenti. Si vidde, che bisognava creare una forza pubblica, che fosse superiore ad ogni forza privata. Si vidde, che questa forza pubblica non si poteva comporre, che dall'aggregato di tutte le forze private. Si vidde, che ci era bisogno d'una persona morale, che rappresentasse tutte le volontà, che avesse tra le mani tutte queste sorze. Si vidde in fine, che questa forza pubblica doveva esser unita ad una ragione pubblica, la quale interpetrando, e svilppando la legge naturale, fissasse i dritti, regolasse i doveri, prescrivesse le obbligazioni di ciaschedun individuo colla società intera, e co'membri, che la componevano; che stabilisse una norma, alla quale il cittadino adattando le sue azioni, non avesse di che temere; che creasse, e custodisse un ordine atto a manteuere l'equilibrio tra i bisogni di ciaschedun cittadino co mezzi per soddisfarli; finalmente che compensasse il sacrificio dell'indipendenza, e della libertà naturale coll' acquisto di tutti gl' istrumenti propri per ottenere la conservazione, e la tranquillità di coloro, i quali per quest' oggetto solo se n'erano spogliati.

Ecco l'origine, ed il motivo delle società civili, ecco l'origine, ed il motivo delle leggi; ed ecco per conseguenza l'oggetto unico, ed u-

niversale della legislazione.

Se la conservazione, e la tranquillità de'cit-

DELLA LEGISLAZIONE. 53 tadini è dunque l'oggetto unico, ed universale della legislazione, prima di passare innanzi, esaminiamo ciò, che si comprende sotto questo principio generale, e le conseguenze, che ne derivano, per vedere quindi come ogni parte della legislazione deve corrisponderea questo fine comune.

C A P. II.

Di ciò, che si comprende sotto il principio generale della tranquillità, e della conservazione, e de'risultati che ne derivano.

L A conservazione riguarda l'esistenza, e la tranquillità riguarda la sicurezza. Per esistere ci è bisogno de' mezzi, e per esser sicuno

bisogna confidare.

I mezzi dell'essenza si riducono a due classi. A quelli, che riguardano i bisogni indispensabili della vita, ed a quelli, che mettono il cittadino in istato di gustare una certa specie di selicità inseparabile da una certa quantità d'agio, e di comodo pubblico. Io non intendo per agio, o comodo pubblico le ricchezze esorbitanti d'alcune esassi di cittadini, molto meno lo stato di coloro, che immersi nell'ozio, pessono impunemente somentare questo vizio destruttore della società. Le ricchezze esorbitanti d'alcuni cittadini, e l'ozio d'alcuni altri suppone l'inselicità, e la miseria D 3

Lo Stato bisogna dunque, che sia ricco, e che le ricchezze vi sieno bene distribuite; ecco

quello, che riguarda la conservazione.

Ma questo non basta. Si è detto, che l'uomo non vuole solo conservarsi, ma vuol conservarsi tranquillo. Or per esser tranquillo bisogna, che egli confidi. Che confidi dunque nel governo, il quale non usurperà i suoi dritti; che confidi nel magistrato, che destinato alla custodia delle leggi, non abuserà di questo sagro deposito per opprimerlo; che confidi negli altri cittadini; che sia sicuro, che la sua pace non può esser turbata; che la sua vita protetta dalle leggi non gli può esser tolta, che in un solo caso, allorchè i suoi delitti gli hanno fatto perdere il dolce dritto di conservarla; che sia sicuro che una proprietà pervenutagli per giusto titolo, è una proprietà protetta da tutte le forze della nazione; che acquistando nuove proprietà senza violare i dritti degli altri, i suoi acquisti sono sagri, e che il lavoro istesso delle sue mani è difeso dalla pubblica forza.

55

Questi sono i risultati del principio universale della conservazione, e della tranquillità. Ogni parte della legislazione sarà dunque destinata a recare alla società uno di questi benefici.

Ecco perchè (come si è osservato nel piano, che ho premesso) io divido le leggi in varie classi, distinguendole più dall' esserto, che debbono produrre, che secondo i diversi rappor-

ti, che esse possono avere tra di loro.

Ma prima di parlare di queste leggi in particolare, prima d'entrare in questo caos, dove la materia è consula, e dove gli oggetti sono tanti, che ci è bisogno di tutta la forza del metodo per non intrigarsi, conviene premettere alcune regole generali, senza de le quali la scienza della legislazione sarà sempre vaga, ed incerta. Questo sarà l'oggetto di questo I. Libro. Io comincerd dunque dal dimostrare la necessità di queste regole.

C A P. III.

La legislazione non altrimenti, che tutte le altre facoltà, deve avere le sue regole; e i suoi errori sono sempre i più gravi flagelli delle Nazioni.

E'Più facil cosa descrivere una curva; che una retta. La Geometria ci dà molte regole per tirare una perpendicolare: la pittura, la scultura,

l'architettura hanno certe proporzioni fisse, suori delle quali non si ritrova l'esattezza: senza una regola la retta, che si vuol descrivere, degenererà facilmente in una curva; senza il quadrante, volendo tirare una perpendicolare, voi tirerete sorse un'obliqua; senza le regole, che ci additano le proporzioni, che debbono avere le parti tra di loro, e col tutto, il pittore, e so statuazio farebbero spesso de'mostri, e l'architetto sa rebbe spesso deluso, e nella solidità, e nella vaghezza de'suoi edisizi.

L'indole dunque dell' uomo è incompatibile coll' elattezza, e perfezione arbitraria. Ogni facoltà ha dovuto avere le sue regole, ed a proporzione, che si sono perfezionare le regole, le sacoltà si sono migliorate. La scienza della legi-slazione sarà sorse l'eccezione d'un principio co-

sì universale é costante?

Fu un linguaggio del dispotismo, e della tirannia il dire che la sola regola della legislazione
è la volontà del legislatore; ed è un errore dell'
ignoranza il credere, che in mezzo alle rivoluzioni; che cambiano di continuo la natura degli
affari, e l'aspetto delle Società, la Scienza della
Legislazione non possa aver alcuni principi fissi,
determinati, ed immurabili.

Lo Stato, è vero, è una macchina complicatà, le ruote, che la compongono non sono sempre l'istesse, e le forze che la fanno agire, sono anche diverse; ma questo non prova, che le regole, che ci fanno conoscere queste diverse ruote, queste diverse forze, e la diversa maniera, DELLA LEGISLAZIONE.

colla quale conviene maneggiarle, non possane

essere sempre fisse, è costanti.

ρń

i

٠,

ett

la.

M

12.

ile

ġ.

0.

é

A Dio non piaccia, che una scienza, dalla quale dipende l'ordine sociale, e nella quale ogni errore può essere più pernicioso alle nazioni de' più gravi slagelli del Cielo, dovesse essere priva di principi sssi, e di regole, vagà, ed incerta. La diversa maniera di pensare degli uomini, le insinite, ed oscure combinazioni delle nostre idee derivate da alcuni dati spesso fassi, a quali ciaschedun uomo si consacra, i diversi rapporri, i pregiudizi e le massime diverse, sono tante prove, che ci dimostrano la necessirà d'una guida per non traviare negli spazi immensi, e dissicili della segislazione.

Quanti mali si sarebbero risparmiati agli nomini, se si sosse più sacile, che urrare in
su errore di legislazione, ma niente è più difficile a curassi, niente è più pernicioso alle nazioni. Una provincia perduta, una guerra male intrapresa, sono flagelli di pochi momenti. Un
istante selice, una vittoria d'un giorno può compensare le sconsitte di più anni: ma un errore
politico, un errore di legislazione può produrre
l'inselicità d'un secolo, e può preparare quella

de' secoli avvenire.

Sparia tante volte oppressa dalle armi de'suoi vicini, si vidde sempre risorgere più sormidabile. La celebre sconsitta di Canne non servi, che a rendere i Romani più coraggiosi; ma una trista siperienza ci ha saue pur troppe vedere, come

un solo editto mal calcolato sopra le finanze, ha rese sterili le campagne più sertili, ed ha tolte le migliaja di cittadini alla patria; e come un solo errore nella legislazione politica d'un Popolo è stato bastevole a chiudere i porti d'una nazione, ed ha trasportate altrove le ricchezze dello Stato.

Quale spettacolo non ci offrono in questi ultimi tempi gli annali politici dell' Europa!

Noi abbiamo veduto in meno di due secoli quattro, o cinque Potenze a vicenda dominare, ed esser dominate, e passare in un istante dalla grandezza all' avvilimento. Se noi anderemo in cerca della causa di questo turbine politico, noi non la troveremo altrove, che nel difetto della legislazione di questi popoli. Cominciando dalla Spagna, noi troveremo, che questa Nazione, che fotto Carlo V. era per così dire il Capo, dal quale partiva tutto il gran movimento deil' Europa; che questa Nazione, la quale, per essere stata la prima ad innalzare i trofei della conquista in un nuovo Emisfero, aveva evuta la forte unica di unire i vantaggi della più felice posizione, e del terreno più fertile nell' Europa col dominio de'paesi più ricchi dell'America; che questa Nazione, che avrebbe potuto essere la più felice, e la più ricca del Globo, che avrebbe potuto dar la legge alla Terra, e che avrebbe potuto trovare dentro di se i materiali propri per gittare i sondamenti eterni della sua grandezza; noi troveremo, io dico, che la Spigna deve non folo all' espulsione degl'industriosi Mori seguita dall'accrescimento istantaneo, ed insopportabile delle con-

Della Legislazione. tribuzioni, e de'dazi; ma deve forse più d'ogni altro ad un falso principio d'economia, ed agli errori, che questo principio erroneo ha cagionato nella sua legislazione, la perdita di tutti questi vantaggi, e lo stato deplorabile della sua agricoltura, e della sua industria, della sua popolazione, e del suo commercio, dal quale gli ssorzi gloriosi della presente amministrazione non hanno potuto ancora fottrarla. I suoi Legislatori poco illuminati, e poco cesmopoliti, non avendo conosciuto, che la prosperità della Spagna era dipendente dal-, la prosperità delle altre Nazioni Europee; non avendo preveduto, che senza sar crescere le ricchezze de'suoi vicini, essa non poteva conservar le proprie; che senza diffondere nel resto dell'Europa una porzione de'suoi metalli, essa non poteva conservarne l'altra; che aumentandosi di continuo la somma del suo numerario, senza che quello delle altre Nazioni Europee crescesse in . proporzione, la sua agricoltura, e la sua industria oppresse dall' esorbitanza de' prezzi de' loro prodotti, non potendo reggere alla concorrenza dell'agricoltura, e dell'industria straniera, sarebbeero fuggite dallo Stato, e per conseguenza avrebbero seco loro trasportati tutti que'tesori, de'quali, come si è detto, andava sagrificata una porzione per la conservazione dell'altra; non avendo, in una parola, conosciuto, che l'oro, e l'argento era un dono dell'America, che la Spagna non poteva riteder tutto per se, ma che doveva contentursi di ritenerne quella sola quautità, che bastava per fare, che la bilancia delle ricchezze

Ì

ſo.

lo:

) D.C.

αé

ca

ai.

no

elli illa

'n

d٥

ΓĐ

lta-

if.

relative pendesse dal canto suo, e lasciare il resto per i suoi vicini; non avendo i suoi legislatori conosciuta questa importantissima verità, hanno colle loro leggi dirette tutte ad impedire, che i metalli uscissero dallo Stato, rovinata l'agricoltura, la popolazione, l'industria, il commercio di questo paese, il quale per la sua soverchia sete dell'oro, e dell'argento è divenuto un corpo idropico, che non può più ritener le acque, delle quali non ha saputo bere con moderazione (1).

Passando dalla Spagna alla Francia, noi troveremo anche nella legislazione la causa della decadenza di questa Nazione, che dopo essere stata dominante nell'Europa come la Spagna, è divenuta come quella vittima degli errori delle sue Leggi, e della stranezza de'snoi Legislatori. Un solo Editto dettato dalla superstizione, è dal fanatismo d'un Principe vecchio negli ultimi anni della sun vita, che sogliono per lo più essere questi dell' imbecillità, ed un solo errore d'un suo Ministro, che cambiò tutto il sistema della sua legiziazione economica, han satto più male alla Francia, che non le han satto di bene i suoi quarant'anni di vittoria, i suoi guerrieri celebri, le sue Accademie, i suoi grandi uomini così nelle lettere, come nelle arti, e la sua dispotica insluenza nell' Europa.

⁽¹⁾ Nel decorso di quest' opera si sviluppera meglio questa verità, riguardo alla Spagna, come si svilupperanno anche meglio quelle, che sono per accennare riguatto alla Francia.

Û

dn

ell

i).

ive

ſu

U

172

del

Il primo esiliando dalla patria una porzione de'suoi cittadini, che l'errore aveva traviati, non folo diede un colpo fatale alla sua popolazione. ma privò nel tempo istesso lo Stato de tesori delle arti, che quell'infelici esuli offerirono alle altre Nazioni, le quali videro il loro interesse nell' accoglierli; ed il secondo preserendo i prodotti dell'arte a quelli della natura, fidando più nelle mani de'suoi cittadini, che nella fertilità del suolo del suo paese, tolse dalla terra gli agricoltori per farne gl'inventori delle mode, e i manifatturieri delle stoffe; diede alla Francia una prosperità lusinghiera, e precaria, che i progressi dell'industria Europea han fatto sparire, ed insegnò con questo alle altre nazioni l'arte d'impoverirla, arricchendo loro stesse. Ed in satti la prima a profittare di questi lumi su l'Inghilterra, e la Francia dovette cederle il primato. Ma quest' istessa Nazione dopo aver per tanto tempo dominato in tutt'i mari, in tutt'i porti, in tutte le spiaggie, dopo aver umiliati tutt'i padiglioni dell' Europa, dopo avere iuflaito sul commercio de'due Emisseri, è oggi all'orlo della sua rovina, per non aver avuto un buon Legislatore, che le abbia fatto conoscere, che una madre, che ha pochi figli, non deve somministrarne agli altri; che la Gran Brettagna con dieci milioni d'abitanti non era in istato di popolare tante colonie; che la sua popolazione non era suscettibile di tanti sagrificj; che in vece d'eccitare i suoi cittadini ad abbandonare la loro patria, le leggi dovevano mettere un'argine alle loro frequenti emigrazioni; che doveva con62

tentarsi di quelli stabilimenti, che erano assolutamente necessari pel suo commercio; e finalmente, che mossa dalla mania universale di dominare nel nuovo Mondo, doveva almeno ricordarsi, che un uomo, che abbandona la sua patria per servirla al di là de'mari, non lascia d'essercittadino; che l'oppressione è altrettanto più ingiusta, quando viene dalle mani di un popolo libero; che la moderazione è l'unico garante delle possessioni segre-gate; che obbligare le colonie ad un commercio esclusivo colla capitale era una ingiustizia, che doveva di continuo inasprirle; che privarle del drit-to di esser sempre giudicate da propri Giurati, era l'istesso che diminuire la loro considenza nel governo; che condannarle alle contribuzioni arbitrarie era un attentato, che si faceva alla loro libertà; che toglier loro il dritto di tassarsi da loro stesse, era privarle d'una prerogativa, che un Inglese non può mai perdere in qualunque parte della terra si ritrovi, una prerogativa, che sorse è il solo garante della libertà dell'Inghilterra, una prerogativa, che per conservarla, i suoi cittadini han tante volte versato il loro sangue, e detronizzati i loro Re. Finalmente un buon legislatore avrebbe preveduto, che queste colonie divenute ricche avrebbero un giorno lasciato d' aver bisogno della loro Madre, e che per conseguenza bisognava governare, e dirigere colla maggior moderazione un popolo, che avrebbe ben presto ritrovato il suo interesse nella indipendenza. Un altro disordine avrebbe anche prevenuto questo legislatore; se alla testa del governo Brittannico ci

DELLA LEGISLAZIONE.

fossero stati in questi ulumi tempi un Lock, o un Pen, questi due Legislatori celebri avrebbero fati to vedere alla loro patria, che l'abufo, ch' ella ha fatto, e fa tuttavia del suo credito, accrescendo di continuo la fomma de'suoi debiti nazionali, e moltiplicando all' infinito la circolazione dello carte rappresentanti un danaro, che non esiste, dovea sì per l'avvilimento del numerario, come per l'eccesso delle imposizioni accrescere a dismisura il prezzo delle opere, e de' lavori, accrescimento, che doveva recare all'Inghilterra un grandiffimo fvantaggio nella concorrenza di qualunque altra nazione, e che non doveva tardar molto a cagionare la rovina della sua industria. Queste semplici riflessioni, che una savia legislazione non avrebbe senza dubbio trascurate, ssuggite dagli occhi degl' Inglesi, possonò cagionare la rovina d'una nazione, che fin'ora è stata la più avveduta ne'suoi interessi.

ti

ne

rí

Funesta rsiessione! Le nazioni non altrimenti, che gli uomini hanno i loro momenti d' imbecillità. L'Inghilterra rimbambisce; essa moltiplica le sue contribuzioni in vece di diminuirle; essa perde la sua ir suenza nell'Europa per averla voluta troppo distendere nell'America; essa sarà ben presto priva dell' una, e dell' altra, e lo scettro dell'Europa de po esser passato dalla Spagna nella Francia, e dalla Francia nell' Inghilterra, pare, che oggi sia per sissaria nell' Inghilterra, pare, che oggi sia per sissaria tra le mani de'Moscoviti, ove le buone leggi lo chiamano. Ci resterà sorse per lungo tempo, e gli Europei dovranno sorse un giorno ricever tutti la legge da questa sobria

nazione? Il Codice di Caterina mi da più da penfare, che la sua flotta spedita nell' Arcipelago.

Per venir dunque alle regole, delle quali si è dimostrata la necessità, per evitare gli errori, de'quali si sono dimostrati i sunesti effetti, jo comincio dal distinguere la bontà assoluta delle Leggi dalla bontà relativa. Nello sviluppo di questo doppio carattere di bontà, che deve avere ogni legge, si contengono tutte le regole generali della scienza della legislazione. Io parlerò prima d'ogni altro della bontà assoluta.

C A P. IV.

Della bontà assoluta delle Leggi.

TO chiamo bentà assoluta delle leggi la loro armonia co' principi universali della morale comuni a tutte le nazioni, a tutti i governi, ed adattabili in tutti i climi. Il dritto della natura contiene i principi immutabili di ciò, che è giusto, ed equo in tutti i casi. E' facile il vedere, quanto questa sorgente sia seconda per la legislazione. Niun uomo può ignorare le sue leggi. Esse non sono i risultati ambigui delle massime de' moralisti, nè delle sterili meditazioni de' silososi. Queste sono i dettami di quel principio di ragione universale, di quel senso morale del cuore, che l'Autore della natura ha impresso in tutti gl'

individui della nostra specie come la misura vivente della giustizia, e dell' onestà; che parla a tutti gli uomini il medesimo linguaggio, e prescrive in tutti i tempi le medesime leggi; che è più antico, dice Cicerone, delle città, de' popoli, de' senati; che ha una voce più forte di quella de'Dei, e che, inseparabile della natura degli esseri, che pensano, sussiste, e sussisterà sempre, malgrado gli sforzi di tutte le passioni, che lo combattono, malgrado i tiranni, che vorrebbero annegarlo nel sangue, e malgrado gl' impostori, che avrebbero voluto annientarlo nella supersti-

Il Taita sente così bene, che Lock, che una flera uccisa da un altro, non può esser sua, che i prodotti del suolo coltivato da un altro, non gli possono appartenere senza il consenso del propietario, e che la sola disesa può dare ad un uomo il dritto fulla vita d'un altro uomo. Ecco come la Morale decide, ecco il dritto della natura, ecco la prima norma delle leggi.

Ma i legislatori hanno sempre consultata questa guida? Anche quelli, che han fatto maggior pompa di moderatezza non l'hanno essi qualche volta trascurata? Io compiango la miseria: della umanità, allorchè veggo un Platone, che pensa della maniera istessa, che penserebbe un

ignorante tiranno.

), . alit

'n **0** 0

rle

ľ

zione.

Se un servo (dice egli) nel mentre, che si difende, uccide un uomo libero, che gli si era scagliato addosso per ucciderlo, sia punito come

Digitized by Google

parricida. (1) La propria difesa diverrà dunque un delitto nella persona d'un servo? e cosa è un servo, senonchè un uomo, che ha avuta la disgrazia di cadere fra le mani d'un altr' uomo per disendere la sua libertà, la sua patria, i suoi dritti? Le antiche legislazioni, e particolarmente quella de' Romani erano scandalose riguardo a quest' oggetto. I legislatori gli negarono anche il nome di uomo. La legge Aquilia condanuava all' istessa pena l'uccisore d'un servo, che l'uccisore del cane, e del cavallo altrui (2).

Tiranni politici, sono queste le vostre leggi? Uomini infelici, ove sono i vostri dritti? la vostra specie si sarebbe sorse a questo segno degradata, se si sosse empre consultata la natura. L' istesso Licurgo, che ha satta la maraviglia dell'antichità, avrebbe egli condannato a perire que sanciulli, che avevano la disgrazia di nascere di un temperamento poco robusto, e gracile, se avesse letto nel santo libro della natura il dogma inalterabile della conservazione della specie? (3) Avrebbe egli permesso l' adulterio, allorchè si saceva per ordine del marito? (4) E'vero, che ogn'uno

(2) Digest. lib. IX. tit. II. Leg. 2. ad Leg. Aqui-

(4) Non vire natu grandieri, cui florens atate eras

⁽¹⁾ Plat. in Rep.

⁽³⁾ Debilem, & distortum amandabant in locum voraginosum propre Taygetum, quos Apothetas nuncupabant: quasi nec illi ipsi, nec Civitati, qui non esset a primordio ad bonum babitum, neque ad robur comparatus, expediret vivere. Plutarco nella Vita di Licurgo.

qu ¢

dri seco il matrimonio.

eui 01 ncir 1128

100

gri L 20

ľ ve∄ alæ

fan

rel cef

þ ŗ (f

eti

! A

tis. 4. J. 13.

Delta Legistazione. può dare quello che è suo; ma nella somma de' dritti, che possono competere ad un uomo, ce

ne sono molti, che non sono suscettibili di trasferimento, e di cessione: tale è il dritto dell' esistenza: tali sono per natura i dritti, che porta

Il Signor di Montesquieu (1) rapporta una legge di Gondebaldo Re di Borgogna, nella quale si ordinava, che se la moglie, o il figlio di colui, che aveva commesso qualche furto, non avessero rivelato il delitto, fossero ridotti in ischiavitù. Egli ne rapporta un'altra di Recessuindo, che permetteva a'figli dell' adultera di accusarla, e di mettere alla tortura i servi della casa (2). Ecco due leggi, che per conservare i costumi, distruggono la natura, dalla quale traggono origine i costumi. Il rispetto, e l'amore filiale ne sono i primi dettami. E' la natura quella, che c' ispira altrettanto orrore nello svelare i delitti de' nostri padri, che per i delitti stessi. Sono i suoi accenti, che ci eccitano il piacere di vederli nascosti. Ma la legge vuole, che si svelino; ma la natura ce lo proibifce, e ci comanda di ce-E 2

Conjux, si quem probum, et prudentem adolescentem earum baberet probaretque, jus erat eam buic jungere, et quum impleta effet egregio semine, fibi vindicare partum . Plut. ibid.

(1) Esprit de Loix lib. XXVI. cap. 4.

(2) Questa legge è nel Codice de' Visgoti lib. 111.

larli. Non sarebbe una sollia il paragonare la sorza dell'una coll'energia dell'altra? I sentimenti della natura prevalgono sempre a quelli della sorza. Le leggi non debbono distruggerli, debbono anzi somentarli. Essi non sono altro, che tanti argini contro il torrente de'delitti. La vergogna, per esempio, è un sentimento della natura siglio della verecondia, che allontana gli uomini da'delitti. Una legge, che procurasse di distruggerla sarebbe perniciosa. Tale era una legge d'Arrigo II., che condannava a morte una donzella, il parto della quale sosse morto in caso, che questa non avesse rivelata la sua gravidanza al magistrato.

A Dio non piaccia, che io voglia qui difendere il delitto enorme di quelle Medee, che violando le più facrofante leggi della natura rendono quel miseri fanciulli le vittime de' loro trasporti. Io prego solo il lettore di prestare qualche attenzione a queste rissessioni, che io sono per dettare.

Non sono forse le leggi quelle, che appongono un certo grado d'infamia a' parti clandestini? L'opinione, e il pudore fomentano questa vergogna salutare. Non è dunque una contradizione il pretendere, che una giovanetta sveli al magistrato il suo delitto? Il fine della legge di Arrigo era la conservazione del parto. Essa avrebbe potuto ottenerlo senza servirsi d'un mezzo così violento, e contrario alla natura. Bastava obbligarla d'avvisarne un probo uomo di sua conoscenza, che avesse avuto cura della conservazione del

fanciullo. A che dunque punire in una giovane l'effetto del pudore naturale? Perchè confondere la morte del fanciullo cagionata dalla deficienza di que'foccorsi, che il timore di palesare il suo fallo ha impedito alla madre di dargli, coll' infanticidio? Perchè privare lo Stato di due cittadini nell'istesso tempo, cioè del fanciullo, che muore, e della madre, che potrebbe abbondantemente supplire a questa perdita con una propagazione legittima? E'altrettanto tiraunico l'essere da una donzella l'accusa de'suoi trasporti, che di comandare ad un uomo di uccidersi colle proprie mani. Una legge di quest' indole non può terbare neppure un grado di quella bontà, che io chiamo assoluta (1).

Vİ

M

II.

Ø

E 3

(1) Questa legge d' Arrigo II. che malgrado i progressi della filosofia, conserva ancora il suo vigore nella Francia, somministed un' occasione opportuna alla Contessa Dubarry favorita dall'ultimo defunto Re di questa nazione, di mostrare forse per la prima volta alcuni tratti di beneficenza in persona d' una giovanetta. la quale era stata già condannata a morire, perche incinta da un suo amico, abbotti d' un sanciullo morto senz' aver rivelata la sua gravidanza al magistrato. Siccome sa fentenza di morte era già stata confermata dal Parlamento, e la delinquente era vicina ad essere appiccata, un Moschettiero nero chiamato M. de Mandeville, mosso da un sentimento di compassione implorò la protezione della favorita, prevedendo, che quello delitto non dovea per niun riguardo inorridirla. L' evento giustificò la sua condoma. La Contessa Dubarry commossa dal racconto dei Moschettiero scrisse la seguente lettera al

LA SCIENZA

Ma vediamo un poco, se questi principi universali della morale possono in certi casi esser modificati dalle leggi. E' un dogma della natura il

Cancelliere, la quale ci sa vedere quanto sia grande l'eloquenza, che nasce dal cuore. Io la rapporto qui sedelmente.

"Signore. Io non conosco le vostre leggi, ma sò "benissimo, che queste sono ingiuste, e barbare: esse "sono contrarie alla politica, alla ragione, ed all' uma-"nità, se sano appiccare un' inselice donzella, che si "è abortita d' un fanciullo morto, senz' aver dichiarata "la sua gravidanza. Dal memoriale, che quì vi acchiu-"do saprete, che questo è il caso della supplicante.

, Pare, che ella non sia condannata, se non per " avere ignorata la legge, o per averla violata per un , effetto del pudore il più ragionevole. Io rimetto l'esa-, me dell' affare alla vostra equità e ma quest' infelice , merita qualche indulgenza. Io vi chieggo almeno una , commutazione di pena. La vostra sensibilità vi dette-,, ra il resto. Io ho l'onore ec. Questi sentimenti di verità, quantunque proferiti da un'anima poco avvezza a dirla, è chè spesso la faceva immolere dal fuo Principe sull'altare del piacere, non lasciarono di fare la più grande impressione nell'animo del Cancelliere, il quale facendo riesaminare l'assare, sece assolvere la delinquente. Non è per altro da credere, che l'avvocato della fanciulla avesse trascurato di rilevare l'istesse verità, ma l'cloquenza della favorità era più propria a persuadere il Cancelliere, che quella dell' avvocato. Or chi potrà proibirmi, depo questo racconto, un sentimento di compassione per la sorte d'una nazione, dove un segreto ispirato dal pudore naturale è punito di morte; e dove una semplice tettera di una favorita, basta per far rivocare una sentenza confermata da un Parlamento intiero? La pena, e l'assoluzione mi rivoltano egualmente.

DELLA LEGISLAZIONE. 71
reciproco foccorso del marito, e della moglie.
Una legge degli Achei toglieva questo peso al
marito dell'adultera. Il precetto della natura non
veniva sicuramente alterato in questa legge, era
però modificato, e la modificazione era utile.

10

ij

2 !

chi

di

Il matrimonio era presso i Greci un contratto; che obbligava da' due lati. Dopo l'adulterio,
la legge non vedeva nel marito, e nella moglie,
che due cittadini. Le sue mire erano tutte politiche. Il legislatore conosceva benissimo; che il sondamento d'una nazione, sono i costumi. Una legge di Solone obbligava i sigli di nudrire i loro
padri oppressi dalla miseria; essa n'eccettuava quelli, che erano nati da una prostituta, quelli, la pudicizia de' quali era stata esposta dal padre con
un commercio insame (1); e sinalmente n'eccettuava i sigli, a'quali il padre non aveva satto
imparare alcun'arte, onde potersi alimentare (2).

Il Signor de Montesquieu ristettendo in un luogo (3) su questa legge degli Ateniesi dice, , che nel primo caso la legge considera, che es-, sendo incerto il padre, egli aveva resa precaria, la loro obbligazione naturale; che nel secondo, egli aveva denigrata quella vita, che loro avea, data; e che avea loro recato il peggior male, E.

⁽¹⁾ Samuele Petito Leggi Attiche Lib. VI. De Connubits. Tit. V. De puerorum ameribus, et productione, et scortis.

⁽²⁾ Leggasi Plutarco nella vita di Soloue.

⁽³⁾ Spirito delle Leggi Lib. XXIII.

, che si possa fare ad un figlio privandolo del , suo carattere, e finalmente nel terzo caso il , padre aveva resa a figli insopportabile una , vita, che essi trovavano tanta difficoltà a so-, stenere.

Tutte queste eccezioni non son altro, che tante utili modificazioni del precesto naturale d'

alimentare i Padri.

L'altr' oggetto della bontà affoluta delle leggi è la Rivelazione. Se questa è lo sviluppo, e la modificazione de principi universali della morale, le leggi non debbono distruggerla, nè alterarla. Questo sarebbe urtare un edificio innalzato da un Essere, che ha i primi dritti alla nostra ubbidienza. Essa deve anzi servir di guida alla legislazione. Il solo Decalogo contiene in pochi precetti quello, che appena cento codici di morale potreba bero racchiudere. I doveri dell'uomo verso Dio, verso se stesso, e verso gli altri uomini vi sono splendidamente definiti. Il culto interno, ed esterno, che vi si prescrive è tutto pieno di purezza, e di pietà. Ivi la superstizione, e l'idolatria sono egualmente proscritte. La pace privata delle famiglie, l'onestà conjugale, e la pubblica tranquillità ne sono, come le conseguenze. Chi non vede di quanto utile può essere alla legislazione un modello così perfetto? Se qualche tratto di umanità, e di beneficenza si vede risplendere a traverso degli errori della presente Legislazione dell'Europa, questo è un beneficio, che noi riconosciamo dallo stabilimento di una Religione, la quale sviluppanil

e i

ak

ı

181

,eti

. 08

Ó

La ferrea Logica, che da un supposto dritto del vincitore sulla vita del vinto, ne deduce un dritto anche più salso, quale è quello di privarlo della libertà, compensando colla schiavitù il preteso dono della vita; non è più ammessa nel moderno dritto delle genti, come non sono ammesse nel moderno dritto Civile le vendite della propria libertà o della libertà de'figli. Finita la guerra, le catene de'prigionieri si sciolgono, ed il vincitore restituisce al vinto la sua libertà, la sua par

eria, i suoi beni (1). Il guerriero non teme più la schiavitù, e molto meno la teme il cittadino.

Un figlio infelice non è esposto, come lo era in Roma, al pericolo d'esser venduto dal padre per non avere come alimentarlo. (2). Le leggi hanno inalzati gli asili, ove l'indigenza và a riporre i frutti de'suoi piaceri (3).

La vendita della propria libertà non è mai valida presso di noi, come lo era in alcuni casi presso i Romani (4). Il cittadino non ha nè il

(1) Se questa generosità non si usa coi pirati delle coste dell' Africa, questo deriva, perchè con costoro lo

stato di guerra è perpetuo.

(2) Le leggi delle XII. Tavole dando a Padri un dritto illimitato su i figli, davano loro anche quello di vendergli. Leggasi Gosofred. in fragm. ad LD. 12. tab. lib. 1. tab. 4. Queste vendite surono quindi condannate con leggi correttorie delle antiche tavole. Leggasi la legge abdicatio C. da Patr. potest. Ma finalmente dopo qualche tempo si stabilì, che l'eccezione della necessità rendesse legittime queste vendite. Leggasi la legge 2. C. de Patrib. qui filios Oc.

(3) In Atene si commetteva un' altra barbarie. Vi era un tribunale espresso per esaminare la nascita do' cittadini. Se alcuno si trovava non essere legittimo cioè non esser nato da legittimo conjugio, era privato della libertà, e venduto come servo. Leggasi Puttero Arabaelogia Graca Lib. 11 cap. IX.

(4) La vendita della propria libertà era valida preffo i Romani, allorche un uomo libero mascherando la
sua condizione si faceva vendere da un mentito Padrone:
venum se dart passus est. Leggas la legge liberis 3.
S. Si quis miner ff. de liberal. caus.

DELLA LEGISLAZIONE. 75 dritto, nè il bisogno di privarsi della sua unica prerogativa. Le leggi stesse, che gli proibiscono questo contratto oltraggioso, gli ossrono la sussistenza, e la libertà.

Finalmente il debitore insolvibile condamnato dalle leggi delle XII. Tavole, o a divenire schiavo del suo creditore, o ad essere sbranato nel casso della pluralità de creditori (1), non deve sar

(1) La barbarle di rendere il debitore insolvibile fchiavo del creditore non è ispirata dalle sole leggi delle XII. Tavole. Questa inumana istituzione ha avuto vigore prello la maggior parte de' popoli dell' antichità. Gli Ateniesi per quel che ce'ne dice Plutarco nella vite di Solone, l'avevano adottata, e i Germani per quel, che ce ne dice Tacito (de morib. German.) l'adottarono anch' essi malgrado il loro trasporto per la libertà. Ma non si ritrova, che nelle sole leggi delle XII. Tavole legittimato l'atto più atroce, che l'umana ferecia abbia potuto inventare. Se vi sono più creditori, dicene esse, che questi taglino in pezzi il debitore. Se essi tagliano più, o meno, che questo si faccia senza frode. Se loro piace lo vendano al di la del Tevere. At si plures erunt rei (queste sono l' espresse parole della legge) tertiis nundinis partes secanto. Si plus minusve secuerint fine fraude esto. Si volent ultra Tiberim peregre venumdanto :

Il tempo nascondendoci tanti bei regolamenti, che si trovavano in queste leggi, ci ha funestamente conservato questo frammento, ch' è uno de monumenti più vergognosi della ferocia degli uomini, e della stranezza de loro legislatori. Io non ignoro, che il celebre Binchersoek ed altri moderni Giureconsulti han dato na senso diverso dalla lettera a questo frammento. Ma io movo, che Quintiliano (instit. Orat. lib. 13. cap. 6.)

76 LA SCIENZA

attro, che dichiarare la cessione de suoi beni cora una cerimonia più impropria e sconvenevole, che dolorosa per ottenere presso di noi la sua liberta, e la sua pace (1). Ecco come il dritto delle genti, e il dritto civile è stato ingentilito, e migliorato dalla Religione. Piacesse al Cielo, che i nossiri legislatori avessero sempre adattate le loro leggi a suoi principi. La superstizione non avrebbe sporcati di sangue i nostri codici, e la schiavirù proscritta dell'Europa non sarebbe andata a stabilirsi in America sotto la protezione di quelle leggi stesse, che l'avevano da noi esiliata. Le barbare sponde del Senegal non sarebbero il mercato, ove gli Europei vanno a comprare a vil prezzo i dritti inviolabili della umanità, e della ragio-

e molti altri scrittori antichi han preso il testo di questa legge nel suo senso naturale. Io veggo in Aulo Gellio (Notti attlebe lib. 20. cap. 1.) un Fitosofo, che la condanna, ed un Giuseconsulto, che l'approva, e nè l'uno, ne l'altro vi suppongono la menoura altegoria. Io veggo sinalmente Tertulliano, che vi si scaglia contro, mostrando l'impersezione delle Romane leggi (Tertull. Apologet. cap. 4.); in ragion di prossimità, l'opimione degli antichi deve prevalere.

(1) La cerimonia, cona quale il debitore infolvibile dichiara la cessione de' suoi bent presso di noi è più
atta a maovere il riso, che la compassione. Si conduce
il debitore vicino ad una colonna a quest' ossicio destinata, egli l'abbraccia, nel mentre, che un araldo grida
Cesto bonis, ed un altro gli alza le vesti, e palesa agli
spettatori le sue natiche. Fialta questa cerimonia il de-

Ditore & messo in libertà.

DELEA LEGISLAZIONE. 77
ne. L'avarizia ardita, ed infaziabile, non anderebbe a traverso de'naufragi, a comprar tra l'arrene, e le tigri dell'Affrica le umane vittime della sua cupidigia, e gli Europei non avrebbero il rossore di vedere i loro navigli spesso carichi di Catoni, che sanno preserire l'indipendenza alla vita, la morte alla schiavitù.

Ma chi lo crederebbe? nel mentre che il Cristianesimo sa sentire nell'Europa i suoi benesici instassi, nel mentre, che le nostre leggi si dichiarano in savore della libertà dell' nomo, nel mentre, che l'umanità reclama da per tutto i suoi dritti, l'America Europea è coperta di schiavi; la legislazione non solo si tace su quest'abuso, ma ne protegge il commercio insame; e in tutto l'immenso spazio di questo vasto continente, non si ritrova, che una sola piccola regione di Eroi, che ha voluto sottraersi a'rimorsi di questa ingiustizia, ed allo scandolo della posterità. La sola Pensilvania non ha più schiavi.

par.

ræ

I progretti de' lumi, e della filosofia uniti alle virtù de' troni, ci fauno sperare, che il suo esempio sarà imitato dal resto delle nazioni. I nossiri codici saranno allora più analoghi a' principi della natura, e della rivelazione, e il loro trionso su gli antichi sarà allora più deciso.

Io scorro rapidamente sopra questi oggetti, perchè temo sempre di urtare nell'errore di coloro, che si distendono inutilmente nel dimostrare alcune verità, nelle quali tutti gli uomini convengono. Preserirei volentieri il partito di tacerle, se

78 LA SCIENZA

la natura del lavoro, che ho intrapreso, e le

leggi del metodo, non me lo proibissero.

Dopo aver dunque date alcune idee generali della bontà assoluta delle leggi, io passo alla bentà relativa:

C A P. V.

Della bontà relativa delle Leggi.

A diversità de'caratteri, del genio, e dell'indole degli uomini, e la loro incestanza si comunica a'corpi politici, non altrimenti, che i disetti delle parti si comunicano al tutto. Le nazioni non si rassomigliano alle nazioni, i governi non si rassomigliano a'governi. Pare, che la natura avida di mostrare la sua grandezza nella varietà delle sue produzioni sissiche, voglia egualmente sar risplendere i suoi prodigi nella diversità de'corpi morali.

Ogni Governo ha le sue molle particolari, che lo fanno agire; ma quelle, che lo fanno agire in un tempo, lo lasciano nella inazione in un altro. I costumi d'un secolo non sono mai quelli del secolo, che lo precede, nè di quello che lo siegue. Gl' interessi delle nazioni si mutano come le generazioni, e pochi anni di tempo, o un meridiano di distanza bastano per render pernicioso

in un tempo, o in un luogo quello, che era utile in un altro tempo, o in un altro luogo.

Le leggi dunque debbono, o nò seguire questa incostanza, e questa prodigiosa varierà de corpi politici? Un satto solo basta per risolvere

questa interessantissima questione.

ŀ

es

Un legislatore odia le ricchezze; bandisce dalla sua repubblica l'oro, e l'argento; proibisce il commercio; procura di stabilire un' eguaglianza di condizioni, e per conservarla regola le doti, e dirige le successioni; distrugge ogni proprietà; vuole, che le terre siano della repubblica, e che questa ne distribuisca una porzione a ciaschedun padre di famiglia, per goderne in qualità di usu-fruttuario; condanna il lusso, introduce una specie di gloria, e di onore nella frugalità; avvilisce le manifatture; vuole, che la terra si coltivi da' fervi, e che un cittadino libero non abbia altra occupazione, che quella, che riguarda la robustezza del corpo, e l'arte della guerra.

Egli immerge i suoi cittadini in un ozio guerriero, e per prevenirne le suneste conseguenze, regola tutte le loro azioni. I loro cibi, il loro pranzo, sino gli oggetti, su i quali debbono cadere i loro discorsi ne'pubblici portici, sono determinati dalla legge. Il ballo, la corsa, la lotta, e tutto ciò, che può fortificare il corpo, e disporlo alle fatiche della guerra, diviene l'oggetto de'pubblici spettacoli, e il gran decoro del cittadino. Egli previene la dissolutezza de' due sessi col soccosso di un rimedio, che pare, che do-

vrebbe fomentarla. Egli vuole, che le donzelle vadino sempre col volto scaperro, e che del tutto nude combattano co giovanetti negli esercizi pubblici, persuaso, che il rimedio più sicuso contro le impressioni della natura è di avvezzare i sensi al suo spettacolo.

L'evento giustifica tutto il sistema della sua legislazione, e la sua repubblica diviene l'ammirazione dell'universo, e conserva la sua felicità.

e la sua forza per sei secoli.

Un legislatore di un'altra repubblica separata dalla prima da uno spazio di peche leghe pensa tutto all'opposto. Le sue leggi proteggono il commercio, animano le arti, incoraggiscono l' agricoltura, promuovono il travaglio, e richiamano da ogni parte le ricchezze. Conscio della sterilità del suolo della sua repubblica questo legislatore chiama in soccorso l'industria.

Egli vuole, che ciascheduno de'suoi cittadini eserciti un mestiere; dispensa il figlio dall'obbligo di alimentare un padre, che non gli ha insegnata alcun'arte, onde poter vivere; e dà ad un congresso de'più rispettabili cittadini la cura d' invigilare su i mezzi, da' quali ciaschedun individuo

della repubblica raccoglie la sua sussistenza.

Egli vuole, che tutti sieno occupati, ma non vuole, che si prescriva ad alcuno il mestiere, la scelta del quale deve dipendere interamente dal suo arbitrio, e dà la cittadinanza agli artieri esteri, che si vengono a stabilire colla loro famiglia nella città per esercitarvi la loro arte; la libertà,

Della Legislazione. 31
il bisogno, la legge, tutto savorisce le arti in
questa repubblica. L'ozio è punito come un delitto; le donne istesse debbono esser laboriose, e
sed il legislatore crede di poter respinger la corruttela de'costumi, e di poter sostenere l'onesta
de' due sessi in mezzo alle ricchezze, che egli
cerca di richiamare, e del lusso, che deve esserne l'essetto, col solo appoggio della fatica. La
sua repubblica diviene col soccorso di queste leggi felice, ricca, e potente, e se non può conservar le sue leggi per sei tecoli come la prima,
ha in compenso la gloria singolare di sopravvivere alla sua libertà.

Quale di queste due legislazioni è la migliore? A questa domanda io rispondo, che Sparta non poteva avere una miglior legislazione di quella di Licurgo; e Atere di quella di Solone. L'effetto di queste due legislazioni su l'issesso. L'effetto di queste due legislazioni su l'issesso. L'una, e l'altra erano opportune allo stato delle due repubbliche, alle quali surono date, e questa opportunità, questo rapporto tra le leggi, e lo stato della nazione che le riceve, è quello, che io chiamo bontà relativa.

ni

0

1

C A P. VI.

Della decadenza de' Codici.

S E la miglior legislazione è quella, che è la più adattata allo stato della nazione, alla quale si emana; se in questo stretto rapporto consiste tutta la bontà relativa delle leggi; se due legislazioni opposte tra loro possono essere entrambe utili a due nazioni diverse; se lo stato d'una istessa nazione può mutarsi, cambiandosi le circostanze, che lo compongono; se una nazione può passare dalla miseria alle ricchezze, e dalle ricchezze alla miseria; se una provincia perduta, o una provincia acquistata possono far cambiare di aspetto gl'interessi di un popolo, e se ogni piccola alterazione nella costituzione del governo può produrne una nel carattere della nazione: chi potrà dubitare, che la miglior legislazione di questo mondo può divenire la peggiore, e che la più utile per un popolo in un tempo, potrà divenire la più perniciosa per l'istesso popolo in un altro tempo? L'istoria di Roma, e delle sue leggi ce ne offre una prova.

Roma nata per perire nell'aurora istessa de' suoi primi giorni; Roma egualmente incapace di sossirire le catene del dispotismo, che di godere

DEVLA LEGISLAZIONE. 83
de'vantaggi di una libertà tranquilla (1); Roma,
che appena discacciati i Tarquinj, si dette in
preda alle civili discordie; che l'opposizione eterna de'due partiti irreconciliabili della nobiltà,
e del popolo esponeva di continuo a tutti i pericoli dell'anarchia; Roma doveva necessariamente combattere per non perire; doveva cercar la
guerra al di suori per conservar la pace dentro
le sue mura.

I suoi savi legislatori conobbero questa verità, e su questo piano innalzarono tutto il sistema della loro legislazione.

e

20

11

10

etto lee-

FC.

(ľ

7о

iù

pi ..

ui

eg

de

La conquista su il grande oggetto delle loro leggi, e la loro legislazione era l'unica, che poteva in quel tempo convenire a'Romani. Essi cercarono d'interessare tutti i cittadini, tutti gli ordini della repubblica nella guerra. A' soldati era distribuito il bottino; a'cittadini, che restavano in città, si dava una porzione di frumento a conto de'tributi, che si pagavano dalle nazioni soggiogate. La gran molla de' premi, e degli onori fu anche compressa. Le corone, quest' ornamento della Divinità, del Sacerdozio, e dell'Impero, furono in Roma destinate al valore, alla vittoria; alla conquista. Si sa, che essi n'ebbero diverse, e si sa anche, che la meno pregevole era quella di lauro, che si dava a coloro, che avevano trattata, o confermata la pace cogl'inimici (2). Lo F 2

⁽¹⁾ Nec totam libertatem, nec totam fervitutem pati possunt. Tacito.

⁽²⁾ La cerona trionfale era anche di laure, ma

spirito della legislazione si osserva ammirabilmente nella destinazione di questo premio. Il procurare la pace alla patria, era l'azione meno premiata dalla legge, perchè la meno desiderata.

Bisognava quindi interessare i Consoli nella guerra. Si stabilì dunque, che essi non potessero ottenere gli onori del trionso, se nen dopo una

conquista, o una vittoria.

Finalmente il Sacerdozio istesso, il Sacerdozio così avido in Roma, come in tutt' i paesi, ove il fanatismo ha preso il luogo della religione trovava anche il suo inreresse nella guerra. Siccome i Dei delle nazioni soggiogate erano adorati nel Campidoglio; siccome i Romani credevano di compensare gli oltraggi fatti alle nazioni coll' introdurre un nuovo culto agli Dei, che le proteggevano; il Sacerdozio vedeva moltiplicarsi insieme colle conquiste i Dei, i Tempj, e le offerte, tre sorgenti secondissime delle sue ricchezze.

Coloro dunque, che ubbidivano, coloro che comandavano, quelli, che maneggiavano la spada, e quelli, che incensavano i Numi, tuti vedevano nella guerra il fondamento delle loro speranze. Questa combinazione sublime, questa prodigiosa

questa non si dava, che al Generale, che avea data quasiche battaglia, o conquistata qualche provincia. Questa
era la più onorevole, e forse per maggiormente distinguerla dalla corona di lauro, che si dava a chi aveva
trattata la pace cogl' inimici, che era la meno desiderata,
il Console Claudio Pulcherio nell' anno 560, di Roma
introdusse l' uso d' indorare il cerchio della corona,

unità negl'interessi di tutt'i cittadini doveva senza dubbio tener sempre aperta la guerra al di fuori, e sempre tranquillo il popolo nell'interno, perchè fempre occupato, e distratto dalla conquista; ma doveva anche mettere un giorno i Romani nello stato di non aver più nemici da combattere. Essi in fatti vi pervennero, ed allora la loro legislazione, che era stata fino a quel momento la più opportuna per garantire la loro domestica pace. e la loro libertà fotto gli auspici della guerra priva di questo istrumento divenne incompatibile col nuovo stato della repubblica, la quale immersa di nuovo nelle civili discordie, che le sue leggi non potevano più evitare, perdè la sua liberta in mezzo a'bollori dell'anarchia.

I migliori codici possono dunque avere le loro vicende (1). Quelle istesse leggi, che hanno prodotta la grandezza, e l'opulenza d'un popolo possono essere inefficaci a conservarlo in questo stato. Noi abbiam osservato questo senomeno nella legislazione di Roma. Noi potremm' offervarlo anche nella legislazione di alcune nazioni moderne, come lo faremo nel decorso di questa opera. Bisogna solcanto distinguere, che qualche volta il difetto è nelle parti, qualche volta è nel tut-20. Qualche volta dunque basta riparare l'antica

ch

الما

٧ž

ıı. ſ

ţ1

⁽¹⁾ Niuno più di Lock ha conosciuta questa verità. Egli n'era così persuaso, che destinato ad essere il legielatore della Carolina, volle, che dopo cento anni si fufse cambiata la sua legislazione. Così pensano i legislateri Filosofi.

legislazione, qualche volta bisogna mutarla interamente. La prima di queste intraprese non è molto difficile. Ma quanti ostacoli s' incontrano nella seconda?

C A P. VII.

Degli Ostacoli, che s'incontrano nel cambiamento della Legislazione d'un Popolo, e de' mezzi per superarli.

S E la legislazione opera allorchè persuade; se i voti del pubblico non sono indifferenti per le leggi; se il loro vigore è inseparabile da quel convincimento degli spiriti, che cagiona un' obbedienza libera, piacevole, e generale; se tutte le novità non basta, che nascano dal bisogno, ma debbono essere ispirate da una specie di grido pubblico, o almeno accordarsi col voto generale; se agire senza consultare la volontà de'popoli, e senza raccogliere per così dire la pluralità de' suffragj nell'opinione pubblica, è un errore, che aliena i cuori, e gli spiriti, che fa tutto discreditare, anche il buono, e l'onesto; se finalmente questo è difficile ad ottenersi nel caso nostro più che in ogn'altro, supposti i sospetti dell'ignoranza, supposti i clamori degl'interessi privati, che si debbono urtare, sempre più strepitosi, e più seducenti delle grida dell'interesse pubblico; supDELLA LEGISLAZIONE.

poste le congiure dell'invidia; supposta finalmente la cieca venerazione del volgo in savore di tutto quello, che è antico, e il suo irritante disprezzo per tutto quello, che è nuovo, anche pel bene istesso, che si sa sotto i suoi occhi; supposto tutto questo, io dico, non saranno piccoli gli ostacoli, che la politica ci offre a superare, allorche si tratta di abolire l'antica legislazione d'un popolo per sostituirgliene un'altra più adattata allo stato presente della nazione, che deve riceverla.

Queste interessantissime rissessioni comprovate dalla ragione, e dall'esperienze m'inducano a proporre qui alcuni rimedi atti a dissipare, o almeno a diminuire la resistenza di questi ostacoli.

Il primo passo, che si deve dare, è di sare in maniera, che il pubblico desideri questa risorma. Per ottener questo sine bisogna, che gli animi si preparino. Quest' apparecchio, non si può sare in un istante. Fa duopo sar sentire a'cittadini l'inessicacia delle antiche leggi. Questo può ottenersi attribuendo alla legislazione tutte le cause de' disordini, e questo è uno de' casi, ne' quali il governo deve ricorrere al genio. Allora la penna degli Scrittori diretta dall' amministrazione aprirà la strada alla nuova legislazione. Essa istruirà il pubblico negli errori delle antiche leggi, e ne' mali, che ne derivano. Essa farà vedere a' cittadini la necessità, che ci è di abolirle. Allora sinalmente la voce dell' istruzione unita alle mire del governo, dissiperanno uno de'maggiori ostacoli, qual'è il cieco trasporto della moltitudine per

l'antica legislazione. Nello stato presente delle cose, questo preparamento è di già satto.

Le migliori penne si sono impegnate a scuotere l'ignoranza pubblica su questo articolo. Lo stato informe della legislazione della maggior parte delle nazioni Europee è stato dipinto co'colori più vivi. Composta dalle leggi di un popolo prima libero, e poi schiavo, compilate da un Giureconsulto perverso sotto un Imperatore imbecille, accoppiate ad un immenso numero di leggi particolari, che si contraddicono, di decifioni del foro, che le eludono, di ufi, e di consuetudini grossolane fondate su i capricci dell' ignoranza, e della stupidezza nella notte dell'anarchia feudale, ed incompatibili coi cambiamenti sopraggiunti in tutti i generi; composta io dico, la nottra legislazione da tante parti eterogenee. non doveva costar molta fatica il discreditarla. Essa in fatti è così decaduta dalla opinione pubblica, che se se n'eccettua il Sacerdozio destinato a custodire, e consultare questi misteriosi libri della Sibilla, non ci è citta lino, che non desideri la riforma de' nostri codici.

Dato questo primo passo bisogna farne un altro; non basta persuadere il pubblico control'antica legislazione, bisogna prevenirlo in favore della nuova. Gli argomenti per ottenere questa necessaria prevenzione debbono essere sersibili. Esta debbono nascere dalla opinione istessa. Sirebbe per esempio un errore il fir credere a' cittadini, che questo gran lavoro sia considato ad un solo. Le continue radunanze degli uomini, che sono in

maggiore stima presso la moltitudine, mettendo un argine contro il torrente dell'invidia, somentano nel tempo stesso la considenza, il rispetto, e l'amore per le nuove leggi. Presso tutte le nazioni, in tutti i governi, in tutte l'età, questi mezzi non si sono trascurati.

In Atene una nuova legge non si potea proporre al popolo, se il Senato non l'approvava. Preceduta quest'approvazione, essa si leggeva all'assemblea del popolo, e se ne affiggeva una copia a' piedi delle statue de' dieci Eroi, assinchè tutti avessero potuto leggerla, ed esaminarla. Durante questo tempo ogni privato cittadino avea il dritto di esporre al Senato le sue rissessioni sulla nuova legge. In un'altra assemblea essa era di nuovo letta al popolo, il quale trovandola plausibile eleggeva col consiglio de' Pritani, che presedevano in quel giorno, i Nomoteti, o sia i legislatori, che dovevano sovranamente decidere, se la nuova legge doveva aver vigore (1). Questi Nomoteti dovevano esser scelti tra quei giudici, che avevano dato il giuramento Etiassico, ne' quali (come si sa) il popolo aveva la massima considenza (2). Il Se-

(1) Leggas il trattato di Petito sulle Leggi Attiche de Legibus Lib 1. sir. 1. Legum recensio, (2) Leggas Polluce lib VIII, cap X. Stefano Bi-

⁽²⁾ Leggasi Polluce lib VIII. cap X. Stefano Bizantino nella voce nhimia, e leggasi ciò, che Samuele Petito istesso di dice del giuramento, che si dova da Giudici in Atene, e particolarmente di ciò che si comprendeva nel giuramento Ellastico. Si chiamava con questo nome, perche coloro, che so davano, allorche dove-

nato, il popolo, i più savj Giurisperiti dovevano dunque aver parte in una nuova legge in Atene. Lo stabilimento degli Ateniesi è stato imitato da Veneziani. Prima di proporsi una nuova legge alla grande assemblea degli Ottimati deve esserapprovata da Savj, quantunque la sola approvazione de primi bastasse a dar vigore ad una legge in una repubblica Aristocratica. Ma questi Savj sono in Venezia quello, che erano i Nomoteti in Atene, le persone, le quali godono la maggior opinione del volgo, che non saprebbe dubitare di ciò, che è stato da essi approvato (1).

Se si ristette sulla storia politica delle nazioni si vedrà, che i legislatori più savi han satto sempre uso di certe sollennità misteriose per procacciarsi l'opinione del volgo. Omero ci dice, che Minos andava in ogni nove anui nell' antro di Giove, dove saceva credere, che questa divinità gl'ispirava quelle leggi, che egli quindi emanava a'Cretesi (2). Zamolxi in Tracia (3), e Zeleuco

vano esercitare gli Offici del loro ministero, dovevano riunirsi in un luogo a cielo scoperto esposto al Sole.

(1) Il Wittena-gemot degli Anglosissioni, era il configlio de' Savi di Venezia. Questo era una specie di Senato, deve si esaminavano le leggi che si dovevano proporre alla grande assemblea della Nazione.

(2) Ecco perche Omero le chiama Evrenços dios proprios de con la constanta de const

wit . Plat. in Min.

(3) Erodoto lib. 4. 11. 94., 4 95.

DELLA LEGISLAZIONE. 91 in Locri (1), vollero egualmente appoggiare ne

Cieli le loro leggi.

Licurgo concebbe della maniera istessa la necessità, che ci era di servirsi della ignoranza, e della superstizione del volgo per guadagnarne l' opinione: egli attribuì le sue leggi ad Apollo (2). Sono finalmente celebri nella Storia di Roma i nomi del Dio Conso, e della Ninsa Egeria, che Romolo, e Numa Pompilio sacevano credere come gl'ispiratori delle loro leggi.

Ci è differenza tra una nazione, che nasce, ed una nazione adulta. Romolo, e Numa seppero trovar la moneta, onde comprar l'opinione dal popolo nascente, e i loro successori seppero mutarla, allorchè si doveva comprare da un popolo adulto. Ed in fatti, ne' tempi più illuminati, su stabilito tra i Romani, che i Consoli, i Tribuni del popolo, e tutti i Magistrati superiori non potessero ne'Comizi proporre alcuna legge senz'aver prima consigliati i più savi Gireconsulti del tempo (3). Questa forse su una delle cause del risspetto, che i Romani ebbero per le loro leggi. Io non ho satto dunque altro, che imitare la condotta di questi savi legislatori, allorchè ho satto vedere, quanto interessi il sar credere al volgo, che le persone, che sono in grande opinione pres-

(2) Plut. nella vita di Licurgo.

⁽¹⁾ Eliano Var. Hiftor. Lib. 2. c. 37. e lib. 13.

⁽³⁾ Gravina de Origine Juris Civilis lib. I. cop.

so la moltitudine, sieno anche intrigate nella nuova legislazione. In un trono del Settentrione, presso una nazione, che oggi sa la maggior comparsa sul teatro dell'universo, questi lumi non giungeranno nuovi. La Caterina nella intrapresa del nuovo codice, intrapresa anche più augusta di quella di dar la legge ad un vicino, che ignorava, che i tesori, e gli schiavi sono un argine troppo debole contro il genio, ed il valore, nell'intrapresa di questo codice, io dico, Caterina ha chiamati da tutte le parti dello Stato gli uomini più degui di questo lavoro. Essa ha fatto anche di più, ha lasciato a' suoi sudditi la scelta de'loro legislatori (1).

Miei figli, ha essa detto a' Deputati di tutte le città del suo vasto Impero; miei figli discutete con me gl' interessi della nazione; facciamo, che la mano della libertà sia destinata a pesare la sorte di un popolo intero nella bilancia della giustizia; facciamo che tutti i membri dello Stato abbiano in certa maniera parte al benesicio, che loro si prepara; formiamo dunque insieme un corpo di leggi, che stabilisca solidamente la felicità pubblica, e che sissi per sempre la sorte de' vo-

firi concittadini.

Con questi selici auspiej, con questi esordi i più propri per imporre, e per guadagnare la moltitudine, potranno sorse le sue leggi non esser

⁽¹⁾ Ciascheduna Città ha mandato i suoi Deputati.

• questi Deputati debbono aver parte al nuovo codice:

Della Legislazione. 93 unite all'acclamazione, ed a' voti del pubblico? Ci farà forse un cittadino, che dubiterà dell'utilità del nuovo codice, e che esiterà un momento nel preserire le nuove leggi alle antiche?

Sì, voi corrisponderete alla loro espettazione, Legislatrice Augusta delle Russie, voi sarete la selicità dell'antica patria degli Sciti, e preparerete col vostro esempio quella della Europa intera.

Finalmente l'ultimo mezzo, e forse il più efficace per conquistare l'opinione del volgo, è il mettere nel maggiore aspetto quelle leggi, che prevengono i disordini più conosciuti, e più de-

plorati dalla moltitudine.

Conobbe questa verità un Principe Filosofo che in questi ultimi tempi ha reso egualmente glorioso il suo nome nelle Reggie de' Principi, che ne'gabinetti de'pacifici Filosofi. (1). Atle altre savie istituzioni, che egli racchiuse nel nuovo codice, vi aggiunse anche quelle che impedivano la lunghezza delle liti, male che opprime la maggior parte delle nazioni d'Europa, e che tutti i popoli deplorano. Un processo passando per tre istanze non può durare più di due anni negli stati di questo Principe. Questo solo stabilimento basterebbe presso noi altri per prevenire gli animi del volgo in savore della nuova legislazione, come è avvenuto in Prussa. Il popolo vedendosi allora privo di un peso, che di mal'animo sopportava,

⁽¹⁾ Federigo Re di Pruffia.

LA SCIENZA

non potrà non benedire la mano, che glielo ha tolto. Egli amerà la nuova legislazione, e la

preferirà all'antica.

Queste sono le precauzioni, che la politica c'ispira per prevenire i disordini, che il cambiamento della legislazione potrebbe produrre in uno Stato. Vediamo ora se ci è mai un mezzo da ritardare la decadenza istessa de'codici.

C A P. VIII.

Della necessità d'un Censore delle Leggi, e de' doveri di questa nuova Magistratura.

L'A decadenza de' codici è una rivoluzione politica, ma una rivoluzione, che si sa lentatamente, che cammina con passi quasi insensibili, e che ha bisogno di secoli per giungere al suo termine. Non è dunque istantanea, nè può esserla, che in un solo caso: quando una nazione passasse in un istante da una forma di governo ad un'altra; or questo è difficise ad avvenire, quando non s'incontrino nell'istesso tempo, e nell'istessa nazione un Tarquinio, una Lucrezia, un Bruto, e un popolo intero amante della libertà, e mal contento del governo. Toltone dunque questo caso, la legislazione non potrà decadere, che lentamente. Essa potrà dunque essere riparata. Quest'oggetto così interessante, quest'oggetto così interessante.

rato da'governi m' induce quì a dimostrare la necessità, che vi sarebbe d'un Censore delle leggi. Questa Magistratura composta da più savj, e più illuminati cittadini dello Stato, potrebbe avere la maggiore influenza su la perpetuità dell'ordine legale. Comincia una legge ad essere in contradizione coi costumi, col genio, colla religione, colla opulenza ec. della nazione? il Censore destinato alla perpetuità, ed alla conservazione di questi rapporti, farà subito vedere la necessità, che ci è di riformarla: Più: ogni legislazione per ammirabile, ch' essa sia, deve avere i suoi vizi, ed i suoi disetti. Questi sono i compagni inseparabili dalle produzioni umane. Il tempo ce li sa conoscere, ma non è il tempo, che può dissiparli, e che può toglierli. Il governo è quasi sempre l'ultimo ad avvedersene. Distratto dalle altre occupazioni egli non si avvede, nè può avvedersi, che tardi, degli errori della giurisprudenza. Intanto i popoli soffrono, i filosofi declamano, e la legislazione corre a gran passi alla sua rovina.

Un Censore delle leggi dissiperebbe tutti questi disordini: consacrato di continuo alla loro custodia, istruito dello stato della nazione, attento
ad analizzare tutte le cause de' disordini, egli sarebbe il primo ad avvedersi degli errori delle leggi. Conosciuto il male, e la causa del male, il
rimedio è sempre più facile, e più opportuno (1).

⁽¹⁾ Si avverta, che la magistratura, che lo propongo, non dovrebbe essere che consultiva. Essa soderebbe

Rivolgiamoci per poco all'istoria d'un popolo, le leggi del quale superando gli ostacoli del tempo, e della filosofia, conservano ancora il loro vigore nella maggior parte delle nazioni di Eu-ropa. Ricorriamo a' Romani. I Romani avevano un Cenfore de' cottumi. Essi avrebbero dovuto anzi aver un Centore delle leggi. La loro legislazione, che fino ad un certo tempo fu ammirabile nel tutto, su sempre disettosa nelle parti. Questi difetti non venivano curati, e questa è la ragio-ne, per la quale le loro leggi erano spesse volte in contradizione co' loro costumi, e collo stato presente della nazione. Le leggi suntuarie per csempio de'Romani, nel tempo di Cesare avrebbero potuto convenire a'Romani del secondo, e terzo secolo (1), e pure esse facevano una porzione del codice della nazione, nel tempo che cinquantamila dramme appena bastavano per somministrare la spesa di una cena, che Cicerone, e Pompeo chieggono a Lucullo avendolo colto all'improvviso. Fra lo strepito d' una truppa di servi, che formavano l'accompagnamento giornaliero de' cittadini di Roma, le leggi prescrivevano una frugalità, che i Romani diprezzavano, e che le ricchezze della nazione non potevano tollerare. Un Censore avrebbe sicuramente satto vedere la necessità, che ci era di abolire queste leggi, ed ema-

altrimenti la principale prerogativa della facoltà legisla-(1) Le Leggi Orchia, Fannia, Didia, Lucinia.

DELLA LEGISLAZIONE. 97'
perne altre più adattabili allo stato, nel quale era
in quel tempo la nazione.

Finalmente l'ultimo vantaggio, che si potrebbe raccorre da questa Magistratura, sarebbe un rimedio contro la moltiplicità delle leggi. Un legislatore, che emana una legge, può egli avere innanzi agli occhi tutti i casi particolari, che vi si debbono comprendere? Al contrario, non ci vuol molto a vedere, che uno di questi casi, che ssugga dagli occhi del legislatore, la rende impersetta. La politica non ha ancora ritrovato un rimedio a questo disordine.

Basta por mente su il sistema presente de' governi di Europa, per vedere quanto noi siamo

ancor lontani dal ritrovarlo.

W.

B

À

zji rot

i,

ľ

Ċ

ect

1

10

١,

Se un disordine si sa appena sentire in una nazione, una nuova legge si emana. Esta non ha per oggetto, che quel caso particolare, che potrebbe essere facilmente compreso in una legge anteriore, la quale con due, o tre parole di più, con due, o tre parole di meno potrebbe comprenderlo. Ma il destino delle legislazioni è di correre sempre innanzi senza mai rivolgersi indietro. Ecco la causa dell'immenso numero delle leggi, che opprimono i tribunali d'Europa, e che rendono lo studio della giurisprudenza simile a quello delle cisre de'Cinesi, i quali dopo uno studio di venti anni, appena le hanno imparate a leggere (1).

G

⁽¹⁾ Queste istesse, verità si troveranno sviluppate sa un piecole libro da me seritto pochi anni sa, che ha

98 Agli altri doveri dunque del Censore, si po-trebbe anche aggiugnere quello di supplire al di-fetto delle leggi, rendendole applicabili a quei casi, che il legislatore non ha prevenusi senza moltiplicarne inutilmente il numero. Così la legislazione di continuo riparata, riformata, e supplita nelle sue parti potrebbe acquistare un certo grado di stabilità, e di perfezione atto a garantirla dagl' insulti del tempo, e dal torrente delle vicende, che agitano i corpi politici, e che fanno di continuo mutare l'aspetto della società; co-sì non si vedrebbero più tante leggi di eccezione per una fola legge di principio, tante leggi in-terpetrative per una fola legge fondamentale, nè tante leggi nuove, che si contradicono colle an-tiche; così finalmente i codici delle leggi, che oggi sono i libri del disordine, e della confusione, potrebbero divenire i monumenti del buon ordine, e l'aggregato di molti principi uniformi concatenati, e diretti ad un oggetto comune.

Gli Ateniefi conobbero la necessità d'una Magistratura, che avesse sempre gli occhi aperti fulla legislazione. Noi sappiamo, che questa era la principale funzione de Tesmoteti. Essi dovevano di continuo rivedere la legislazione, esaminare se ci era contradizione tra le leggi, se ci era-no più leggi dirette all'istesso oggetto, se ci era imbiguità nel loro linguaggio, in una parola, essi

per titolo -- Riflessioni Politiche su l'ultima legge del Re, che riguarda la riforma nell' amministrazione della Giuffizia .

DELLA LEGISLAZIONE. dovevano in ogni anno, istruire il popolo delle correzioni, che credevano doversi fare nel corpo delle sue leggi(1). Oltre la loro particolare ispezione, in ogni anno nell' undecimo giorno della prima Pritania, si dovevano rileggere al popolo tutte le leggi e si doveva esaminare dall'assemblea, se conveniva, o nò, correggerle, risormarle, o farvi qualche addizione. Se si trovava in qualche parte difettosa la legislazione, si rimetteva l'esame di quest'affare all'ultima assemblea dell' istessa Pritania, durante il quale tempo i Nomoteti erano incaricati d' esaminare l' oggetto della questione, per palesare quindi al popolo ciò, che ne pensavano, ed il popolo, istruito da essi, deliberava (2). Ecco la maniera di prevepire la decadenza de' codici.

ŀ

ď.

175

C A P. IX.

Della bontà relativa delle Leggi considerata riguardo agli oggetti, che costituiscono questo rapporto.

Opo aver in questa maniera esposto il principio generale della bontà relativa delle leggi; dopo aver dedotte da questo principio le cau-

(1) Eschino in Ctesiphontem, e Puttere Archaele-gia Graca lib. I. cap. XXVI.

⁽²⁾ Leggas Samuele Petito nel trattato delle leggi Attiche. Lib. 1. de legibus. Tit. 1. legum reconsio. Que sto stabilimento su di Solone.

fe delle vicende de codici: dopo essermi disteso a rischiarare alcune verità utili, che non si dovevano trascurare, io passo rapidamente a sviluppare colla maggior brevità possibile gli oggetti, che compongono questo rapporto, ed i principi, e le regole, che ne derivano.

Si è detto, che la bontà relativa delle leggi consiste nel loro rapporto collo stato della nazione, alla quale si promulgano. Or varie cose compongono questo stato. La prima fra queste è la natura del governo. Vediam dunque come la legislazione vi si deve adattare, e quali sono le regole, che la scienza legislativa deve dedurre dallo sviluppo di questo primo oggetto del rapporto delle leggi.

CAP. X.

Primo oggetto di questo rapporto: la natura del governo.

VI sono diverse specie di governi. Io nou curo di numerarli, nè di definirli, poichè
l'idea, che ne hanno gli uomini anche meno
istruiti, basta per conoscerne la natura. Ogn' uno
sa, quanto il governo popolare è diverso dall'aristocratico, e niuno ignora gli spazi infiniti, che
separano la repubblica dalla monarchia.

Supposta questa diversità nella loro indole non ci vuol molto a vedere, come le leggi pro-

DELLA LEGISEAZIONE. 101
prie per uno di questi governi non possono convenire ad un altro. Il popolo per esempio nella
democrazia è in certi momenti monarca, iu certi
altri è suddito (1).

Egli fa le ieggi, egli crea i magistrati, egli elegge i giudici; ma egli quindi deve ubbidire anche non volendo a queste leggi, e deve ester condannato, o assoluto, anche non volendo, da questi magistrati, da questi giudici. Le leggi dunque, che debbono dirigerio in questi due aspetti farebbero inutili nelle aristocrazie, e nelle monarchie, nelle quali il popolo non è, che suddito.

Siccome nelle democrazie il potere supremo è tra le mani della nazione intera; siccome la sovranità racchiusa altrove tra le mura di un palazzo non si rappresenta in questi governi, che nella piazza pubblica; siccome sinalmente dove il popolo regna, ogni cittadino è niente da se solo, ma è tutto unito agli altri; non vi vuol molto a vedere, come il primo oggetto delle leggi in questi governi sarà di regolate le assemblee, e di stabilire il numero, e la condizione de cittadini, che debbono sormarle: regolamento, che trascurato in Roma, su, come si sa, la causa seconda di tanti disordini.

Nelle monarchie e nelle aristocrazie la semplice cittadinanza non è che un beneficio; ma fielle democrazie è una parte della sovranità. Nel-

G 3

þ

⁽¹⁾ L'indivisibile venta mi obbliga a feguire qui riguardo alle repubbliche alcuni de principi adottati da Montesquien, e stabiliti prima di lui da molti attri Politici.

LA SCIENZA

le due prime un uomo, che s' investe de queste carattere, non sa che partecipare a' vantaggi, che vi sono uniti; ma nell'ultima è un intruso, che si mescola nell'assemblea del popolo, per alzare una mano, per dare una voce, dalla quale può dipendere la rovina della repubblica. Ne' governi popolari dunque la legge deve essere più vigilante ad evitare questo disordine; più avara nell' accordare la cittadinanza; più austera nel punire colui, che se ne è fraudolentemente investito (1).

(1) In Ateue la cittadinanza non si poteva dare a che dal popolo intero, e quella doveva effer ratificata da una seconda assemblea, nella quale dovevano almeno Intervenir sei mila cittadini (Demost. orat. in Naram.) Non bastava esser nato nella repubblica per esser cittadino. Bisognava, che uno de due genitori almeno fusse cittadino, e che tutti e due fossero liberi. L' adozione poteva anche dare la cittadinenza, quando il Padre adottatere era cittadino. Si sa con qual religione si conservava, e si rivedeva dal Presetto di ogni quartiere il hagiaexizor yease materor, o sia il libro, che conteneva i nomi de cittadini. Si sa anche quanto spaventevole fosse per gli Ateniesi l'accusa detta rus gevias, cioè dell' estraneità. Questa cadeva sopra quelli, che si erano argogati i dritti di cittadinanza. Se l'accufa costava . il rao era annovernto tra la classe de' servi, e come tale. venduto. Leggasi Polluce Lib. VIII. e Pottero Archaeologiae Graecae Lib I. Cap. IX Sigonio ci dice, che la principale funzione di alcuni magistrati chiamati vi Beicodenne era d'istruirsi in ogni mese del nome de figli de peregrini, per evitare, che fussero ascritti alle pubbliche tavole. Leggali più d'ogni altro il trattato di Petito fulle leggi Attiche Lib. 1. de Legib. Tit. 111. de civibus aberiginibus & adfeititie.

Della Legistazione. 103

Il determinare il modo, col quale si debboao dare i suffragi, è un altro oggetto principale
delle leggi in questi governi. Allorchè questi son
pubblici, sono sempre più giusti; allorchè son
pubblici, si discute su quello, che si deve deliperare; allorchè son pubblici finalmente, la plebe è regolata da' principali c'ttadini; è contenuta
dalla gravità de' più savj: ha un freno di più per

non tradire le verità, e la patria.

Cicerone (1) si lagnava con ragione d'un mecodo contrario stabilito ne comizi in Roma. Una gran porzione de'cittadini, si abusava del secreto, che li garantiva da' giusti rimproveri, per commettere le più grandi ingiustizie. Per difgrazia dell'umanità ci son pochi uomini, che sappiano arrossire innanzi a' propri occhi delle loro debolezze. Spesso si scrive senza pudore ciò, che non si pronuncierebbe seuza il minimo sconcerto. I suffingi secreti sono un indizio del disetto di liberà in una repubblica, perchè dove la verità nou si può dire apertamente, è segno, che la virtà è timida, e che la forza prevale; è segno, che l'intrigo, e la cabala ha parte nelle assemblee; è segno finalmente, che una mano occulta, na tirannica, chiude la bocca della libertà, per non far sentire le grida dell'interesse pubblico.

Regolati i suffragi, le leggi debbono dividere il popolo in certe classi, oggetto, che ha sempre richiamata la prima cura de' legislatori,

G4

0 i

ŀ

, c

⁽¹⁾ Cicerone Lib. 1. a 111. de legib.

e che ha sempre avuta la maggiore influenza sur la stabilità, ed il buon' ordine delle democrazie.

Esse debbono determinare come, e da chii debbano proporre le leggi al popolo, che deve approvarle. Quali fieno i requisiti, che deve avere un cittadino per poter parlate all'assemblea del popolo, quali gli oggetti, su i quali deve caders sil suo discorso, quali i rimedi per evime le feduzioni d'un oratore sospetto, o corrotto, e queli i mezzi per combinare questa specie di libera col buon ordine delle assemblee (2). Esse delbono inoltre rimediare alla lentezza inseparabile «da'governi popolari; lentezza spesse volte utile, ma che negli affari, che han bisogno di una ri-·foluzione istantanea, potrebbe cagionare la revina della repubblica, e che per prevenirla furono creati in Sparta i due Re, in Atene gli Arconti, ed in Roma i Ditratori.

Finalmente il popolo, non altrimenti, the i monarchi, ha bisogno di esser condotto di un consiglio, o da un senato, egli ha bisogno d'un capo, che lo guidi nella guerra, egli deve evete i suoi magistrati, ed i suoi giudici, egli deveeleggerli. Le leggi debbono dunque sissare la naniera, colia quale egli deve procedere in questa ele-

(1) Dionisio d'Alicarnasso nell'elogio d' Isocrate.

⁽²⁾ Le leggi degli Ateniesi non trascurarono alcune di questi oggetti. Veggasi Petito nelle leggi Atiche Lib.

111. de senatu Quingentorum, O Concione Tit. 3. & Oratoribus.

DELBA: LIEUSSEAZIONE. zione; esse debbono distinguere le cariche, che si debbono dare per scelta da quelle, che conviene dare per sonte; giacche ne governi popolari conviene lasciare ad ogni cittadino una speranza ragionevole di servire in qualche maniera la sma parria (1). Ma quest'elezione per sorte ha i suoi pericoli; essa può esser sunesta alla repubblica. Le leggi debbono dunque trovare un mezzo atto a prevenire i disordini, che potrebbero nascere da questa specie di elezione, come fece Solone. Egi volle, che l'elezione non potesse cadere, che sopra que cittadini, che si sarebbero presentati de loro stessi al popolo; ma che quello, che sarebbe stato eletto, sarebbe stato esaminato da'giudici, o che ogn'uno avrebbe potuto accularlo d'esserne indegno. L'istesso araldo, che avvisava il popolo del nome del candidato, sul quale era caduta la forte, domandava ad alta voce: chi vuole accufarlo (2)? Quest'elezione parzecipava nel tempo

flesso de vantaggi della sorte, e della scelta.

Questi sono i principali oggetti, che costituiscono il rapporto delle leggi colla natura del
governo democratico, e queste sono le regole,
che ne derivano. Vediamo ora quello, che ri-

guarda l'aristocrazia (9).

a fe

andi di

à

tn.

e de T

ota Le i

¢¢.

e dd

atil

'n

i fi

Ø.

1

(3) Da quel che si è detto, si può facilmente dedur-

⁽¹⁾ In Atene si distinguevano i Magistrati detti zereorovatat, cioè creati per suffragi da "Anemoto, cioè eletti per sorte. Pottero Archaeologiae Gracea Lib. 1.

⁽¹⁾ Tis Buderai zurapossir; Leggali l'orazione di Demostene de falsa legatione; ed Eschino nell'orazione contro Cteffonte.

106 - La Seienza

In questa specie di governo l'autorità sovrana è tra le mani d'un certo numero di persone; il corpo degli ottimati è quello, che sa le
leggi, e l'istesso corpo è quello, che le sa eseguire; il resto del popolo è riguardo ad essi, dice Montesquieu, quello, che nelle monarchie sono i sudditi riguardo al loro menarca. Ma questa
proposizione non è esatta. Nelle monarchie il Sovrano lascia a'sudditi la facoltà esecutiva; ma nelle aristocrazie il popolo non è nè legislatore,
nè esecutore. Tutte le tre sacoltà sono riunite tra
le mani de'nobili. Si vede benissimo, che questa
distribuzione così parziale, deve di continuo ina-

re, che una perfetta democrazia non può aver luogo, che in un piccolissimo stato. Se la repubblica s' ingrandisce, se dopo d' essere stata una città, diventa una nazione, allora o bisogna interamente mutare la costituzione, o bisogna ricorrere alla rappresentazione. Ciascheduna città, ciaschedun villaggio deve nominare i suoi rappresentanti, i quali eserciteranno il potere legislativo in nome del popolo, che non potrebbe più unirsi come prima.

Allorche le città dell' Italia furono incorporate alla sittadinanza di Roma, allorche i cittadini di queste città avevano anche il dritto del suffragio, il tumulto, che dopo quest' epoca accompagnò l'elezioni, e le deliberazioni popolari, l'impossibilità di distinguere colui, che aveva il dritto di dare la sua voce, da colui, che non l'aveva, e tutti gli altri disordini, che nacquero da questa incorporazione, somministrarono, come si sa, a Mario, a Silla, a Pompeo, a Cesare l'occasione opportuna, per distraggere la libertà della patria, e per rovesciare la repubblica. Vedi Appiano de bell. civil. Lib. 3. Velleo Patercolo Lib. 2. cap. 15. 16. 17.

sprire il popolo contro il corpo, che rappresenta la sovranità. Le leggi debbono dunque dargli un compenso; le leggi debbono placarlo. Esse debbono dare ad ogni cittadino la speranza d'entrare nel corpo degli ottimati, o in premio di qualche servizio reso alla patria, o per mezzo d'una certa somma determinata, come si sa oggi in Genova; quest'adito, questa speranza sa tutta la prosperità di questo popolo (1).

elo fi k

1 16

(0)

iet.

) (3)

o,≀ el¥

d

Ci è un altro vantaggio in questa determinazione. Se è vero, che l'aristocrazia s'indebolisce, e si corrompe a misura, che il numero de'nobili, che la compongono, si scema; se le famiglie aristocratiche debbono esser popolo per quanto è possibile; se la migliore aristocrazia del mondo è quella, che si avvicina più alsa democrazia, come quella, che stabilì Antipatro in Atene (2); se sinalmente il tempo distrugge le famiglie, e distruggendole distrugge l'aristocrazia istessa, le leggi, che suppliscono a queste perdite, e che preven-

⁽¹⁾ La legge, dalla quale ha avuto origine quest' uso in Genova, è anche molto più giusta, e molto più adattata alla natura di questo governo. Essa stabilisce, che in ogni anno si debba prendere una samiglia dalla classe del popolo, per incorporaria a quella de nobili. Ci è anche l'alternativa stabilita da questa legge tra se samiglie plebee della città, è della riviera. Questa legge però non si osserva in tutta la sua estensione. La scelta non è più annuale, nè si sa senza il denaro, o senza un gran merito.

⁽²⁾ Egli volle, che tutti que' cittadini, che aveano duemila dramme, non fossero esclusi dal dritto del sustrigio. Diodoro Lib. XVIII.

gono questi mali saranno le più necessarie, e le più adattate alla natura di questo governo.

Finalmente giacchè lo spirito dell'aristocrazia non permette di lasciare al popolo niuna parre del governo, le leggi debbono invigilare, affinchè queste parti siano almeno bene distribuite nell'istesso corpo degli ottimati. Esse debbono distinguere quello, che si appartiene di fare da tutto il corpo de'nobili, da quello, che si appartiene al senzo, e da quello, che si appartiene al senzo, e da quello, che si appartiene a'magistrati. Senza questo metodo, senza questa distribuzione il disordine regnerà da per tutto, e l'aristocrazia sarà il peggior governo di tutti, poichè l'anarchia è più sunesta del dispotismo istesso (1).

Fissa questa distribuzione, le leggi debbono conservarla. Esse debbono creare una magistratum destinata a conservare l'equilibrio nelle diverse parti del governo. In tutte le repubbliche così aristocratiche, come democratiche bene ordinate, questo rimedio non si è trascurato. Questo era l'os-

⁽¹⁾ Non ci è governo più vizioso di quello, ove l'autorità è divisa senza che niuna potestà dello stato sappia precisamente il grado, che se le appartiene. Questo ara lo si to deplorabile degli Svezzesi prima del governo di Gustavo Vasa. Le pretensioni opposte del Re, del sasserdozio, della mobilità delle città, de cittudini formavazao una specie di caos, che avrebbe cento volte cagionza la rovina del regno, se i popoli vicini non sossero sa immersi nella medesima barbarie. Gustavo Vasa riunene do nella sua persona una gran parte di questi diversi por peri strascino il governo nel dispotismo, ma li Svezzesi sono mena insenci fotto il dispotismo di Gustavo, che sotto l'antica anarchia.

DELLA LEGISLAZIONE. 100 ... ficio degli Efori in Sparta, e quetta è una delle terribili incombenze del configho de pregati in Venezia (1). Ma per evitare, che il rimedio non fia peggiore del male, le leggi debbono in cal maniera limitare, e combinare l'autorità, e i diritti di questa magistratura, che anche volendo effa non possa abusarne. Un' autorità esorbicante data ad un cittadino in una repubblica è il peggiore de mali; essa fa, dice Montesquieu (2) una monarchia, o più che una monarchia. In questa le leggi hanno provveduto alla costituziotie, o vi si sono accomodate. La costituzione istessa del governo frena il monarca; ma in una repubblica, ove un cittadino si sa dare un potere esorbitante. l'abuso di questo potere è più grande, perchè le leggi, che non l'hanno preveduto, non possono neppure frenarlo.

Tra tutt'i mezzi per prevenire questo male, il più efficace è di restringere quanto si può la durata di questa magistratura. In tutto le cariche la legge deve compensare l'estensione del potere

colla brevità della sua durata.

Le Romane leggi erano ammirabili riguardo

⁽¹⁾ Se in Roma vi fasse stata questa magistratura si Decemvirato non farebbe stato onnipotente, la consolare, e la tribunizia potessa non si sarebbero sopresse durante il governo di questi dieci legislatori, non si sarebbe tole to l'appello al popolo, non si sarebbe sopreso delle altre magistrature, e Appio Claudio, ed i suoi come pagni non avrebbero setto impallidire nel tempo istesso se sento, i nobili, e la plebe.

(2) Esprit des Lois Lib. II. Cap. II.

110 / LA SCIENZA

a quest' oggetto. Il Dittatore, al quale la sorte della repubblica era assidata, il Dittatore, che non riconosceva alcun capo, alcuna autorità superiore alla sua, il Dittatore, nelle mani del quale l'assassimi sistesso diveniva legittimo (1), il Dittatore non regnava, che finchè il bisogno lo richiedeva presso i Romani (2). Egli non aveva nè il tempo di concepire grandi speranze, nè l'ozio per servirsi del suo potere per renderlo pernicioso alla

(1) Ricordismoci di ciò che avvenne fotto la ditusura di Papirio, e della memorabile azione del suo Lucgotenente Servilio Ahala. Livio dec. 1. Lib. IV. Cap.

VIH,

(2) Purche la guerra, o l'affare, pel quale era stato nominato, terminasse prima de' sei mesi; giacche la maggior durata di quelta magistratura non poteva essere più di sei mesi, scorso il qual tempo il Dittatore doveva disfarsi del suo potere. Se l'affare terminava prima de' sei mest, egli & dimetteva da se steffo, ma quest' abdicazione era volontaria, non derivava dalla legge. Ecco quello, che ha dato origine all' opinione di alcuni Istorici e Politici, i quali credono di vedere nella Dittatura ana carica spaventevole, giacche dicono essi, la sua durata dipendeva dalla volontà di colui, che ne era investito. Ma essi han confusa la liberta, che il Dittatore aveva di restare nella sua carica, finche non erano scorsi i sei mesi, col supposto dritto di non poterne essere rimosto, scorso questo tempo. Per ricredersene basta che si legga Dionigio d' Alicarnasso Lib. V. pag. 331. Cassio Lib. XXXVI. pag. 18. B. Ma per confutare in tutto ! opinione di questi Politici, io mi so un dovere di rapportare le parole della leg. 2. S. 18. ff. de orig. juris: Populo deinde auto, cum crebra orirentur bella, & quaedam acriora a finitimis inferrentur, interdum, re exigente, placuit majoris poteflatis magistratum constitui: itaĺq.

ļ,

4

0 !

3

ı

ı

i

111

libertà, ed alle leggi (1). Il Censore al contrario il ministero del quale richiedeva più austerità che talenti, il Censore che aveva più impero su i cossumi, che influenza nella direzione delle sorze pubbliche; il Censore, che incuteva più timore a'cittadini, che alla repubblica, conservava per cinque anni la sua autorità (2). Finalmente il Consolato, la Pretura, ed il Tribunato erano annuali, perchè la loro magistratura era tale, che poteva farsi un partito nella repubblica.

que Dicatores prodit! funt, a quibus nec provocandi jus fuit, & quibus etiam capitis animadocrsio data est :
bunc Magistratum, quoniam summam potestatem babebat, non erat fas ultra sextum mensem retinere.

Da queste ultime parole si vede chiaramente, che non era in potere del Dittitore di non deporre la carica, giacche questa spirava co' sei mesi stabiliti dalla legge. Qualche volta il Senato prolungo questa durata sino ad un anno, come sece in persona di Camillo, per quel che ce ne dice Livio Lib. VI. C. I e Plutarco in Cammillo pag. 144. E. Così uon avesse introdotto mai questabuso pernicioso. La prolungazione degl' imperi, dice Macchiavelli, sece serva Roma. Macchiavelli discorsi sulla prima deca di Livio Lib. III. Cap. XXIV.

(1) Silla fu il primo a render la dittatura continua, e Cesare a renderla perpetua nell'istessa persona. Ma questa su un' usurpazione, e non l'esercizio d' un diritto, che le leggi espressamente negarono alla dittatura. Ed in satti da che si rovesciò questo stabilimento, non ci su più libertà nella repubblica. Leggasi Lipsio Comm. in Lib. I. Annalium Tacit. p. 1. num. 3.

(2) Mamerco Dittatore la restrinse a diciotto mesi. Leggasi Macchiavelli, discorso sulla prima deca di Livio Lib. I. Cap. XLIX.

ITE LA SCIENZA

I Cretesi non contenti di questo preservativo contro l'abuso dell'autorità, ebbero ricorso alle insurrezioni. Subito, che questi magistrati supremi cominciavano ad abusirsi de'loro dritti, una
porzione de' cittadini si sollevava, li degradava,
e li obbligava a ritornare nella condizione privatu. Quest'atto era considerato legittimo, e quantunque pernicioso in ogni altro governo, su utilissimo in Creta, sì per la natura della sua costituzione, come pel patriottismo, che regnava ne'
suoi cittadini (1).

Questi sono i principi generali, queste sono le regole, che derivano dal rapporto delle leggi colla natura del governo aristocratico. Io passo

finalmente alla monarchia.

Si chiama monarchia quel governo, ove regna un folo, ma con alcune leggi fondamentali. Queste leggi fondamentali suppongono necessariamente alcuni canali, pe'quali il potere si comunica, ed alcune forze reprimenti, che ne conservino la moderazione e lo splendore.

La natura dunque della monarchia richiede, che vi fia fra il monarca e il popolo una classe, o un rango intermedio destinato non ad esercitare alcune delle porzioni del porere, ma a mantener-

⁽¹⁾ Leggali Aristotile nella politica Lib. III. Capa K. Le leggi d'Atene imitarono in certa maniera il sistema de Cretosi. Esse permettevano ad ogni cittadino d'uccidere colui, che avesse attentato contra la libertà della repubblica esercitando qualche magistratura. Petito Leggi Attiche Lib. III. de Sengtu Quingenterum, & Conciene Tit. II. de Magistratibus.

DELLA LEGISLAZIONE. 113
ne piuttosto l'equilibrio, e che vi sia un corpo
depositario delle leggi, mediatore fra i sudditi, e
il Principe. I nobili compongono questo rango,
intermedio, e i magistrati questo corpo deposita,

rio delle leggi,

į

ţ\$

Le leggi debbono dunque fissare i privilegi. e i dritti degli uni, e le funzioni degli altri; efse debbono fissare i limiti di ciascheduna autorità. nello Stato; esse debbono dichiarare quello, che infelicemente in quasi tutte le monarchie dell'Europa s'ignora, debbono dichiarare, io dico, quali sieno i veri dritti della corona, e quale il ministero dell'individuo, che la porta; esse debbono determinare, sin dove debba estendersi il potere legislativo, e dove debba cominciare, e finire l' esecutivo; le suddivisioni di questo, i diversi ordini delle magistrature, le loro dipendenze, l'ordine delle appellazioni, le loro rispettive incombenze, tutto deve esser determinato, e stabilito dalle leggi. Se da quest'ordine, se da questa ripartizione dipende la sicurezza del cittadino nelle monarchie; se ogni acquisto, ogni usurpazione dall'una delle parti, che si faccia, è sempre una perdita per lo Stato; se subito che, o il monarca vuol far da giudice, o il giudice vuol far da legislatore, non ci è più nè libertà, nè sicurezza nella nazione; se finalmente il dispotismo, o sia ne magistrati, o sia ne nobili, o sia nel capo della nazione, è sempre un disposismo, non vi vuol molto a vedere quanto questi articoli debbano richiamare le cure del legislatore, e la precisione delle leggi in questi governi.

114 LA SCIENZA.

Ma, io lo ripeto, in una materia così interessante, in una materia così delicata, tutto è incerto, equivoco, indefinito nella moderna legislazione. Il talento più esercitato può appena distinguere il sossma dal vero, l'usurpazione dal dritto, la violenza dall' equità. Noi vediamo nelle controversie, che in ogni giorno si agitano, su questi oggetti gli uomini stessi più istruiti nel pubblico dritto essere strascinati da' volgari pregiudizj ricorrere all'istoria per cercare nelle decisioni, e ne' costumi antichi delle nazioni gli esempj, o i fatti proprj per regolare i loro giudizj; confondere finalmente la forza, l'uso, il possesso, l'usurpazione istessa col dritto. Ma nè l'istoria, nè l'uso, nè gli esempj, nè le concessioni, nè le carte possono dare a' Re, a' magistrati, a' nobili, un dritto, che è contrario alla libertà del popolo, alla sicurezza del cittadino, all' interesse della nazione, la felicità della quale deve sempre essere la suprema legge. Questa parte della legislazione, non meno che le altre, deve da questo solo principio esser regolata, deve a questo solo oggetto esser diretta. Or la libertà del popolo, la sicurezza del cittadino, la prosperità dello Stato richieggono, che nelle monarchie il monarca garantisca la nazione dagli esteri inimici; col disporre della guerra, della pace, e di tutto ciò, che dipende dal dritto delle genti, e stabilisca e conservi il buon ordine, e la tranquillità nell'interno con leggi generali, precise, semplici, e chiare; che lasci a' magistrati l' adattare queste leggi a' casi particolari, che questi magistrati non

I

m

qi le

ξ¢

113

q

DELLA LEGISLAZIONE.

115

arbitrino sulle leggi, che non le interpetrino a capriccio; che non si allontanino, col pretesto dell'equità da' loro espressi dettami; che il cittadino non vegga nel legislatore il suo giudice, ne nel suo giudice il suo legislatore; che vi sieno alcuni rimedj stabiliti dalla legge, atti ad assicurarlo della giustizia de' suoi decreti, che egli sia persuaso, che la legge è quella, che lo assolve, e lo condanna, e non il favore, o l'odio del giudice; finalmente il decoro, e l'ordine della monarchia richiede, che vi sia un corpo di nobili, il quale riffetta sulla nazione lo splendore, che egli riceve dal trono; e che situato tra il monarca, ed il popolo, indebolisca gli urti, che questi due corpi si potrebbero dare, se non sossero ritardati da un mezzo, che li separa. A tutti questi oggetti deve dunque il legislatore dirigere le sue mire, per adattare le sue leggi alla natura del governo monarchico, e per correggere i vizi, e prevenire i mali, a' quali è esposta questa specie di costituzione.

Io non entro nel dettaglio de'mezzi, che la legislazione deve impiegare per riuscirvi, giacchè, come si è potuto osservare nel piano, che ho premesso, io ne debbo parlare in varj luoghi di quest'opera, ne' quali la distribuzione delle mie idee mi ci trasporta. Quello che ne ho detto qui basta per dare un' idea generale degli eggetti, che costituiscono il rapporto delle leggi colla natura del governo monarchico, e del gran principio, col quale debbono essere ideate, e dirette.

Ma oltre queste tre specie di governi, de'

quali si è parlato, ve n'è un'altra, la quale non è assolutamente nè monarchia, nè aristocrazia, nè democrazia, ma è un misto di tutte queste tre diverse costituzioni, che quando non è ben riparata dalle leggi, partecipa più de' vizj inerenti a ciascheduna di esse, che de'vantaggi, che vi sono uniti; ch' è stata più lodata da' politici del secolo, che analizzata; che Montesquieu istesso non ha conosciuta a sondo, e che è esposta ad un pericolo, che non sovrasta alle altre, cioè di cadere nel disposismo, senza che la costituzione ne venga alterata, di soggiacere ad una tirannia rea-

ţÒ

10.

ip:

13

di: le id

ni,

1/12

itt

ÇIE O,

76

ю

dic Un

'n

0

N N

le, senza perdere una libertà apparente,

Questo è il governo di una nazione, che da un secolo a questa parte richiama a se tutti gli sguardi dell'Europa, e che oggi è stata nel procinto di richiamarne le lagrime; queste è il governo della Gran Brettagna, dove il Principe non può niente senza la nazione, ma può tradirla sempre che vuole; dove il voto del pubblico è quasi sempre contrario alla pluralità de' suffragi di coloro, che lo rappresentano; dove si prendono per siutomi di libertà, quelli che inselicemente. non son altro, che compensi della oppressione; e dove per disgrazia de' suoi abitatori ci è più licenza, che libertà. Esaminiamo dunque i principi, e le regole, che derivano dal rapporto delle leggi colla natura di questa specie di governo che comunemente si chiama misto, e vediamo come la legislazione potrebbe correggerne i difetti, e scansarne i pericoli,

Io mi distenderd forse più di quel che do-

DELLA LEGISLAZIONE. 117 vrei in questa ricerca. Che mi si perdoni questo disetto in savore della novità delle idee, che non posso sare a meno di ben sviluppare (1).

H 3

(1) Polibio Lib. VI. dice, the la miglior forma di governo è quella, nella quale si riuniscono tutte le tre forme de' governi semplici, e moderati. Ma determinando egli l'idea di questa specie di governo, egli chiama con questo nome il governo, che stabili Licurgo in Sparta. Dopo aver accennati i difetti della monarchia, dell'aristocrazia, e della democrazia, egli dice : A #90%-Somewor Auxuefot, ux dahn, use moreish out cuonte the #ολιτείαν, αλλα πασας όμε σύνηθροίζε τας αρετας ναι τας idiorntal two agisms woliquiates. Avendo prevedute queste cose Licurgo, egli non istitut una repubblica semplice, ed uniforme, ma riund in una tutte le virtu, e le proprietà di ciascheduna delle migliori forme di governo. Ma io domanderei a Polibio, che cosa intendeva egli fotto il nome di democrazia semplice. Forse quella, nella auale il popolo è nel tempo istesso Legislatore, Magistrato, Senato, Giudice, Condottiero dell' Esercito in tempo di guerra? Se questa era secondo lui una semplice demoeruzia, l'esistenza di questa specie di governo è un impossibile politico. Se egli poi chiamava democrazia semplice quel governo, nel quale il poter sovrano è tra le mani del popolo, quello, nel quale il popolo fa le leggi, crea i magistrati, forma un senato de' più rispettabili elttadini, sceglie uno o più capi, che debbano dirigerio negli affari della guerra, o perpetua quest'onore nell'istesfa famiglia, in questo caso il governo di Sparta era una semplice democrazia, e non un governo misto. I due Re, quantunque ereditari, non avevano alcuna autorità în Sparta în tempo di pace. Nella guerra istessa essi dovevane dipendere da un Configlio, che fi procurava di sormare de loro maggiori inimici. Arift. de Rep. Lib II. Jag. 331. Ciò che si faceva dal senato, i suoi decreti istelli non avevan vigore, se non erano approvati dal

0

Ć A P. XI.

Profeguimento dell'istesso oggetto su d'una specie di governo, che chiamasi misto.

A moltiplicità e la diversità delle costituzioni, che sono state o con ragione, o abusivamente chiamate con questo nome, non mi permette di generalizzare le mie idee su quest' oggetto:

Ouesta ricerca richiederebbe un' opera a parte, ed un' opera disfusa, e voluminosa. Siccome l'esame del rapporto delle leggi colla natura d'un governo non è altro, che l'esame de principi e delle regole, che san conoscere al legislatore i difetti della sua costituzione, e i rimedi propri per correggerli; io non potrei, senza immergermi in un dettaglio minutissimo, conseguire questo fine, se mi proponessi di parlare in questo capo di tutte le forme possibili di governo, che possono annoverarsi tra la classe di quelli, che generalmente

popolo. Dove è dunque la monarchia, dove l'aristocrazia?

Polibio dunque fa l'elogio della democrazia di Spare

ta, e non del governo misto in generale.

Nell' istesso errore und il Secretatio Fiorentino Leggansi i suoi discorsi sulla prima Deca di Livio Lib. I. Cap. II.

Il Governo Brittannico sia dunque il modello di questo governo, sul quale io mi determino di ragionare in questo capo. Si cominci dal desinirlo.

denza de' fatri.

Io chiamo quì governo misto quello, nel quale il potere sovrano, o sia la facoltà legislativa è tra le mani della nazione, rappresentata da un congresso diviso in tre corpi, in nobiltà, o sieno patrizi, in rappresentanti del popelo (1), e nel Re, i quali d'accordo tra loro debbono esercitarla; ed il potere esecutivo, così delle cose, che dipendono dal dritto civile, come di quelle, che dipendono dal dritto delle genti, è tra le mani del solo Re, il quale nell'esercizio delle sue sacoltà è indipendente (2).

H 4

(2) La legge ha dovuto, dice Blackston, considera-

⁽¹⁾ Scelti dal popolo per un dato tempo, e sostituiti dopo questo tempo d'altri rappresentanti, scelti della maniera istessa dal popolo.

120 LA SCIENZA

Or considerato sotto questo aspetto un governo misto, tre sono i vizi inerenti alla sua costituzione. L' indipendenza di colui, che deve
far eseguire, dal corpo, che deve comandare;
la segreta e pericolosa instuenza del Principe
ne congressi de corpi, che rappresentano la sovranità, e l' incostanza della costituzione. La
legislazione non deve mutare l'essenza della costituzione, deve solo correggerne i disetti. Tutti
i principi dunque dipendenti dal rapporto delle
leggi colla natura di questo governo debbono esser diretti alla scelta de mezzi propri, per prevenire le suneste conseguenze di questi tre vizi.
Ma prima di venire alla ricerca de rimedi, assicuriamoci dell'esistenza de mali.

In tutte le tre diverse forme de governi; delle quali si è parlato nell'antecedente capo, le diverse porzioni del porere, sono distribuite secondo la loro natura, sono ripartite nelle diverse mani destinate a porle in azione; ma queste mani non sono indipendenti le une dalle altre; le loro mosse non possono essere, che uniformi, la loro direzione comune. Una è la sorgente dalla quale scaturiscono. Una è la ruoto principale, che comunica il moto a tutte le altre. In questi governi, se il sovrano, che sa la legge, non è l'istru-

re in Inghilterra il Re indipendente nell'efercizio delle due facoltà a lui affidate, altrimenti sparirebbe da questo governo la parte monarchica. Veggasi la sua opera de comentari sulle leggi d'Inghilterra. Noi osserveremo nel decorso di questo capo, come la legge istessa ha saputo riparare a questa indipendensa senza distruggersa.

N

Della Legislazione. 121
mento, che la fa eseguire, se egli deve riporre
tra le mani de magistrati la facoltà giudiziaria,
egli ha però presso di se la forza pubblica, e per
conseguenza l'istrumento proprio, per sar rispettare i suoi ordini, e per obbligare i magistrati a
non alloutanarsi da loro dettami.

Ma in questo governo misto il magistrato unico incaricato della esecuzione della legge, è quello, che ha tra le mani tutte le forze della nazione. Il sovrano, o sia il congresso, che rappresenta la sovranità, può emanar leggi come vuole, ma colui, che deve farle eseguire, non solo è indipendente, ma è anche più sorte del sovrano, che l'emana. Come spaventare la sua negligenza? come punire le sue infrazioni?

Nelle democrazie il popolo, nelle aristocrazie

Nelle democrazie il popolo, nelle aristocrazie il corpo degli otimati, nelle monarchie il monarca può disfarsi, sempre che vuose, d'un magistrato, che si abusa del suo potere, che disprezza le leggi, o che arbitrariamente dispone della vita, e delle sostanze de' cittadini. Ma in questo governo, ove il magistrato è il Re, e il sovrano è l'assemblea, nella quale il Re istesso è considerato come uno de' tre corpi, che d'accordo tra loro debbono esercitare la sovranità, in questo governo, so dico, presso di chi può risedere il dritto, e la forzà di punirio?

In Inghilterra il parlamento può egli detronizzare il suo Re? Ha egli il dritto, e la forza di farlo? Non dovrebbe il Re istesso sottoscrivere il decreto della sua condanna per legittimarlo? Non dovrebbe egli istesso dirigerne l'esecuzione?

122 LA SCIENZA

Non è forse una massima fondamentale di questo zoverno, che il Re è infallibile, che niuna giurisdizione sulla terra può avere il dritto di giudicarlo, o di punirlo; che se il parlamento istesso avesse questo dritto, la cossituzione nazionale verrebbe ad esser distrutta, perchè la facoltà legislativa verrebbe ad usurpare i dritti dell'esecuriva, la quale per la natura di questo governo è indipendente.

Non è forse una legge fondamentale presso questa nazione, quella, che dichiara, che la perfona del Re è sacra, ancorché egli si faccia lecito di commettere delle azioni tiranniche, ed

arbitrarie (1).

Gli scrittori del dritto pubblico di questa nazione, non hanno sorse dovuto consessare, che la legge non ha previsto il caso d' un Re, che voglia distruggere la libertà politica del popolo Inglese, e che in questo caso non ci sarebbe altro rimedio, se non queilo delle insurrezioni de'Cretessi (2)?

Per legittimare l'atto, che tolse a Giacomo II. la corona Anglicana, non si dovette sorse supporre, che questo Principe avesse rinunciato al trono, suggendo suori dello stato, e che egli avesse vostorariamente deposta una corona, che miuna potenza poteva togliergii legittimamente dal

(2) Blackston ibid,

⁽¹⁾ Blackston T. 1. Cap. VII. p. 353., 354., 355. Si offervi, che questo scrittore celebre è il più grande Apologista della cossituzione del suo paese.

Della Legislazione. 123

po, malgrado gli attentati, che egli aveva comessi contro la costituzione, e la guerra aperta,
ne egli avea dichiarata alla libertà della nazio(1)?

L'indipendenza dunque della facoltà esecutidalla legislativa, questo vizio particolare della ostituzione di questo governo, questo vizio sonnto sopra una prerogativa, che non si potrebbe istruggere senza distruggere la costituzione, è il rimo male, che la legislazione deve riparare. Il condo, come si è detto, è la secreta influenza el Principe ne congressi, che rappresentano la ovranità

Ne'governi misti di questa natura, il Re ha ina doppia influenza in questi congressi. Consideato come uno de'tre corpi, che li compongono, troppo giusto, che egli abbia la facoltà negativa, cioè il dritto di opporsi alle determinazioni degli altri due corpi, sì perchè la costituzione del governo esige, che questi tre corpi d'accordo tra loro esercitino il potere legislativo, sì perchè, se questo dritto non si appartenesse al Re, il potere esecutivo potrebbe esser distrutto dal potere legislativo, il quale non troverebbe alcuna resistenza nella usurpazione de'suoi dritti.

Questa influenza è legittima, e necessaria; ma il Re considerato ne governi misti come il distributore unico di tutte le cariche così civili, come militari, e come l'unico amministrarore delle rendite nazionali, ha in mano la moneta per con-

⁽¹⁾ Blackston ibid.

prure, sempre che vuole, la pluralità de suffragi, e per sure del congresso, che rappresenta la nazione, l'organo de suoi voleri. Or questa è quella influenza secreta, e pericolosa, che può distruggere la liberta del popolo, senza che la costituzione ne venga alterata, che può opprimere la nazione senza far tremare la mano, che l'opprime. In tutti gli altri governi, il timore è il compagno inseparabile dell'oppressore. Se un monarca in una monarchia assoluta vuole stringere le catene de suoi popoli, se vuol rompere quei patti, co' quali è salito sul trono, se vuol opprimere i suddici con un dazio insopportabile, ha sempre innanzi agli occhi il furore del popolo, che lo spaventa, vede vacillare il suo trono sotto i suoi piedi, e vede il pericolo, al quale espone la sua esistenza istessa. Ma ne governi misti, il Re, che può servirsi del braccio del congresso per opprimere la nazione, può farlo senza tanti timori. Sa che il congresso farà sempre responsabile alla nazione, sa che i furori del popolo non verranno mai a piombare sulla sua persona. Egli ha dunque un istrumento di più, e tanti ostacoli di meno per divenire un oppressore. Egli lo diverrà facilmente, se alla volonta di esserio unisce i talenti per riuscirvi. Ba-sta, che non distrugga di propria mano l'apparenza della costituzione; basta, che rispetti i dritti del congresso; basta, che si contenti di disporne, egli fara sempre quel che vuole senza pericolo (1).

⁽i) Allorché Augusto ristabili l'autorità del senato segli vidde, che il suo grande oggetto doveva essere il

DELLA LEGISLAZIONE. Se Giacomo II, avesse avuto ricorso al parlamento per ristabilire il Cattolicismo; se per richiamarlo egli si fosse servito di quell'istrumenti stessi, de' quali si servì uno de suoi antecessori per proscriverlo; se in vece di seguire l'esempio di Giacomo I, suo avo, e di Carlo I, suo padre, egli avesse imitata la politica d' Arrigo VIII. e di Elisabetta; se avesse saputo com'essi, fare del parlamento l'esecutore cieco, non solo de voleri, ma de'capricci stessi della corona; se egli non avesse, commesso un attentato aperto contro la costituzione, emanando nuove leggi, e distruggendo le antiche senza l'autorirà del parlamento, la corona d'Inghilterra non farebbe andata a posarsi sul capo del Principe d'Oranges, e la nazione non si sarebbe scagliata contro il suo Re. Il partito della Chiesa Anglicana avrebbe al più bruciate le case di qualche parlamentario, e tutto sarebbe finito. Il solo regno d'Arrigo VIII. non è forse una prova incontrastabile di questa verità?

poter disporre di quest' assemblea, e non l' indeboliria. Tutto intento a nascondere in mezzo alle nubi il suo onnipotente trono; tutto intento ad involare allo sguardo de' suoi sudditi l' irresissibile sua forza, egli volle comparire il ministro del senato, e l escentore de' suoi supremi decreti, i quali, per altro venivano da lui medesimo det tati. Molto lontano dal vedere in quest' assemblea un ofaccolo alle sue mire, ed un contrappeso alla sua autoriatà, egli vi trovò il sostegno della sua segreta onnipotenza, e lo scudo della sua sicurezza. Persuadiamoci: Non ci è disposismo peggiore di quello che è nascosto sotto il velo della libertà. Offervisi Gravina de Romane Imperio.

Che non fece egli fotto gli auspicj del parlamento? Quali attentati non commise contro la libertà del popolo, contro la sicurezza pubblica, contro il decoro de' costumi, e contro la santità della religione? Non fu forse col braccio del parlamento, che egli innalzò i patiboli, ove le madri degli eredi del trono andavano ad espiare la disgrazia d'avere acconsentito all'amore del più abbominevole degli uomini? Non fu forse colle mani delle due camere, che egli accese i roghi, dove i miglior cittadini dello stato andavano a terminare i loro giorni? Non fu forfe il parlamento quello, che stabilì, che la semplice volontà del Re avrebbe vigor di legge (1). Tutte le bestemmie della tirannia non furono forse adottate dal parlamento come tanti principj di giurisprudenza sotto il suo regno? La somma de' delitti di fellonia non divenne forse più numerosa, e più bizzarra nel codice Anglicano, che nella giurisprudenza de'Neroni, e de'Tiberj? La mania comune de'tiranni di dominare sugli spiriti, come su i corpi, questa mania, che è costata tanto cara al genero umano, non fu forse legittimata da questa augusta assemblea? Qual disserenza passa tra l'istoria di questo Principe, e quella de mostri più spavente. voli, che hanno imbrattato di fangue i troni, su i quali sedevano, se non che gli ultimi han fatto con mano tremante quello, che Arrigo fece colla maggior sicurezza sotto l'ombra del parlamento?

Nel difetto di qualunque altra ragione, que-

Ċ

00

⁽¹⁾ Statute 13. d'Arrigo VIII. Cap. 2.

Della Legislazione. 127
fto tratto solo della storia della Gran Brettagna ci
dovrebbe bastare a persuaderci, che ne' governi
misti di questa natura, il Re potrà sempre sare
quel, che vuole, potrà anche opprimere la nazione senza alterare la costituzione, e senza esporre
ad alcun rischio la sua persona basta, che abbia
l'arte di corrompere l'assemblea, che rappresenta
la sovranità. Egli ne ha i mezzi. Come dunque
impedirgliene l' uso senza distruggere la costituzione? Ecco il second'oggetto della segislazione
considerato nel suo rapporto colla natura di questro governo.

L'ultimo vizio finalmente incrente alla costituzione di questo governo è quella continua siuttuazione di potere tra'diversi, che si dividono l' autorità; suttuazione dissicile a prevenirsi, fluttuazione, che in ultimo risultato produce l'incostanza della costituzione. Non ci vuol molto ad

afficurariene.

In tutti i governi del mondo l'autorita di creare, abolire, mutare le leggi fondamentali della nazione, è un dritto privativo della nazione stessa. Questo potere dunque non è unito alla sovranità, che in quei soli governi, ne'quali la sovranità è tra le mani della nazione intera. Or ne'soli governi popolari, e ne' soli governi misti il sovrauo è la nazione istessa; in questi due governi soltanto il sovrano può dunque mutare, o alterare sempre che vuole la costituzione.

Ne'governi popolari l'esercizio di quest' autorità dev'esser molto raro, perchè non ci è un' opposizione di forze, di mire d'interessi tra i di-

LA SCIENZA

versi corpi, tra i quali sono distribuite le diverse parti del potere. Ma ne'governi misti, ove i diversi corpi, tra i quali è divisa l'autorità, sono in una perpetua gara di estendere quella porzione, che è stata loro assidata, e dove il corpo, che rappresenta la sovranità, e che può disporre della costituzione, ha sempre un interesse nell'alterarla, o per estendere la porzione del potere, che ha come sovrano, o per diminuirla in savore di colui, che può ben ricompensare i suoi membri d'un sacrissico, che costa ad essi molto poco: ne governi misti, io dico, di questa natura, la costituzione non può esser mai stabile, essa deve sossi misti della salcarazione, giacchè esqui alterazione giova o al corpo, che la fa, o, a' suoi membri.

L'Inghilterra, che mi ha somministrate tutte le prove di satto delle mie proposizioni in questo capo, me ne offrirebbe anche in abbondanza per questa ultima verità, se io non temessi di dilungarmi più di quel, che conviene, Mi contento soltanto di dire, che l'istoria di questa nazione, è per così dire, l'istoria delle vicende deila sua costituzione; che il carattere del Re ha sempre dato il tuono alla sua costituzione; che sotto un Principe debole, per la povertà de suoi talenti, o inceppato dalle circostanze le più infelici, le due camere hanno sempre usurpato sulla prerogativa regia; ma che sotto un Principe avveduto ed ardico, han sempre venduta una gran porzione della loro; che chi avesse osservato questo governo sotto gli antecessori di Carlo I. non l'avrebbe ri-

ci

Tom. I.

⁽¹⁾ Nessun Stato si pud ordinare, dice Macchiavelli, che sia stabile, se non è o vero principato, o vera repubblica: perchè tutti i governi posti intra questi due sono desettivi. La ragione è chiarissima, perchè il principato ha solo una via alla sua risoluzione, la quale è scendere verso la repubblica, e così la repubblica ha solo una via da resolversi, la quale è salire verso il principato. Gli Stati

L'incostanza dunque della costituzione è il terzo vizio inerente alla costituzione di questa specie di governo, che la legislazione deve riparare. Persuasi della loro esistenza, cerchiamo ora i mezzi, che dovrebbe impiegarvi.

Si è detto, che il primo di questi vizj è l'indipendenza di colui, che deve fare eseguire dal corpo, che deve comandare; si è detto, che questa indipendenza è della essenza della costituzione. La legislazione non può dunque distruggerla. Ma potrebbe essa modificarla senza distruggerla? Si: in una sola maniera, distinguendo la tacoltà esecutiva della giudiziaria. Io mi spiego.

In un governo mitto bene organizzato è della essenza della costituzione, che il Re abbia tutto il potere esecutivo delle leggi, ma non è della essenza della costituzione, che egli eserciti personalmente questo potere in tutta la sua estensione. O che lo eserciti da se, o che lo faccia esercitare da altri in suo nome, e colla sua autorità; la natura della costituzione sarà sempre la stessa. Tutto quello, che io so fare ad un uomo in mio nome, e colla mia autorità, si suppone come satto da me.

Supposto questo, non sarà dunque contrario alla natura di questo governo, che il Re abbia de tribunali fissi, ed immutabili, i quali senz' avere alcun potere appartenente ad essi, ma eserci-

ig

明的证法

di mezzo hunno due vie potendo salire verso il principato, e scendere verso la repubblica, d'onde nasce la loro instabilità. Leggasi il suo discorso sopra la risorma dello Stato di Firenze satto ad istanza di Leone X.

DELLA LEGISLAZIONE. tandone uno, che non è altro, che una emanazione della sua autorità, esercitino, io dico, in/ nome del Re, e colla sua autorità il potere giudiziario. Or se l'esistenza di questi tribunali non è distruttiva della natura di questo governo, non lo sarà neppure il dovere imposto al Principe di non poter far uso del potere giudiziario, che coli' organo di questi tribunali stessi. Il Re quantunque costretto a servirsi de'suoi tribunali nell'esercizio del potere giudiziario, non perderà niente della sua prerogativa, finchè questi tribunali saranno considerati come gli organi de'suoi voleri. Scparata in questa maniera la facoltà giudiziaria dalla esecutiva, separata, io dico, nel fatto, ma non nel dritto, il Re, malgrado l'invulnerabilità, e l' indipendenza, che gli accorda la costituzione del governo, non potrà con questo eludere la legge, non potrà arbitrariamente giudicare della vita, dell'onore, e delle sostanze de'suoi cimpdini. Se egli è indipendente, se non ci è persona, che possa chiamarlo in giudizio, nè potenza legittima, che possa giudicarlo, non è così de' suoi tribunali, e de' membri, che li compongono. Le determinazioni di un tribunale possono esser esaminate, e contradette da un tribunale superiore. Un cittadino oppresso da un magistrato può accusarlo ad un giudice competente, ed il magistrato puol' esser punito. Niuna di queste procedure sarebbe contraria alla costituzione del governo. La indipendenza del Re non verrebbe ad esser distrutta, verrebbe soltanto ad esser modificata in savore della sicurezza/pubblica.

La legislazione Anglicana ha conosciuta la necessità di questo rimedio, e l'ha adottato. Ne' tempi, ne'quali la sua costituzione era molto più difettosa di quel, che oggi è, il Re soleva spesso decidere da se solo le controversie de cittadini, e giudicare i loro processi. L'uso solo di questo dritto fece subito conoscere le funeste conseguenze, che ne potevano derivare. Fu dunque stabilito, che il potere giudiziario fosse sempre esercitato in nome del Re da'suoi tribunali; e che questi fossero i depositarj immediati delle leggi (1).

Ne' tempi posteriori si tolse anche al Re il dritto di deporre i membri di questi tribunali a suo capriccio. La legge, che aveva cercato di mettere tra le mani de' magistrati l' esercizio del potere giudiziario per potere spaventar l' ingiustizia, e l'oppressione nell'esecutore delle leggi, volle quindi assicurare anche la loro esattezza. Lo statuto 13. cap. 2. di Guglielmo III. dice, che l'incumbenza de magistrati durerà finchè adempiranno con esattezza al loro ministero: quamdiu bene se gesserint; non finche piacera al Re durante beneplacito (2).

⁽¹⁾ Blackston ibid. p. 387. 388.
(2) Blackston ibid. Questo stabilimento unito alla soppressione della camera Stellata assicura in una certa maniera in Inghilterra il vigore e l'impero delle leggi. La camera stellata a differenza degli altri tribunali, che non riconoscono per legge altro, che la comune legge, o sia la legge immemorabile, e gli atti del parlam nio, ri-conosceva le proclamazioni particolari del Consiglio del Re, e ne faceva il motivo de' suoi giudizi. Finche que-

Ecco come la legislazione potrebbe riparare il primo vizio inseparabile dalla costituzione di questi geverni. La legislazione Anglicana è ammirabile riguardo a questo primo oggetto; ma lo è essa egualmente riguardo agli altri due vizi de' quali si è parlato? Qual rimedio ha essa opposto alla influenza segreta del Principe ne' parlamenti? Essa ha preso, è vero, alcune misure, per fare, che l'elezione de' membri, che compongono la camera de'comuni, non venga a cadere sulle persone, che sono più aperramente consacrate al Principe. Essa ha dichiarato, è vero, iucapaci d' essere scelti per sedere in quest'assemblea de' comuni coloro, che sono impegnati in una porzione di quelle cariche, la provvista delle quali dipende dal solo arbitrio del Principe. Tutti i pensionisti del Re, ne sono è vero, esclusi (1), ma questo solo a che giova? Una volta, che vi sono

sta pianta esotica allignava nella costituzione Brittannica, la protezione della legge non bastava a garantire l'innocenza del cittadino.

(1) Blackston ibid. T. 1. p. 251. 252. Io non so come questo giureconsulto possa vedere in questi stabilimenti i baloardi inespugnabili della liberta della sua nazione. Per quel che riguarda i pensionisti del Re, questo ha luogo per quelli, che sono compresi nella lista civile. Ma come si potrebbero evirare i pensionisti occulti? La loro amovibilità non è un vincolo di più, che unisce colui, che l'ottiene col ministero? Finalmente la camera bassa è sempre piena, di persone in cariche, le quali tutte sono dipendenti dal Principe. Le cariche eccettuate sono molto poche in constronto di quelle, che non se sono.

entrati, non sono sorse nel caso di sperare, e di ottenere quello, che non avevano prima d'entrar-vi? La speranza, e l'ambizione non sono sempre più attive della gratitudine, e della riconoscenza?

Ma supponiamo ciò, che non è, supponiamo, che questo ritrovato potesse essere di qualche vantaggio per afficurare l' imparzialità dei membri della camera de comuni, qual rimedio la legislazione Anglicana ha opposto alla influenza del Principe nella camera de Pari, la quale per la perpetuità dei fuoi membri, e per la loro condizione la sempre una parte maggiore nelle deliberazioni? In vece di diminuire questa pericolosa influenza, non l'ha essa fomentata? Non ha forse essa dato al Principe il dritto di creare quanti Lordi egli vuole (1), e un Lord creato, non è sempre un voto di più pel Re? I Vescovi, o 'sseno i Lordi spirituali, non sono sorse tutte creature del Principe (2)? Non sono questi altri ventisei voti consecrati a lui? Non ci è Principe nell' Europa, che abbia tante cariche da dare, tanti benefizi da compartire, quanto il Re in Inghilrerra. La legislazione in vece di ristringere la fua munificenza, l' ha resa inesauribile. Un Inglese può tutto sperare dal suo Re, ma non può sperare cosa alcuna dal parlamento.

Lasciamo dunque la legislazione Anglicana

(2) Il Re ha il dritto ésclusivo di nominare a tutti i Vescovadi: leggasi Blachston ibid. p. 405. 406.

⁽¹⁾ Il Re può creare quanti Lordi vuoie: leggali Blackston ibid. 7. 1. p. 227,

DELLA LEGISLAZIONE. 135

la quale non ci offre alcun rimedio opportuno contro questo vizio della sua costituzione. Contentiamoci di proporne uno, che per la sua semplicità, e per la facilità d'impiegarlo, mi pare il migliore. Non si può in un governo di questa natura negare al Re la provvista di tutte le cariche così militari, come civili. Questo è un dricto, che gli deriva dalla costituzione, la quale gli affida tutto il potere esecutivo, così delle cose, che dipendono dal dritto civile, come di quelle,

che dipendono dal dritto delle genti.

Noi sappiamo quanto poco si profittò in Pol-Ionia, ed in Svezia dalla diminuzione della prerogativa regia riguardo a quest'oggetto. Non pensiamo dunque ad abolire o a diminuire un dritto, che la costituzione istessa del governo rende inseparabile dalla corona. La legislazione, io lo ripeto, non deve, nè può distruggere la cossituzione, deve solo riparare a'suoi difetti, a'suoi vizj. Lasciamo dunque al Re la libertà di disporre di tutte le cariche dipendenti dalla doppia facoltà esecutiva a lui affidata. Cerchiamo soltanto di bilanciare la influenza, che potrebbe dargli questo dritto, col darne degli altri all'assemblea, che rappresenta la sovranità. Che questa abbia quella specie di munificenza, che l'è propria. Come sovrana essa soia può disporre de'membri della sovranità. Qual cosa più strana del dritto dato al Re in Inghilterta di creare così i Lordi spirituali, come i temporali? Non sono puosi conti membri della sovranta della sovra porali? Non sono questi tanti membri della sovra-nità? ed il Re non essendo sovrano per la natura

di questo governo, può egli comunicare agli al-

tri quel che non ha?

Non è questo un facrifizio affurdo, e pernicioso fatto dalla facoltà legislativa in favore della esecutiva? Non è questo un mezzo da privare il popolo de'suoi tribuni per farne tanti realisti perversi? Non si debbouo forse considerare come perduti per sempre i principj d'una libera costituzione, allorchè la porzione la più rispettabile della facoltà legislativa vien creata dalla potenza esecutrice? Se dunque non solo non è contrario, ma è della natura di questa costituzione, che l'assemblea, che rappresenta la sovranità, abbia il dritto d'ornarla di qualche individuo degno di esserne a parte, che questa abbia dunque prima d'ogni al-tro l'autorità privativa di concedere in premio delle grandi azioni, e de'servizi resi alla patria, a coloro, che ne crederà degni, il dritto disede-re nella camera degli ottimati, o di divenire un membro perpetuo di quella del popolo; che i di-plomi di nobiltà non sieno l'emanazioni del Principe, ma sieno i documenti di gratitudine, che quest' augusta assemblea mostra ad un cittadino, che si è distinto, o per le sue virtù, o pe' suoi utili talenti, o pel suo zelo mostrato nei congressi, urtando con libertà contro le pretensioni ingiuste della corona: che si appartenga esclusivamente al congresso la destinazione di tutti gli ono-ri, o sia de premi fondati sulla opinione, qualche volta più lusinghieri, e più desiderati in una na-zione libera, che non lo sono tutte quelle cariche mercenarie, che il Principe può dare, e che co-

Della Legislazione. me tali portano per lo più impresso su di esse il fuggello della fervitù; che tra gli altri dritti dell' assemblea ci sia anche quello di esiliarne que'membri, che le sono divenuti sospetti, che questa espulsione renda per sempre colui, che l'ha meritata, indegno di servir la patria, e che lo escluda anche da quelle cariche, che potrebbe ottenere dal Principe; che il numero di queste sia ristretto, quanto si può dalle leggi; che nell' esercizio di questa munificenza, e di questa autorità parlamentaria, che riguarda il premiare, o il punire i fuoi membri, basti il concorso de'due corpi delle due camere, anche a fronte della negativa del Re per legittimarne gli atti (1). Che la legislazione finalmente non si contenti solo di prevenire la corruttibilità ne' membri di questa augusta assemblea, ma che cerchi anche di prevenirla ne' loro elettori; che col soccorso della educazione, de'premj, degli onori perfezioni i costumi, risvegli l'amor della gloria sempre unito all' entusiasmo patriottico nei suoi cittadini. Quando questi non fa-ranno un traffico infame de loro suffragi, quando essi non cominceranno dal vendere la loro libertà a'loro rappresentanti, quando il solo merito avrà parte nella scelta, quando la legge per assicurarsi della imparzialità della elezione escluderà dal corpo degli elettori l'indigenza sempre sospetta di vena-

⁽¹⁾ Non farebbe questo contrario alla cossituzione, giacche qui non si tratta di esercitare la facoltà legislativa, nella quale il Principe deve aver parte, come une de tre cerpi, che compongono l'assemblea.

lità (1); allora la virrù sostenuta nei congressi dalla speranza, dal timore, e da' costumi, richiamerà con costanza la pluralità dei sustragi in savore dell'interesse pubblico, allora la nazione sarà veramente libera, e si persuaderà di esserlo, ed allora finalmente si conoscerà la possibilità di sostituire un'assembiea di cittadini ad un congresso di cortigiani.

Messo con questi ed altri simili mezzi, un ostacolo all' influenza, che il Principe potrebbe avere in questi governi sulle deliberazioni dell'assemblea, che rappresenta la Sovranità, e la nazione; la legislazione deve rivolgere i suoi sguardi all'ultimo vizio di questo governo, alla inco-

o

de

ti

00

E

'n

iic

×

stanza della costituzione.

Si è detto, che il dritto di alterarla, o di mutare le leggi fondamentali, che la determinano, non si può togliere al congresso senza distruggere la natura istesse della costituzione. Bisogna dunque pensare a rendergliene difficile l'uso.
Questo si può ottenere determinandosi, che allorchè si tratta di alterare, o di abolire, o di creare una legge fondamentale, non basti la pluralità
de suffragi per ammettere la novità, che si propone d'introdurre nella costituzione, ma che si

⁽¹⁾ Secondo la legge fatta fotto Arrigo VI. i cittamadini, che possono dare il sustragio nell'elezione de' rappresentanti del popolo, debbono possedere un sondo di
terra di due lire sterime di rendita. Chi sa lo stato prefente dell' Inghisterra, è persuaso, che venti lire sterime,
meppure bastano per non sar conoscere ad un privato cittàdino l'indigenza in questo paese.

Della Legislazione. debba richiedere la pienezza de'voti, per renderla valida, e legittima. Questo rimedio non toglierebbe all'assemblea quel dritto, che non può mai perdere, ma garantirebbe nel tempo istesso la costituzione delle continue vicende, che la rendono pericolosa, ed incostante. Il combinare tutte le volontà de' membri, che la compongono è un' intrapresa così difficile, che non può riuscire, che in un solo caso, allorche i vantaggi, che potrebbero risultare dalla novità, che si propone, fossero troppo universali per non essere da tutti desiderati, troppo evidenti per non essere da tutti conosciuti, ed in questo caso la costituzione non verrebbe ad essere alterata, ma persezionata. Ecco il solo caso nel quale il liberum vero, potrebbe divenir utile in una repubblica (1).

Questi sono i rimedi, che una savia legislazione potrebbe opporre a vizi inerenti a questa specie di costituzione, e questi sono i principi,

⁽¹⁾ Per afficurare il vigore e la durata di questo sa teressantissimo stabilimento bisognerebbe introdurre una nuova formola di giuramento, colla quale ciaschedun membro del parlamento nell'apertura, che se ne sa, promettesse di non proporre, ne di dar mai il suo voto in savore di tutto quel che può riguardare la revocazione di questa legge, è bisognerebbe sare un piccolo codice a parte delle vere leggi sondamentali, che determinassero la vera natura della costituzione, i dritti, e i limiti dell'autorità di ciascheduno de' tre cotpi, e non ammetaliero ne interperrazione, ne ambiguità. In questo codice ci dovrebbero essere soltanto le vere leggi sondamentali, non già quelle, alle quali abusivamente si è dato questo nome.

che derivano dal rapporto delle leggi colla nattira di questo governo (1). Io credo di averli bastantemente sviluppati, ma porrò io termine a
questa ricerca col rimorso di aver mostrato peco
rispetto verso una nazione, che ha più di tutte
le altre il dritto di esigerlo?

Nò, filosofi della Europa, venerandi Ingless, non prendete a male la libertà colla quale un uomo, che vi venera, e vi ammira, ardisce di parlare del vostro governo. Io non cerco, che la vostra salute, scoprendo le vostre piaghe.

Vergognatevi d'aver illuminata, istruita, sorpresa l'Europa colle vostre invenzioni, coi capi d'opera delle vostre produzioni, colle vostre scoperte, e d'aver nel tempo istesso così vergognofamente trascurata la vostra legislazione. Composta di ciò, che la barbarie dei vostri padri aveva di più assurdo, di ciò, che l'antico sistema seudale aveva di più strano, e di contrario alla libertà, della quale vi credete in possesso; di tanti

⁽¹⁾ Io non ho parlato del dritto di tassare, 6 d'imporre nuovi dazi, o di accordare de' sussidi. La natura istessa della costituzione da questo dritto al congresso, che rappresenta la sovranità, e non gli si potrebbe tegliere senza distruggeria. Ma da quel che si è detto, si può vedere, che questo Palladio della lib trà de' governi missi è inutile, sinchè i vizi, de' quali si è parlato, non saranno da una savia legislazione riparati. Lo stato presente de' dazi della Gran-Brettagna ne è una incontrassabile prova. Che importa al Re di non poter imporre nuovi dazi, nè tassare i suoi sudditi, quando ha il mezzo da sarli imporre, e tassare dal parlamento come, e quando egli vuole?

ufi. e di tante consuetudini, l'origine istessa delle quali vi è ignota; di tante leggi nuove, che contrastano colle antiche, di tante decisioni dei tribunali, che han vigore di legge, di tanti stabili-menti utili uniti a tante leggi perniciose, di tanti mali, e di tanti rimedj, di tanti garanti della indipendenza, e di tanti sussidj del dispotismo, essa offre agli occhi di un filosofo un centone informe che non può, nè rimediare a' difetti della vostra costituzione, nè assicurare per sempre la vostra libertà. Che i vostri talenti si determiniuo dunque una volta a questo sublime lavoro. Create una nuova legislazione, nella quale i vizi della vostra costituzione sieno riparati; tutti i dritti, così della corona, come del parlamento fissati, tutti gli usi antichi incompatibili collo stato presente delle cose abolite; che abbia quella unità, che non può avere una legislazione fatta in tanti secoli, in tante diverse circostanze, in tanti periodi diversi della vostra sempre alterata, sempre riformata, ma mai perfezionata costituzione; che richiami nella vostra patria quella virtù, senza della quale non ci può essere libertà, que costumi, senza de quali non ei pud esser patriottismo, quella educazione, senza della quale non ci possono esser costumi; che premiando il zelo, punendo la frode, e il corriginismo, rendendo finalmente incorruttibili per interesse, e per virtù i membri del parlamento, sostituisca una libertà soda, e durevole ad una licenza pericolosa, e precaria, che suol'essere la vigilia dell'anarchia, o del disporismo; cercate in una parola, ciò che non è impossibile adottenerLA SCIBNZA

149 a. ciò che il vostro entussimo pel bene pubblico, unito alla profondità dei vostri talenti, vi renderà anche facile, cercare io dico, di conciliare in un codice la libertà, la pace, e la ragione: allora sì, che non ci farà che aggiungere a' fasti della vostra gloria (1),

C A P. XII.

Secondo oggetto del rapporto delle leggi ; il principio, che fa agire il cittadino ne' diversi governi,

PRima di ricercare i caratteri di questo rap-porto, e le regole, che ne derivano, con-

(1) I componenti della ginrisprudenza Anglicana sono i seguenti. 1. Il dritto combinato degli Anglo-Sassoni, e de' Danesi raccolto da Eduardo il Confessore, e aumentato da Guglielmo il Conquistatore, e questo è ciò, che si chiama dritto comune. 2. Le decisioni parlamentarie, e queste van comprese sotto il nome di statuti. 3. Le carte delle città, che si chiamano dritto particolare. 4. Le leggi forestiali. 5. Le militari, le quali non han vigore, che in tempo di guerra. 6. Il dritto Romano seguito nella corte dell' Ammiragliato. 7. Il dritto Canonico seguito dal Clero in tutto ciò, che non ripugna all'autorità del Re, ed alle leggi del Regno.

De questo, che si è dette, si può vedere, che la giurisprudenze Auglicana non ha che cedere in confusese ed in multiplicità a quella del resto dell' Europa.

DELLA LEGISLAZIONE.

viene fissare quale sia questo principio. In ogniforma di governo, dice Moniesquieu, ci è un diverso principio d'azione: il timore negli stati dispotici, l'onore nelle monarchie, la virtù nelle repubbliche, sono questi diversi principi motori.

Ma sopra quali prove dice un celebre Pensatore (1), Montesquieu appoggia egli questo sistema? Sarà forse vero, che il timore, l'onore, e la virtù sieno realmente le forze motrici de diversi governi? Non si potrebbe al contrario dimostrare, che una causa unica, ma varia nelle sue applicazioni è nel tempo stesso il principio comune d'attività in tutti i governi, e che questa causa, è ? amor del potere? Se è vero, che l'amor del piacere, e l'avversione al dolore sono le due molle, che fanno agire l'uomo, non vi vuol molto a vedere come l'amor del potere sia il vero principio di azione in tutti i governi, giacchè quest' amor del potere prende la sua origine nell'amore istesso del piacere. Ognuno desidera di essere il più selice, che sia possibile; ognuno dunque desidera di aver tra le mani un potere, che obblighi gli altri uomini a contribuire con tutte le loro forze alla sua felicità, e questa è la ragione per la quale si desidera di comandarli. Questa è dunque una passione, che nasce coll'uomo, che è inseparabile dalla sua natura, e che essendosi resa più atti-

⁽¹⁾ Elvezio de l'Homme ec. Sez. IV. Cap. XI, La moltiplicità degli scrittori, che han consutato il sistema di Montesquieu, m' induce a stabilire qui il mio, senza pensare a contrastare il suo.

LA SCIENZA

va collo sviluppo de sociali rapporti, è divenuta il vero, e comune principio di azione degli uomini in tutti i corpi civili, qualunque sia la loro particolare costituzione. Io potrei dimostrare sino alla evidenza questa verità.

Ma questa dimostrazione sarebbe inutile. Io non scrivo per i solitari, nè per gli oscuri misantropi. Io scrivo per coloro, che vivono in mezzo alle città, e che possono in ogni istante vedere in loro stessi la vera causa, che li spinge ad
agire. Ognuno, che legge, può giudicame da se
solo senz' aver bisogno d' altra prova. Che esamini il suo cuore, che analizzi le sue voglie, ed allora, se avrà il coraggio, dica, che questo sistema è erroneo. Ma come mai è possibile, mi si opporrà, che l'istesso principio possa agire egualmente in tutte le specie dei governi, la natura dei quali è così diversa? Per distruggere questa obiezione, basta por mente a quello, che son per dire. In ogni nazione il potere supremo è o tra le mani di un solo, o di una certa porzione di cittadini, o distribuito nel corpo intero della nazione. Relativamente a queste diverse distribuzioni dell'autorità si vede benissimo, che tutti i cittadini ne' diversi governi possono contrarre alcuni abiti, e costumi diversi, e nulladimeno proporsi tutti il medesimo oggetto, cioè a dire quel-lo di piacere alla potestà suprema, di rendersela favorevole, e di ottenere con questo mezzo qualche porzione, o emanazione della sua autorità.

Il mezzo dunque è sempre l'istesso, ma gli esseti sono diversi. L'istesso amere del potere, che

Della Legislazione. 145 in una repubblica libera, e bene ordinata, rende il cittadino virtuofo, e amante della patria, lo fa divenire un moltro in un governo dispotico. Egli farà nascere nel tempo istesso un Curzio, un Decio, un Fabio in Roma, e nell'Asia il più vile degli schiavi. Egli farà nascere nell'istesso paese, ma in diversi tempi, in diverse circostanze, un Cincinnato, un Papirio, un Cleandro, un Perennide, ed un Sejano.

Premesse queste idee generali, non vi vuol molto a vedere, come tutto quello, che Monse-squieu attribuisce a' suoi principi, non è in fatti, che il risultato dell'amore istesso del potere con-

fideraro ne' diversi governi,

Per esempio: dove ci è dispotismo, dice egli, non ci è virtù. Io lo concedo; ma perchè? Perchè quando il governo è puramente arbitrario, quando l'autorità fovrana è tra le mani di un tiranno per lo più educato tra le mura di un ferraglio, e fra gli intrighi di una truppa di cortigiani avidi, e corroui, egli non scegliera sicura-mente per suoi ministri, senonche i complici, o almeno i fautori de' suoi vizj. In questo paese non si vedrà nè un Aristide, nè un Cimone, perchè col soccorso delle loro virtà, e de' loro ralenti, non si perverrebbe mai ad ottenere una porzione di potere, che non può essere, che l'emanazione dell'autorità del più corrotto degli uomini. Là il vizio, l'indecenza, la crapula, la dissolutezza, le voluttà vergognose, l'oppressione, l'ingiustizia, la rapina, la frode, la bassezza, soto onorate, approvate, autorizzate, ricompensate Tom. I.

dal potere supremo, applaudite dalla voce pubblica, legittimate, per così dire, dal consenso tacito di una società, che non ardisce di reclamare. Là il favorito è superiore all'eroe. Là il traditore della patria diviene il più potente cittadino dello Stato. Là colui, che non è oppressore, è oppresso. Là l'uomo virtuoso procura di nascondere le sue virtù. Là finalmente il più coraggioso procura di comparire il più vile, perche il valore, e la virtù sono niente, ove il despota è tutto. Per meglio sviluppare questa verità io ricorro ad un fenomeno politico. Supponiamo, che salga sul trono di questa nazione un despota uomo da bene. Voi vedrete in un istante le cose cambiare di aspetto. Ognuno cercherà di rendersi utile al pubblico, e tutta la destrezza dell' ambizione si ridurrà a rendersi, o almeno a mostrarfi degno delle cariche, alle quali si aspira. La voglia di piacere all' eroe passeggiero, che è sul trono, formerà, è vero, una quantità d'ippocriti in questa nazione, che la virtù non ha il tempo di distendervi le sue radici, ma quest'istesso è un omaggio gloriofo, ed utile, che il vizio rende alla virtù, onorandosi anche delle sue apparenze. Il virtuoso romperà quel velo, col quale nascondeva le sue virtu, e colui, che non lo era, procurerà di divenirlo, o almeno di apparirlo. Ecco come la virtù ha qualche volta onorata anche la fede del disposismo. Ecco come Trajano, e i due Antonini, fecero cambiar di aspetto Roma.

L'amore dunque del potere è la vera causa, che determina il cittadino ad operare, e questa

DEL'LA LEGISLAZIONE. 147 istessa passione è quella, che lo sa divenir virtuoso nei governi liberi, e popolari.

Dove il popolo regna, la nazione intera è il despota. Essa non può desiderare, che il bene della maggior parte. I servizi dunque resi alla patria sono i soli mezzi, che possono mettere il cittadino in istato d'ottenere una porzione di potere in premio de' suoi mériti. L' amore del potere deve dunque in questi governi necessariamente spingere il cittadino all' amore della giustizia, e della patria. Si sa, che in Roma si viddero per più secoli i prodigj del valore uniti a'prodigj della virtù. Si sa, che per più tempo ogni cittadino di Roma era un Fabricio, un Regolo, e un Cincinnato. Ma fino a quando durarono questi prodigj? Finche il valore, e la virtù furono un metito per pervenire al Consolato, ed alla Dittatura. Ma appena, che la libertà cedè il suo luogo alla tirannia, appena che la guardia Pretoriana e le legioni cominciarono a decidere del merito di coloro, che dovevano comandare la terra, appena che si introdusse nel Campidoglio un commercio infame di cariche, e di delitti, la virtà divenuta inutile, disparve, gli eroi si mutarono in delatori, il Senato divenne l'istrumento de sospetti, e degli odi del tiranno, e finalmente per dir tutto in poche parole, non vi fu più patria nel paese dell' universo, che doveva ispirare il maggiore affetto ai suoi abitatori (1). In ogni governo dunque in

⁽¹⁾ Noi abbiamo nell' istoria delle nazioni barbare, che vennero a devastare l' Europa, un monumento trope

generale i cittadini saranno sempre quello, che l'amore del potere li sara essere (1). Si appartiene alle leggi il dirigere questa passione per renderla utile. Ma questa direzione dovrà sorse essere sempre l'istessa, ed unisorme in tutti i governi? Questo non può avvenire, Siccome gli essetti di questo principio unico, ed universale variano siccome varia la natura dei governi, nei quali agisce, la direzione delle leggi deve della maniera istessa variare. Questo è questo, che io mi assiretto di esamioare con distinzione, giacchè tutto

po vivo della degenerazione de' Romani. Allorche nol vogliamo infultare un inimico, dice Luitprando, e dargli un nome odioso, noi lo chiamiamo Romano: Hoc salo, id est quidquid luxuria, quidquid mendacii, immo quidquid vitiorum est, comprebendens. Luisprand. presso

Murat. Scrip. ital. vol. 2, par. 1. p. A. VI.

(1) lo non nego, che anche in que' governi, ne' quali l'amor del potere spinge i cittadini al vizio, non ei possano essere alcuni uomini dabbene, che preseriscano le occulte delizie della virtù all'ambiziosa voglia di dominare col soccorso de vizi. Nel mentre che Catilina coi fuoi furiofi complici condannava a morte colui, che avesse ardito di proferire da Romano il dolce nome della patria, Tito Labieno su un cittadino, un uomo da bene ed un eroe; e nel mentre che Cesare sulle rovine della libertà gittava i fondamenti della più dura tirannia. Catone parlo al popolo, Catono fuggi in Utica, Catone si uccise colle proprie mani, per non vedere la sua patria priva della primiera libertà. Ma simili eccezioni non possono distruggere una regola generale, poiche non solo due, ma cento cittadini da bene sono un infinitamente piccolo rapporto ad un pubblico intero depravato, e corretto .

quello, che finora si è detto, sarebbe estraneo al mio argomento, se dovendo parlare del rapporto delle leggi col principio, che anima i governi, io avessi potuto sviluppare le regole, che deriva-no da questo rapporto, senza prima determinare il principio, che ne è l'oggetto. Io comincio dunque dalle democrazie.

Nelle democrazie le leggi debbono lasciare al popolo l'elezione dei suoi magistrati, e dei suoi ministri. Questo è il miglior mezzo per rendere in questi governi l'amore del potere una sorgente seconda di grandi virtù, e di gran meriti. Un pubblico intero difficilmente si inganua, e sl corrompe; ma un senato può facilmente essere ingan-nato, e corrotto. Sono sempre infinitamente maggiori i rapporti, che un cittadino può avere coi membri di un fenato, che col corpo intero della nazione. Senza un gran merito si può sperare qualche cosa dal senato, ma senza un gran meri-to non si può sperar niente dal popolo. L'istoria di Roma, e di Atene mi offre una prova di questa verità. Si sa, che in Roma dopo che il popolo ottenne con tanto strepito il dritto di potere innalzare alle cariche i plebei, non poteva risolversi ad eleggerli (1); ed in Atene, quantunque per K 2

⁽¹⁾ Chiedendo il popolo, che i plebei fossero anche ammessi al consolato, su stabilito, per placarlo, che si creassero quattro Tribuni con potesta consolare i quali potesero essere così plebei, come nobili. Allorche si venne all'elezione di questi Tribuni, surono tutti e quattro presi dalla classe de' nobili. Onde Livio dice: Quorum comitiorum e entus docuit alios animos in contentione li-

150 una legge d' Aristide si potessero scegliere i magistrati da tutte le classi, non avvenne giammai, dice Senosonte (1), che la plebe domandasse quelle, che potevano interessare la sua salute, e la sua gloria. Ĉi è un altro vantaggio nella elezione del popolo. Il popolo non esamina i talenti o le vittù private, ed occulte; in questa ricerca si po-trebbe ingaunare. Egli non si determina, dice Montesquieu, che dalle cose, che non può igno-rare, e dai fatti, che cadono sotto i suoi occhi.

Egli sa per esempio, che un uomo è stato spesse volte alla guerra, che ha disesi con coraggio i dritti della libertà e della patria, che è riuscito in una, o in più intraprese, questo gli ba-

sta per dargli il comando delle truppe.

Egli sa, che un giudice è assiduo, che molti ritornano dal suo tribunale contenti di lui, che non è stato ancora convinto di corruzione, questo basta per sare, che lo elegga Pretore.

bertatis, & boneris, allos fecundum deposita certamina in incorrupto judicio esse. E' troppo noto l' espediente preso da Pacurio Calano in Capca per prevenire la sedizione, che era per scoppiate in questa città contro il Senato. Macchiavelli dopo aver minutamente descritto quefo avvenimente, ne deduce una gran verità : che se il popolo si inganna qualche volta nel generale, non a inganna mai nel particolare; che egli pela colla vera bilan-cia i meriti di coloro, ai quali vuol confidare qualche carica, e che rare volte si inganna nel giudizio, che se delle persone. Leggansi i suoi discorsi sulla prima deca di Livio 11b. 1. cap. 48.

(1) Senof. pag. 691. edizione di Wechelio dell'anno

1596.

Egli sa finalmente, che un cittadino è ricco, egli vede la sua magnificenza, costui, dira allora, deve effer l'Edile. Ogni cittadino dunque sarà allora persuaso, che, per ortenere qualche porzione di potere, deve acquistare l'opinione del popolo, e che per acquistarla deve servirlo, deve impiegare i suoi talenti per farli conoscere, deve finalmente sar risplendere le sue virtù colle azioni utili, e coi benefizi resi alla patria. Ecco come si fan nascere gli eroi: ecco come il celebre, e virtuoso Penn, filosofo per costume, uomo degno di vivere in quei secoli, nei quali gli uomini erano più poveri, ma erano nel tempo istesso più grandi, legislatore, che avrebbe oscurata la gloria di Licurgo, e di Solone, se sosse nato venti secoli prima; ecco come il celebre Penn rese la Pensilvania, (questa fortunata regione dell' America, perchè destinata ad obbedire ad un uomo, che non abbandono la patria, che per mostrare i primi tratti di beneficenza e di umanità nel nuovo emisfero,) rese, io dico, la Pensilvania la patria degli eroi, l'asilo della libertà, e l'ammirazione dell'universo.

Egli vidde, che il grande oggetto della legislazione è di unir gl'interessi privati coi pubblici; egli vidde, che l'unico mezzo per riuscire in questa intrapresa nei governi liberi, era di dare al popolo la distribuzione delle cariche, egli lo sece, egli ottenne il suo sine, egli gittò a questo modo i primi fondamenti di una repubblica, che oggi chiama a se gli sguardi di tutta la terra; e

fasti della filosofia non lasceranno di rendere im-

mortale la memoria di un uomo, che portò per la prima volta la felicità nella America in un tempo, nel quale l'Europa tutta pareva congiu-

rata per portaryi la strage, e la miseria.

La prima legge dunque, che protegge, dirige, e rende utile l'amore del potere nei governi liberi, e popolari, è quella, che lascia al popolo intero la scelta di coloro, ai quali egli deve confidare qualche porzione della sua autorità. La seconda è quella, che da ad ogni cittadino il dritto di poter pervenire alle prime cariche dello stato, purchè per qualche delitto, che la legge deve esprimere, non ne sia escluso. La necessità di questa legge è da per se stessa evidente. Essa non è altro, che un risultato degli antecedenti principi. Se ogni cittadino serve la sua patria a misura dei benefizi, che in ricompensa questa gli offre; se l'amor del potere è l'unico oggetto di queste speranze; se finalmente i diversi gradi di autorità, che si possono conserire ad un cittadino, sono la sola moneta, colla quale egli vuol esser pagato dei suoi meriti, supposto tutto questo, non ci vuol molto a vedere, che subito che una porzione dei cittadini viene in tutto. o in parte esclusa da questo dritto, la repubblica si vedrà divisa in due classi, in coloro, che non hanno alcuno, o piccolo interesse nel bene della patria, ed in coloro, che hanno tutto l'interesse nel servirla.

Chi non vede quanto questa parzialità civileoffende il principio del governo, altera l'equilibrio, distrugge la eguaglianza, non già quell'egua0

n P plianza merafifica desiderata nei sogni dei politici, ma quella eguaglianza, che è l'anima dei governi popolari, che non ha per oggetto le facoltà, ma i dritti, e che alterata sa nascere lo schiavo accanto all'eroe, ed una truppa d'lleti in un paese di Spartani? La legge dunque, che dà a tutti i cittadini nelle democrazie eguali dritti per le cariche, è una delle più necessarie per proteggere, somentare, e dirigere il principio del governo.

L'ultima legge finalmente diretta all' istesso oggetto, è quella che impedisce l'abuso del potere. Siccome l'abuso del potere è quasi sempre unito al potere istesso, siccome questo abuso pernicioso da per tutto, è più di ogni altro satalo nei governì liberi, e popolari, le leggi debbono

prevenirlo.

Questo era, come si sa, l'oggetto dell'ostracismo presso gli Ateniesi. La legge, che lo prescriveva, racchiudeva un doppio vantaggio. Esta
impediva l'abuso del potere, esiliando quei cittadini, che per la loro autorità erano divenuti sospetti alla repubblica; essa proteggeva nel tempo
istesso il principio del governo, perchè siccome
non è il potere soltanto, che si desidera, ma l'
opinione del potere; un cittadino credeva di aver
bastantemente conquistata questa piacevole opinione, quando i suoi meritì lo sacevano esiliare dalla patria. Ecco, come l'ostracismo divenne un
premio in Atene; ecco come una savia legislazione può, maneggiando le passioni degli uomini,
mutare, per così dire, la natura, sino a far lo-

ro, desiderare la perdita delle cose più care, del

parenti, degli amici, della patria.

Ma senza ricorrere all'ostracismo, che a primo aspetto sembra un rimedio violento, e tirannico, le leggi potrebbero impedire l'abuso del potere col soccorso dell'amore issesso del potere.

Che la legge disegni la strada, per la quale si deve pervenire ai primi posti, e la durata di ciascheduna magistratura; che essa stabilisca un certo ascenso, una certa graduazione; che l'esercizio di una carica serva per così dire di probazione, e di merito per ottenerne un'altra più luminosa, ma che ci sia sempre un interstizio tra l'una carica, e l'altra; che durante questo interstizio indispensabile il magistrato, che ha terminata la sua incumbenza, sia ridotto nella privata condizione, affinchè il cittadino possa accusarlo senza spavento; che ci sia un tribunale destinatò a ricevere tutte le accuse, che si faranno contro qualunque magistrato, ad esaminarne la condotta, e ad informame il popolo, ed allora si vedrà, se senza l'ostracismo l'amore istesso del potere può prevenime l'abuso.

D

P

Queste sono le leggi, che proteggono, e dirigono l'amore del potere nei governi popolari. Vediamo ora quali sono quelle, che lo proteggono nelle aristocrazie. L'aristocrazia, come si è veduto, è riguardo ai nobili, quello che la democrazia è riguardo al popolo. La scelta dunque di coloro, ai quali si deve considare una porzione di potere, si deve fare da tutto il corpo degli ettimati, per l'istessa ragione, che nelle democra-

DELLA LEGISLAZIONE. 135
zie si deve fare dal popolo intero. Il merito avrà allora maggiore influenza nella distribuzione
delle cariche, e l'amore del potere diverrà allora utile, perchè metterà il cittadino nell' obbligo
di esser giusto, e di servir la sua patria.

Più: siccome in questi governi i nobili sono tutto, ed il popolo è niente, siccome tutto il potere è tra le mani degli ottimati, qual principio potrà spingere il popolo a cooperarsi pel bene della patria? qual oggetto può in lui avere l'amor del potere, se non quello di distruggere l' aristocrazia, e di togliere quella distinzione abbominevole, ed umiliante fra i dritti di un cittadiuo, con quelli di un altro cittadino, fra i dritti dei nobili, e quelli del popolo? Questo male, che potrebbe rendere la costituzione dei governi aristocratici la peggiore di tutte, e la più soggetta alle civili discordie, può essere riparato dalle leggi. Senza ledere la natura di questo governo, esse potrebbero placare il popolo, ed interessarlo nel pubblico bene con due mezzi; con lasciargli l'adito ad alcune cariche subalterne, e con dare ad ogni cittadino il dritto di poter essere ascritto nella classe degli ottimati, quando si uniranno in lui tutte quelle circostanze, e quei meriti, che la legge deve fissare. Questo stabilimento racchiude un doppio vantaggio. Egli eccita, e dirige il principio del governo nella classe del popolo, il quale senza questa speranza non avrebbe interesse alcuno nel servire la patria, e mette nel tempo istesso un argine ai trasporti della plebe, perchè i più potenti e i più ragguardevoli cittadini di questa classe, vedendosi già vicini, o almeno in istato di essere un giorno ascritti al corpo dei nobili, trovano il loro interesse nel disendere i loro dritti. Ecco perchè i patrizi in Roma trovarono qualche volta nel tribuno della plebe un disensore della loro causa.

Io termino finalmente questo capo, col dare alcune idee generali su i mezzi propri, dei quali le leggi debbono sar uso, per proteggere l'

amor del potere nelle monarchie.

In questi governi ogni porzione di autorirà, che si consida ad un cittadino, non può essere, che l'emanazione del potere supremo, depositato tra le mani del monarca. Il sovrano è quello, che dà le cariche. Il sovrano è quello, che distribuisce le diverse porzioni di autorità tra i suoi fudditi. Il cittadino dunque in questi governi, spinto dall'amor del potere, non si proporra altro oggetto, se non quello di piacere al sovrano, e di tenderselo savorevole per ottenere da lui qualche porzione di autorità in ricompensa dei servicio. zj, che egli ha prestati. Ma questo oggetto, siccome può riempiere lo Stato di eroi sotto il governo di un principe dabbene, così può riempierlo di adulatori, e di schiavi fotto il governo di un monarca imbecille, e corrotto. Che possono dunque fare le leggi per prevenire questo male, e per dare nelle monarchie una direzione più utile e più sicura all'amor del potere? Togliere al so-vrano la distribuzione delle cariche sarebbe un le-dere i suoi dritti, e alterare la costituzione del governo. Sottoporla all'approvazione del pubblica

⁽¹⁾ Per quel che riguarda i governi missi, io rimando il lettore all'antecedente capo, ove si è satto vesere, come le leggi potrebbero interessare i cittadini al

I moralisti, in questo paese come in tutti quelli, ove i principi della vera morale, e della vera filosofia sono stabiliti, non condannano nell' uomo l'ambizione di dominare, se non quando questa è unità alla voglia di opprimere. Persuadiamoci: L'amor del potere può avere diversi aspetti. Egli è una virtù in un'anima, che si sente bastantemente sorte per sar un gran numero di selici. Egli è un vizio in coloro, che non sanno, che nuocere.

L'ambizioso in un governo moderato, in un governo, dove una savia legislazione ha saputo dirigere questa passione, è un eroe, che desidera tanta autorità, quanta ce ne vuele, per far osfervare le leggi, per disendere la patria, per mantenerla nei suoi dritti, per conservarla nella sua libertà, e per richiamarsi con questo mezzo la stima, e la riconoscenza dei suoi cittadini, i quali si ssorzeranno a gara di contribuire alla sua selicità. Egli è un mostro in un governo dispotico, che desidera di godere del dritto insame di violare impunemente tutte le regole della giustizia, di disprezzar le leggi, di calpestare gli inselici, di opprimere la patria, e di rendere più pesanti le catene, che la stringono.

Che la morale non si scagli dunque contro l'ambizione, contro l'amore del potere; che si scagli piuttosto contro il governo, contro le leggi, che non sanno dirigerlo. Senza questo urto le

hene pubblico colla direzione di questo universale principio d'azione.

Della Legislazione. 159 focietà sarebbero senza moto, i corpi politici perirebbero nell'inerzia. Con questo urto, con questa forza mal diretta nella società ci è un moto, ma questo è un moto, che la spinge verso la sua rovina. Con quest' urto sinalmente, con questa forza ben diretta dalle leggi la società si riempie di eroi, la società si muove acquistando sempre maggior vigore, la società si avvicina sempre più alla sua persezione.

Dal principio, che anima i governi, io pas-

fo al genio, e all'indele dei popoli.

Ť

C A P. XIII.

Terzo oggetto del rapporto delle leggi: il genie, e l'indole dei popoli.

I L genio, e l'indole dei popoli si può considerare sotto due aspetti: rapporto a quello spirito universale, che in ogni età anima la maggior parte delle nazioni, e rapporto a quella inclinazione, ed a quell'indole propria di quel popolo in particolare, al quale le leggi vengono promulgate. Sotto l'uno, o l'altro aspetto, che si consideri, questo oggetto deve avere una grande influenza sul sistema della legislazione. Io cercherò prima di ogni altro di sar vedere quella, che vi deve avere lo spirito universale del secolo, e quindi l'indole, ed il genio particolare del popolo, che deve riceversa.

160 LA SCIENZA

L'incostanza, che accompagna tutto ciò che la rapporto alla umanità, si mostra ancora nel genio dominante delle nazioni nei diversi tempi. Lo spirito dei secoli si cambia col cambiamento delle circostanze, che concorrono a formarlo, e le vicende, che il tempo cagiona nel sissico, le cagiona ancora nel morale, e nel politico dei popoli. La legislazione potrebbo sorse tutto ciò che

Per persuadersi di questa verità, basta gittar gli occhi sulla istoria delle nazioni, e dei secoli. Cosa abbiam noi, che ci rassomigli agli antichi? Cosa ha di comune il nostro genio e la nostra indole colla loro? Dove è quel trasporto per la guerra, e per le conquiste? Dove quel genio belligerante, che invasava tutti gli spiriti, che armava tutte le nazioni, e che alterando i sentimenti istessi della natura, rendeva meno cara la vita, e meno spaventevole la morte? Dove sono quei prodigi di valore, e di virtà? Dove quei giuochi, ove il Greco, ed il Romano saceva pompa della fua forza, e della fua destrezza innanzi ad un popolo immenso, dove col soccorso del premj, e delle acclamazioni si nudrivano i vivi sentimenti della gloria, e dove il piacere istesso pagava un tributo alla sorza, ed al coraggio? Oggi questo coraggio, e questa forza istessa è divenutz inutile. Gli uomini combattono fenza roccarsi, e muojono senza distinguere chi li uccide. Una materia combustibile, sulfurea, ed elastica egunglis il più debole al più forre, e il più coraggioso al più vile. L'oggetto istesso della guerra è diverso. Una volta le nazioni si armavano per distrug-

Tom. 1.

no stati la maggior parte dei popoli barbari, che la natura ha fatti nascere su i lidi del mare; esse sarecorre la loro sussistenza dalla ingiustizia, e dalla frode; esse sarecorre la loro sussistenza dalla ingiustizia, e dalla frode; esse sarecorre la popole; esse sarecorre la pirateria non ha mai arricchito alcun popolo; esse sarebbero sempre vacillanti, perchè sempre esposse alla giusta vendetta delle nazioni, nel mentre che oggi con un sistema opposto di legislazione, trasportando presso tutte le nazioni i tesori della natura, e delle arti, e dando alle une il superssuo delle altre esse dominano da per tutto, dove vi è mare, e si arricchiscono col consenso dei popoli, dei quali accrescono la felicità moltiplicandone i bisogni.

Ricordiamoci per poco della maniera di penfare degli antichi, e paragoniamola a quella dei moderni politici. Platone vuole, che le arti non si perfezionino (1), e che nella repubblica non ci sieno, se non quelle, che sono essenzialmente necessarie per la vita. Egli rifiuta di dare leggi agli Arcadi, ed ai Coronesi sapendo, che questi due popoli erano ricchi, ed amanti delle ricchezze; e Focione, che vede nelle ricchezze di Atene la causa della sua rovina, vuole, che gli artieri sier

fi

٧

1

⁽¹⁾ Egli voleva, che le dipinture, che si consacravano nei tempi de' Dei, sossero fatte iu un solo giorno, e non ne accordava, che cinque agli scultori per costruire un tumulo. Plat. de Repub. Per persuadersi del consenso degli antichi riguardo ai sunesti effetti delle ricchezze, leggasi Plutarco nella vita di Pericle e Seneca melle sue lettere 8. 17. 20. 94. © 115.

DELLA LEGISLAZIONE. 163 no considerati come schiavi, e per conseguenza

privi dei dritti della cittadinanza.

Tutta la classe dei politici, e degli storici della antichità attribuiscono la decadenza delle nazioni alle ricchezze, che vi sono penetrate, e le leggi di Licurgo, che seppero tenerle lontane dalle mura di Sparta per più secoli, sono state da essi considerate come il capo di opera della politica, e il modello di una persetta legislazione.

Persuasi dei vizi, che portavano seco loro le ricchezze, persuasi degli strumenti di corruzione, e di servitù, che la opulenza e il lusso offrivano alla tirannia, persuasi in una parola dei vantaggi della povertà, essi compatiscono Solone, il quale su costretto ad allontanarsi da questi principi, emanando le sue leggi agli Ateniesi, e ci san vedere, che questo legislatore istesso conosceva i disetti della sua istituzione, dicendo, che egli non aveva dettate le migliori leggi agli Ateniesi, ma le migliori tra quelle, che essi errano nello stato di ricevere.

Così pensavano gli antichi. Questo era il sistema della Greca, e della Romana politica. Il loro grande oggetto era di conservare colla povertà la frugalità, e colla frugalità la forza, il coraggio, la tolleranza della fatica, e la rigidezza dei costumi. Rivolgiamo ora lo sguardo ai moderni. Molto lontani dal credere la povertà un bene, i nostri politici non vanno in cerca, che di ricchezze, e di tesori. I loro voti sono diretti ai progressi della agricoltura, delle arti del commercio. Siate ricchi, essi dicono ai popoli, se volete esser L 2

164 LA SCIENZA

felici. Procurate, dicono ai sovrani, che i vostri sudditi abbiano un gran superstuo, se volete esserispettati al di suori, e tranquilli nell'interno dello Stato; la vostra corona sarà sempre male appoggiata, il vostro trono sempre vacillante, le vostre Provincie sempre esposte alle rapine dei vostri vicini, sinchè i vostri sudditi saranno nella indigenza. In mezzo alla opulenza il vostro nome sarà temuto, la vostra alleanza sarà desiderata, i vostri dritti rispettati, le vostre pretensioni bene appoggiate, voi darete la legge ai vostri vicini, ma essi la daranno a voi, se voi siete più poveri di loro.

Quale è dunque la causa di questa diversità, o per meglio dire, di questa opposizione di mire tra gli antichi, e moderni politici. Si dovrà forse supporre l'inganno, e l'errore in una delle scuole o dobbiamo piuttosto ammirare e gli uni e gli altri per aver adattate le loro massime allo spirito, ed al genio dominante del secolo, nel quale hauno parlato? L'istoria della antichità non ci sa forse vedere i popoli più ricchi ricever la legge dai più poveri, e gli annali moderni della Europa non ci san sorse vedere l'opposto? Ci sarebbe sorse niente da temere nello stato presente delle cose da una repubblica, che avesse l'istesso principio, l'istesse mire e l'istesse istituzioni di quella di Roma? Io l'ho detto: La natura delle cose si è mutata. Non è il più forte, che da la legge al più debole, ma il più ricco è quello, che domina il più povero. E'sinito il tempo, nel quale con due legioni si andava a muover guerra ad una

DELLA LEGISLAZIONE. 165 nazione intera. Ci vogliono eserciti oggi per combattere, e gli eserciti han bisogno di tesori. Dugento e più mila uomini armati per dare, o per ricevere la morte, e cinquanta e più milioni di lire, sono stati oggi i documenti, sui quali la casa di Austria ha dovuto appoggiare le sue pre-

tensioni sopra pochi palmi della Baviera. Le ricchezze sono dunque divenute il primo istrumento della guerra, e l'oro e l'argento sono gli argini, o i veicoli delle conquiste. Secondo questi principi incontrastabili, perchè fondati su i fatti, che passano sotto i nostri occhi, secondo questi principi, io dico, e altrove, che noi dobbiamo rivolgere i nostri sguardi timorosi. In un angolo dell'America presso un popolo libero, e commerciante, figlio dell'Europa, ma che l' oppressione ha reso inimico della sua madre, presso questo popolo, io dico, si innalza una voce, che ci dice: Europei, se per servirvi noi siamo venuti nel nuovo mondo, sappiate che oggi le nostre ricchezze, e la cognizione di quelle, che possiame acquistare, non soffrono più una servitù oltraggiosa, che può essere permutata con una specie di libertà, che non tarderà molto a metterci nello stato di darvi la legge, e che vi farà un giorno pentire di essere stati gli artesici delle vostre catene. La nostra indipendenza, frutto delle vostre ingiustizie, e del nostro risentimento, i vantaggi della nostra posizione, la celerità, che può avere il nostro commercio; la facilità di richiamare a noi con un solo atto di volontà le ricchezze, e gli agi dei due emisferi; i progressi della

L 3

nostra popolazione accresciura nel tempo stesso, e dalla moltiplicità dei matrimoni, che la opulenza pubblica produce, e dal concorso degli stranieri, che la speranza di migliorar fortuna, richiamerà sulle nostre rive ridenti per i raggi di una nascente libertà; tutti questi vantaggi uniti alla superiorità, che dà agli Stati, ed agli uomini il vigore della gioventù accoppiato al sentimento della prosperirà, ci renderà gli arbitri del destino della America, e della sorte della Europa: noi potremo con facilità strannarvi dalle mani le sorgenti delle con facilità strapparvi dalle mani le sorgenti delle vostre ricchezze; lo spazio immenso, che ci separa da voi, ci permetterà di compire i preparativi delle nostre invasioni, prima che lo strepito ne sia pervenuto nei vostri climi; noi potremo scegliere i nemici, il campo e il momento delle nostre vit-torie; i nostri tesori, e la nostra situazione ci assicureranno sempre della selicità delle nostre intraprese; i nostri navigli vittoriosi compariranno sempre innanzi alle coste, che non possono essere nè ben custodite, nè ben difese da potenze lontane; i vostri soccorsi giugneranno sempre tardi, le vo-stre colonie sinalmente o diverranno le nostre Provincie, o spezzeranno le loro carene col soccorso della nostra alleanza, che noi non negheremo mai, allorchè ci sarà richiesta dalla voce della libertà contro la tirannia. Privi allora dell' America, e per conseguenza dell'Asia, che non và in cerca, che del nostro argento, voi ritornerete nella oscurità, e nella barbarie, dalla quale siete usciti, e la vostra sola povertà potrà garantirvi dalle nostre giuste, ma non profittevoli vendette.

DELLA LEGISLAZIONE. 167

Questa è l'intimazione funesta, che le colonie Anglicane possono fare all'Europa, e un popolo come questo, e non già una repubblica di Romani poveri e guerrieri, può oggi divenir l'

oggetto de' suoi timori.

Conchiudiamo: se lo spirito, ed il genio dominante del secolo è l'acquisto delle ricchezze; se la superiorità non è oggi dalla parte della sorza, del coraggio, e delle virtù guerriere, ma dalla parte della opulenza; se le nazioni le più ricche sono le più selici nell'interno, e le più rispettate, e temute al di suori; alla agricoltura, alle arti, al commercio, all'acquisto, alla conservazione, alla ripartizione delle ricchezze dovranno dunque oggi dirigersi le prime cure del legislatore una volta impiegate interamente a formare un animo coraggioso in un corpo robusto, ed agile.

Questa è la grande influenza, che il genio, e lo spirito dominante del secolo deve avere sul sistema della legislazione, e questo è il gran principio legislativo, che io deduco dall' esame del rapporto delle leggi col genio, e l'indole dei popoli, considerato riguardo a questo primo asspetto. Consideriamolo ora sotto il secondo aspetto; vediamo l'influenza, che vi deve avere il genio, e l'indole particolare di quel popolo, al quale viene emanata.

Malgrado le tante cagioni, che concorrono oggi per distruggere ogni differenza tra il genio, l'indole, e il carattere rispettivo delle nazioni Europee; malgrado la comunicazione continua, che hanno tra loro i popoli, che l'abitavano; malgra-

L 4

do l'origine quasi comune, che hanno avute le costituzioni dei loro governi; malgrado le conseguenze dell'antico sistema seudale; che si stabili presso a poco cogl' istessi principi in quasi tutta l'Europa, e che per conseguenza ha dovuto egualmente imprimervi le sue massime, le sue distinzioni, i suoi cavallereschi pregiudizi, la sua galanteria, la sua giurisprudenza della spada, il suo capriccioso, ed inconseguente codice delle laggi dell'operat professa se freshance l'appressi leggi dell'onore; malgrado finalmente l'armonia delle massime della morale derivata da una religione comune, la quale se è stata alterata presso alcune di queste nazioni, è rimasta sempre l'istessa circa quella parte dei suoi precetti, che influiscono su i costumi; malgrado, io dico, tutte queste cause, il carattere, il genio, e l'indole delle diverse nazioni Europee non si rassomiglia; ci si osserva ancora una differenza, se non così grande, come ci era tra quello degli antichi popoli dei secoli eroici, li quali non si avvicinavano, che per uccidersi, almeno tale, che basta per non poter essere trascurata dal legislatore, è per dover avere una grande influenza nello spirito delle loro legislazioni.

lo non cerco la causa di questa disserenza; ne osservo solo gli efferti. Io veggo, per esempio, nei Francesi una nazione vivace, attiva, facile alla invenzione, rassinata nel gusto, che ha nella sua vanità uno sprone incredibile per le arti e per le manisatture; questo mi basta per dedurne, che in questa nazione più, che in ogni altra la legislazione deve incoraggire l'agricoltura, l'ar-

į

世紀世にい

Dando un passo fuori della Francia, verso il Mezzogiorno, io trovo diverso genio, diversa

indole, ed un carattere tutto diverso.

Io veggo nello Spagnuolo una certa onestà, che risplende nei suoi discorsi, nelle sue amicizie, che si palesa nella sua maniera di contrattare (1);

⁽¹⁾ La loro buona fede si ritrova lodata anche dagli Storici dell'antichità. Giustino Lib. XLIII. loda la loro fedeltà nel conservare i depositi.

io ci veggo anche una certa ruvidezza di maniere, un certo attaccamento particolare ai suoi antichi usi, un'anima disposta alla superstizione, ed
un certo spirito di orgoglio, che gli sa comparir
vile la satica. Questo mi basta per dedurne, che
il legislatore deve in questa nazione prosittare riguardo ad alcuni oggetti dell'indole, e del carat-

Egli può servissi, per etempio, della loro onestà, e della loro buona sede per promuovere, e sacilitare il commercio interno, ed esterno; egli può sbarazzare i contratti da una gran porzione di quelle solennità, che li ritardano, ma che le leggi hanno dovuto altrove opporre alla frode, ed all'inganno (1). Egli può servissi della loro ruvidezza nelle maniere, come di un sostegno per la rigidezza dei costumi. Il loro attaccamento particolare agli antichi usi, deve avvertirlo del disprezzo, nel quale potrebbero cadere anche le più utili novità, deve avvertirlo, che in questa nazione più,

⁽¹⁾ Non farebbe questa la prima volta, che le leggi lasciano al genio, ed al carattere del popolo il sar le veci della loro sanzione. Noi sappiamo, che i Romani per molto tempo non ebbero leggi particolari contro il peculato, e quando questo delitto cominciò a comparire in Roma, su creduto così insamante, che la semplice restituzione di ciò, che si era preso, su considernta come una gran pena. Leggasi ciò, che dice Livio di L. Scipione lib. XXXVIII. Platone (de legibus lib. XII.) dice, che Radamante che governava un popolo pieno di religione, non esigeva per prova, che il giuramento.

Svezia non si riconosce piu, da che Gustavo è salito sul trono; se una rivoluzione universale nel-

LA SCIENZA

la costituzione del governo, nei costumi, e sin nella maniera di vestire dei suoi sudditi, è stata preparata e persezionata in pochi anni da questo giovane Principe, sarà forse impossibile sarne una così facile nella Spagna? Se il mio grande oggetto sosse di sare un piano di legislazione per questa sola nazione, sarei vedere la strada, che si dovrebbe tenere, gli istrumenti, che si dovrebbero impiegare, e la facilità di questa operazione; ma non è questo il mio assunto. Io non ho parlato in questo capo della Francia, e della Spagna, che per mostrare in qual maniera deve influire sul sistema della legislazione il genio. l'indole, e il carattere del popolo, che deve riceverla. Contento della chiarezza, colla quale mi pare di aver sviluppate le mie idee, io passo ad esaminare come debba influirvi il clima.

La opposizione dei filosofi, e dei politici riguardo a questo oggetto; la difficoltà di dare qualche chiarezza ad una questione così oscura come questa, e gli ostacoli, che si incontrano, allorchè si vogliono generalizzare i principi legislativi, che ne derivano, mi faranno dilungare più di quello che vorrei in questo esame. Io spero, che questo disetto sarà compensato dalla nomina della importante della circultata della importante della circultata della richiara della importante della si della circultata vità, dalla importanza, e dalla evidenza dei ri-

C A P. XIV.

Quarto oggetto del rapporto delle leggi: il clima.

CI è creduto, e si crede forse ancora, che Montesquieu sia stato il primo a parlare della influenza del clima. Questo è un errore. Si sa, che prima di lui questo oggetto non sfuggi dalla penna del delicato, ed ameno Fontanella (1). Chardin, uno dei viaggiatori, che ragionano, fa molte riflessioni circa la influenza del clima sul fisico, e sul morale degli uomini. L'Abbate Dubos sostenne, e sviluppò i pensieri di Chardin, e Bodino, che aveva forse letto nelle opere di Polibio, che il clima forma la figura, il colore, ed i costumi delle nazioni, ne aveva già fatta la ba-se del suo sistema nella sua repubblica, e nel suo metodo della istoria cento cinquanta anni prime di loro (2). Prima di tutti questi scrittori Ippocrate, il divino Ippocrate ne aveva diffusamente parlato nel suo trattato celebre dell'aere, delle ac-

(1) Machiavelli parla anche della influenza del clima ful fifico, e ful morale dei popoli in varj luoghi delle fue opere.

(2) Septemtrionales Populos dice egli nel lib. 5. cap. 1., vi & armis subditos fere in officio continere; australes religionis ac numinis metu; ceteros aquitate, imperio rationis.

que e dei luogbi. Viene finalmente l'autore dello spirito delle leggi, e senza citare alcuno di questi autori, non sa, che alterare i principj di Ippocrate, e spingere più in là le idee di Dubos, di Chardin, e di Bodino. Egli volle sar credere al pubblico di esser il primo a parlar di questo, ed il pubblico lo credette. Bisogna per altro perdonare questa strode ad un genio creatore, il quale avvezzo a pensare da se, credeva di inventare anche quando copiava. Ai pensieri di questi celebri scrittori, io ardisco di aggiungere anche i miei, giacchè non è difficile inventis addere.

Io lascio volentieri all' autore dello spirito delle leggi tutte le sue osservazioni sulla lingua di un irco coperta di piccole eminenze vestite di alcuni peli, o da una specie di lanugine, ed intermezzate da alcune piramidi, che formano nella parte superiore alcuni piccoli pennelli, che spariscono subito, che questa lingua si sa gelare; principi dai quali l'autore deduce i diversi gradi di sensibilità, di forza, e di coraggio, il maggiore o il minor urto delle passioni, e il trasporto più o meno grande per i piaceri nei diversi climi. Io tralascio volentieri queste osservazioni, che sarebbero meglio collocate in una istoria del microscopio, che in una ricerca politica; nè credo che si debba estendere tanto in là l'influenza del clima, fino a crederla la causa universale di quasi tutti i fenomeni morali, e politici, come fa questo autore celebre, il quale in questa ricerca ha mostrato più bizzarria, più genio, che esattezza di osservazioni, e verità di conseguenze. Io mi guarde-

Potrei io, per esempio, asserire coll'autore dello spirito delle leggi, che il clima, è quello che sa, che i popoli settentrionali abbiano sempre foggiogati i popoli più meridionali, allorchè trovo altrettante prove nella istoria per contrastare questa opinione, quante se ne possono trovare per sostenerla? I Romani, che surono soggiogati dai popoli del Nord in un tempo, non foggiogarono essi l'istessi popoli in altri tempi? Le loro armi vittoriose non trionfarono forse dei Sarmati, e dei Brettoni? Tamerlano partendo dalle sponde dell' Indo, non portò forse la conquista fin nei climi gelati dalla Siberia? I Peruani non foggiogarono forse molti popoli fituati al Settentrione del loro paese? Gli stendardi superstiziosi delle Crociate non furono forse messi in pezzi dai valorosi Saraceni? Questo istesso popolo, uscendo dalle arene ardenti dell'Arabia, non soggiogo forse molte nazioni, non trionfo degli Spagnuoli, non porto la desolazione fin nel centro della Francia? Gli Unni non abbandonarono forse le paludi Meotidi per caricar di catene molti popoli situati al Nord del loro paese? I Parti non furono forse l'oggetto del terror di Roma in un secolo, nel quale i Romani non avevano ancora niente perduto del loro antico coraggio? Trai popoli più guerrieri, che abbia avuta la terra, non ci è stato sorse un tempo, nel quale vi si potevano numerare gli Elamiti, e gli Egizj? Il Sole era forse più lontano dalla Perfa nei bei giorni di Ciro? La Laconia abitata oggi dai più timidi schiavi, non su sorse la patria dei guerrieri, e degli eroi? E' forse il clima quello che sa, che non si ritrovino più Focioni in Atene, Pelopidi in Tebe, e Decj in Roma?

Potrei in oltre asserire coll'istesso autore, che il clima è quello che sa, che i popoli Settentrionali sieno più amanti della libertà dei popoli meridionali, quando veggo il dispotismo stabilire egualmente il suo trono nelle arene insocate della Libia, e nelle soreste gelate del settentrione; nei piani sertili dell'Indostan, e nei deserti della Scizia? Potrei io credere, che i popoli più settentrionali sieno satti per esser liberi, quando veggo la seudalità distendere le sue radici nella Russia, nella Danimarca, nella Svezia, nella Ungheria, in Polonia, ed in quasi tutta l'Europa? Potrei io credere, che il clima caldo condanni l'uomo alla schiavitù, nel mentre che veggo l'Arabo vagabondo eludere per tanti secoli il giogo del dispotismo, che opprime il Perso, l'Egiziano, ed il Moro suoi vicini? Sotto l'issesso parallelo, per così dire, non vediamo noi il Tartaro indomabie le, e il Siberiano schiavo?

Potrei finalmente attribuire al clima la frequenza dei suicidi in Inghilterra, nel mentre, che veggo più di cinquanta infelici darsi la morte colle proprie mani in un solo anno a Parigi (1), nel mentre, che in Ginevra si contano dieci o dodici suicidi in ogni anno, e nel mentre, che in Ro-

⁽¹⁾ Nell' anno 1774.

DELLA LEGISLAZIONE. 177
ma per sette secoli non si conobbe altro suicidio, che quello di Lucrezia, e quindi nello spazio di pochi anni, senza che il clima si sosse mutato, Catone, Bruto, Casso, Antonio, e tanti altri diedero questo satale esempio al mondo?

Io non la finirei mai se volessi passare sotto rivista tutti gli effetti, che Montesquieu attribuisce al clima, ma che in fatti la ragione, e l' esperienza ci obbligano ad attribuire ad altre cause, se non in tutto, almeno nella più gran parte da esso indipendenti. Il lettore potrà dirigersi all' opera celebre del Sig. Hume (1) il quale ha saputo colla vastità delle sue cognizioni, e colla profondità dei suoi raziocini disingannare il pubblico da questi paradossi, ai quali la eloquenza, e le grazie epigrammiche di Montesquieu, aveyano data un'aria di verità. Ma siccome gli estremi sogliono esser sempre viziosi, io credo, che questi due autori celebri sieno ugualmente condannabili, l'uno per aver dato troppo al clima, l'altro per avergli tutto negato. Scegliendo la via di mezzo, io mi contento di dire, 1. che il clima può influire sul fisico e sul morale degli uomini, come causa concorrente, ma mai come causa assoluta; 2. che la sua influenza è sensibile; è grande nei climi forti, cioè in quelli, che sono o estremamente caldi, o estremamente freddi; ma che appena si può discernere nei climi temperati; 3. che non Tom. I.

⁽¹⁾ Essais Moraux. Essai 24. e leggesi l'Esprit di Elvezio in tutta l'opera, e particolarmente nel discorso III.

è la sola posizione di un paese riguardo al Sole quella, che ne deve determinare il clima; 4. che qualunque sia la forza della sua influenza, questa non deve essere trascurata dal legislatore, il quale deve riparare agli essetti del clima, allorchè sono perniciosi; deve prosittarne, allorchè sono utili; deve rispettarli, allorchè sono indifferenti.

Io prego il lettore a non precipitare alcun giudizio poco favorevole al metodo, che son contretto a tenere in questo capo, prima di averlo interamente letto; io lo prego a non condannarmi di superfluità vedendo, che io m' impegno in alcune questioni, che al primo aspetto pare, che sieno estranee al mio unico oggetto. Allorchè egli vedrà, dove vanno ad unirsi tutte queste sila, egli si persuaderà della necessità, nella quale io sono di sissare con precisione tutti questi dati, per venire quindi allo sviluppo dei principi legislativi da essi dipendenti. Per rischiarare dunque queste proposizioni coll' istesso ordine, col quale le ho esposte, io comincio dalla prima.

ſi

F

c

d

ſ

Non si può dubitare, che il clima insluisca sul sisso, e sul morale dell'uomo. La materia ignea, sparsa sulla superficie del nostro globo, è senza dubbio una delle sorze della natura, e questa forza non può rimanere senza attività. Esta deve sar sentire i suoi urti così sopra i vegetabili, come sopra gli animali. L'uomo, quantunque distinto da questi per le persezioni della sua anima, può, sacendo uso delle sue sacoltà intellettuali, riparare in parte agli essetti di questa sorza sempre attiva, ma non può sicuramente distrug.

DELLA LEGISLAZIONE,

gerla. L'eccesso, o la scarsezza di questa materia sparsa nell'atmosfera, nel quale egli vive, e quello, che produce o il calore, o la freddezza del clima. L'uomo potrà dunque riparare in parte a questo caldo, o a questo freddo; ma non potrà distruggerne interamente l'azione. Un grado estremo di calore derivato dall'aspetto del Sole, o da una causa locale, deve rilasciare le sue fibre rendendole più delicate; deve, agitando gli umori, snervare il suo corpo con traspirazioni troppo copiose; deve finalmente diminuire il suo calore naturale, il quale, come dai Fisiologi si è dimostrato, è sempre in ragione inversa del calore del clima. Posto questo: la parce morale dell' uomo potrebbe non esser fensibile a questa alterazione, che si cagiona nella sua parte sissica? Per noi, che viviamo nei climi temperati, quando un caldo eccessivo sopravviene, non vediamo noi la nostra memoria illanguidirsi? Non ci vediamo noi sull'orlo della imbecillità? Pare, che un velo ci nasconda le nostre idee; pare, che una forzastraniera opprima tutre le nostre facoltà intellettuali; pare, che noi abbiam perduto il dritto di disporne. Sono tanti, e così forti i rapporti del nostro spirito col nostro corpo, che le percosse dell'uno debbono necessariamente dall' altro risentirsi. E' una stranezza dunque il credere, che il clima non influisca sul fisico, e sul morale degli uomini; ma non è minore stranezza il pretendere, che questa forza sia l'unica, che agisca sull'uomo,

Se lo spirito deve soggiacere agli urti del corpo, il corpo deve anche soggiacere agli urti M2

dello spirito. La dipendenza reciproca, che hanno tra loro, li obbliga a questa legge. La educazione, le leggi, la religione, lo spirito, le massime, e i principi del governo sono tante sorze, che agiscono di continuo sull'uomo civile. Queste accelerano o ritardano lo sviluppo delle sue facoltà intellettuali; queste o promuoyono, o frenano, o dirigono le sue passioni; queste sanno, che egli sia o vile, o coraggioso; amante della libertà, o insensibile al peso delle catene del disporisimo; tutte queste cause morali unite alle cause sissiché, tra te queste cause morali unite alle cause filiche, tra le quali il clima ha qualche volta il primo luogo, e qualche volta l'ultimo; tutte queste cause, io dico, concorrono a modificare l'uomo civile, tutte queste cause fanno, che egli sia quello, che è. E'difficile il determinare precisamente quali sieno i gradi di attività di ciascheduna di queste forze; ma riducendo in generale la questione, si potrà dire, che presso una società di selvaggi le cause sische hanno il primato, e presso una società più inciviliza lo hanno le morali (1) all clima dune incivilita lo hanno le morali (1). Il clima dun-

⁽¹⁾ Niune più d' Ippocrate conobbe questa verità. Mi piace di rapportare qui un tratto di questo scrittore celebre, per sar vedere quanto i miei principi sieno ai suoi analoghi. Esaminando egli i motivi, pe' quali quasi tutti i popoli dell'Asia odiano la guerra; egli non ne e-sclude, è vero, il clima, ma ne attribuisce principalmente la cagione alla natura del loro governo. Dopoaver accennati i motivi fisici, egli dice : Propter quas sane caussas imbelle universum Asianorum genus exsistit; atque adduc amplius propter leges. Maxima enim Asia pars sub regibus est. Ubi autem non in sua potestate vi:

Della Legislazione. 181 que influisce sul fisico, e sul morale degli uomini come causa concorrente, ma mai come causa assoluta. Ma, tutte le altre cause uguali, agisce egli in tutti i luoghi colla istessa sorza? Eccoci pervenuti alla seconda proposizione.

Si è detto, che l'influenza del clima è sensibile, è grande nei climi forti, cioè in quelli, che sono o estremamente caldi, o estremamente freddi; ma che si può appena discernere nei

climi temperati. Esaminiamolo.

L'uomo, secondo l'osservazione dei Fisiologi, non è suscettibile, che di un grado determinato di calore. Questo calore non è altro, che il composto del suo calore naturale, e del calore atmosserico dal paese, dove egli vive. A misura M 2

vunt bomines, neque sui juris sunt, que medo se ad bellum apparent, imo magis boc curant, ut ne bellicosi videantur. Pericula enim eis non aqualia instat. Nam bi in militiam proficisei. laboresque perferre, ac mortem oppetere pro dominis suis coguntur, relictis interim domi liberis, uxoribus ac reliquis amicis: atque fiquidem viriliter & feliciter bellum gesserint, dominis inde commoda accedunt, eorumque facultates inde augentur, verum ipst præter pericula, O cædes nibil demetitur..... At quod quicunque in Afia Graeci, itemque Barbari dominis non subsunt, sed jure sue degunt, sibi ipsisque omnes labores lucrifaciunt, illi bellicosissimi omnium exsistunt Unde bellicosiores queque Europaei exstant, non ob banc folum caufam (allude al clima), fed & propter leges. Non enim regibus obediunt, quemadmodum Asiani. Übi enim sub regibus vivitur, ibi necesse est, bomines timidissimos esse, quemadmodum & supra ostendi. Ippocrate de Aeribus aquis & locis : §. 39. 40. 41. 54.

dunque, che il calore atmosferico è maggiore, il fuo calore naturale sarà minore, e viceversa, a misura che il calore atmosferico sarà minore, il fuo calore naturale farà maggiore. Ne'climi temperati il calore naturale ordinariamente si equilibra. col calore dell'atmosfera, o se ci è qualche differenza, questa è così piccola, che si può dire es-Tere quati insensibile, se non nella sua intensità, almeno nei suoi effetti. Ma nei climi forti, nei climi o estremamente caldi, o estremamente freddi, questa differenza deve essere molto grande, deve essere necessariamente molto sensibile. Se, per esempio, in un paese il calore atmosferico su-pera di due terze parti il calore naturale; e se in un altro paese il calore naturale supera di due terze parti il calore atmosferico, l'alterazione, che si produrrà nel meccanismo degli abitanti di questi due paesi, è così grande, è così opposta, che gli effetti, che deve produrre così nello sviluppo delle loro facoltà fisiche, come delle loro facoltà morali da quelle in gran parte dipendenti, debbono necessariamente palesarsi anche all'occhio dell' offervatore meno avveduto. Chi non vedrebbe nella Groelanda, o nel Senegal l'influenza del clima sul temperamento, sui costumi, sulla maniera di vivere degli abitanti di questi due paesi? Ma chi potrebbe avvedersi di questa influenza in Parigi, in Genova, in Napoli, in Costantinopoli? Io non dico, che in questi paesi il clima non abbia alcuna influenza, dico folo, che questa è così piccoa la, è così insensibile, che ci è bisogno di una prevenzione molto favorevole al sistema di MonDella Legislazione. 183
tesquieu, per avvedersene. Nei climi dunque forti
l'influenza del clima è grande, è sensibile, ma
nei climi temperati appena si può congetturare.
Ma, si domanda: è la sola posizione di un paese
riguardo al Sole quella, che determica la natura
del suo clima? Sotto l'istesso parallelo non si potrebbe forse trovare un elima estremamente caldo,
ed un clima estremamente freddo; un clima temperato, ed un clima forte? Questa è la terza
proposizione, che ci siam proposti di esaminare.

Io mi contento d'illustrarla col fatto. Se la fola posizione di un paese riguardo al Sole dovesse determinare la natura del suo clima, per calcolarne i gradi del caldo, o del freddo, non si dovrebbe far altro, che osservare il numero dei gradi, e dei minuti, che separano il parallelo, sotto il quale è situato, dall'equatore. Questa operazione sarebbe molto facile, ma il geografo, che la farebbe, non dovrebbe far altro, che salire su di una montagna vicina, o discendere verso una vicina spiaggia del mare situata precisamente nella stessa latitudine, per conoscerne la fallacia. Egli troverebbe, che tra dugento paesi situati sotto lo stesso parallelo, appena due o tre potrebbero godere dello stesso clima; egli troverebbe negli altri delle diversità più o meno sensibili, a misura che le circostanze locali sarebbero più o meno diverse; egli vi troverebbe anche qualche volta una opposizione decisiva. Sotto lo stesso parallelo, nel quale l'Affrica è bruciante, le Cordeliere dei Perù non sono forse sempre coperte di neve? Tutto il rigore della zona fredda non si diffonde forche per la sua posizione riguardo al Sole, dovrebbe esser temperata? Terra nuova, una parte
della nuova Scozia, e del Canada sono paesi situati nel medesimo parallelo di quello, che passa
per la Francia; il paese degli Eskimaux, parte
di Labrador, e i paesi situati nella baja meridionale di Hudson sono sotto il medesimo parallelo
della gran Brettagna; e nulla di meno qual distanza infinita tra i loro climi (1)?

Non è dunque la sola posizione di un passe riguardo al Sole quella, che deve determinarne il clima. Ciò che costituisce la natura del clima di un passe, è il grado costante di calore, o di freddo, che vi regna nell'atmossera; e questo non dipende solo dalla latitudine, ma può dipendere anche da molte altre circostanze locali, come dalla elevazione del passe sul mare; dalla estensione del continente; dalla natura del suolo; dalla vicinanza dei boschi; dall'altezza, e posizione delle montagne adjacenti; dai venti, che vi spirano con frequenza, e da molte altre simili circostanze (2).

Persuasi dunque della verità delle tre prime proposizioni da une esposse, so vengo alla quara, che è quella, che più interessa il mio argomento.

Si è detto, che qualunque sia la forza della influenza del clima, questa non deve esfere trascurata dal legislatore, il quale deve riparare agli ef-

⁽¹⁾ Robertson Istoria dell' America Lib. IV.
(2) Vedi Varenio Geografia generalis Cap. XXVI.
Prop. 1.

DELLA LEGISLAZIONE. fetti del clima, allorchè sono perniciosi; deve prosittarne, allorchè sono utili; deve rispettarli allorche sono indifferenti. Ecco dove vanno ad unirsi tutte le linee, che si sono finora tirate.

Noi abbiam detto (1), che sebbene il clima non influica mai sull'uomo come causa assoluta, ma come causa concorrente, nulla di meno i suoi influssi debbono necessariamente agire così sul fistco, come sul morale degli uomini. Il legislatore potrebbe dunque trascurarli?

Si è detto inoltre (2), che la influenza del clima non è l'empre l'istessa; che i suoi influssi si fanno dove più, e dove meno sentire; che la sua influenza nei climi forti è molto grande, nei climi temperati lo è molto meno. Qual diversità dunque deve produtte nel sistema legislativo questa diversa forza del clima? Esaminiamolo.

Riguardo ai climi la massima generale, che gli estremi si toccano, si avvera. Nei climi estremamente caldi, e nei climi estremamente freddi, lo sviluppo delle facoltà morali dell'uomo viene egualmente impedito dal clima. Il calore naturale dell'uomo, come si è osservato (3), essendo sempre in ragione inversa del calore del clima, viene estremamente diminuito nei climi estremamente caldi, ed estremamente accresciuto nei climi estremamente freddi. Queste due cause fisiche opposte producono l'istesso effetto morale. Siccome esse

⁽¹⁾ Nella prima proposizione.(2) Nella seconda proposizione.

⁽³⁾ Nell' clame della seconda proposizione.

alterano ugualmente il naturale meccanismo dell' uomo, debbono ugualmente impedire lo sviluppo delle sue facoltà morali, che non possono nell'uomo essere indipendenti dal suo sisso. Il massimo rilasciamento delle sibre, il tenuissimo attrito dei fluidi, la lentezza del moto dell'animale ne'climi estremamente caldi rendono l'uomo di una estrema debolezza, di una sensibilità tenuissima, e per conseguenza di una stupidità grande. Dell' istessa maniera nei climi estremamente freddi la massima rigidezza, e tensione delle sibre, il massimo attrito dei fluidi, la strettezza somma dei vasi sanguigni, un sangue crasso ed infiammabile debbono necessariamente produrre il torpore, e la stupidezza. Che ne deriva da questo? Ne deriva, che gli urti delle leggi debbono essere tanto nei climi estre-mamente caldi, quanto nei climi estremamente freddi, ugualmente forti per ottenere gli essetti, che si desiderano. Nei climi temperati basterà al legislatore di torre gli ostacoli, per produrre quel moto politico, che dà vita alle società; ma nei climi, dei quali si è parlato, non basta torre gli ostacoli, ma ci è bisogno degli urti, e degli urti fortissimi. Gran premj, gran minacce, una edu-cazione più robusta, una emulazione risvegliata con la massima energia dalle leggi; una industria anima-ta non solo dalla libertà, i benesici della quale baflerebbero nei nostri climi temperati per portarla al massimo grado di attività, ma animata anche dalla munificenza del governo ec. Questi sono i mezzi, coi quali il legislatore può riparare agli effetti del clima, allorche sono perniciosi. Ma veDELLA LEGISLAZIONE. 187 diamo un poco se egli può qualche volta riparare alla causa istessa.

Si è detto (1), che non è la sola posizione di un paese riguardo al Sole quella, che ne determina il clima, ma che le circostanze locali vi hanno anche la loro parce. Or queste circostanze locali sono molte volte riparabili. Se esse dipendono dalla moltiplicità dei boschi, dal ristagno delle acque, dalla vicinanza delle maremme, o da altre simili cause, la legislazione in questi casi favorendo la popolazione, e l'agricoltura, vedrà i boschi tagliati, vedrà asciugare le maremme, vedra tolti gli impedimenti, che trattenevano il corso delle acque, vedrà, in una parola, diminuirsi i rigori del clima a misura che si sopprimono le cause, che concorrevano ad innasprirlo. Non è questa una vana, ed astratta speculazione. Noi ne abbiamo infinite esperienze così nell'antico, come nel nuovo emisfero. L'lstoria delle vicende fisiche del nostro globo ci somministra infiniti esempi delle alterazioni locali avvenute nei climi di molti paesi derivate dai progressi, o dalla decadenza della popolazione, e della industria dei popoli, che l'hanno abitate. La dolcezza del clima d' Italia non si riconosceva più, dopo che i barbari venuti dal Nord la devastarono colle loro armi, coi loro costumi, e colle loro leggi. La popolazione, e l'industria degli Olandesi animata dalle loro favie leggi, e dalla loro libertà, ha corretti i rigori dell'antico clima dei Batavi. L'istesse cau-

⁽¹⁾ Nella terza proposizione.

se han prodotti gl'istessi effetti in molti paesi della Germania, nell'Inghilterra, e nella Pensilvania. Gli eroi, che abitano questa ultima regione, han saputo sottrassi con ugual gloria dai rigori del loro clima, che dalle oppressioni della loro antica metropoli. Una buona legislazione può dunque qualche volta temperare i rigori del clima; può sempre riparare ai suoi effetti, allorche sono perniciosi; con quanta maggior facilità potrà dunque

profittarne allorche fon utili?

Nei nostri chini temperati, nei quali sa natura in vece di rirardare accelera nell'uomo lo sviluppo delle sue facoltà intellettuali; dopo la moderata elasticità dell'aere pare, che destini l'uomo, che la respira, a godere del dono esclusivo di spiegare rapidamente tutta la sua attività; dove ne la soverchia rigidezza, e tensione delle sibre derivate da un estremo freddo, ne il soverchio loro tilasciamento derivato da un estremo caldo, non cagionano la stupidezza, nè diminuifcono la sua sensibilità; dove l'energia della voluttà unita alla robustezza dei corpi, al vigore degli uomini, alla fecondità delle femmine promuoverebbe infinitamente la popolazione, se le cause morali non rendessero per così dire inutili gli sforzi favorevoli delle cause fisiche; nei nostri climi finalmente, ove la dolcezza dell'aere offre all'industria un campo, che non ha confini; ove tutte le arti, e tutte le manifatture così quelle, che han bisogno dell' aria aperta, come quelle, che han bisogno del fuoco, così quelle, che richieggono il genio, come quelle, che richieggono la

te a lei la cura di persezionare la sua opera, Ecco come il legislatore può profittare degli effetti del clima, allorchè son utili; vediamo ora come debba rispettarli, allorchè sono indisferenti.

Tra gli effetti del clima ve ne sono alcuni, che non sono nè perniciosi, nè utili, ma che sono indifferenti. Contrastare in questi casi colla natura è uno ssorzo inutile, che non può produrre mai alcun bene, ma che spesso può cagionare dei disordini molto perniciosi.

Se una specie d'industria per esempio, se alcune arti, se alcune manifatture sono contrarie al clima di una nazione, il legislatore promuovendo-

Non omnis fert omnia tellus.

Questo si può dire anche dell'uomo. Opporsi alla natura in questi casi è una bizzarria inutile, e perniciosa. Che il legislatore dunque ripari agli essetti del clima, allorchè sono perniciosi, che ne prositti, allorchè son utili, che li rispetti, allorchè sono indisferenti, e che imiti la politica del

della Lapponia? Troppo lontano, o troppo vicino all'equatore, in un clima molto caldo, o in

un clima molto freddo l'uomo può essere inabile ad alcuni lavori, ed a certe occupazioni, nelle quali riuscirebbe con felicità in un clima diverso. Della Legislazione. 191 legislatore degli Ebrei, il quale proibì di mangiare la carne di porco, i pesci senza squama, e senza ali, stabilì alcune lavande purificatorie, ordinò l'assimenza, ed il digiuno; ma non prescrisse mai l'uso dell'osio ad un popolo, che viveva sotto un cielo caloroso, ed in un paese, nel quale il clima rendeva perniciosa questa specie di condimento ai suoi abitatori.

Dal clima io passo all'altro oggetto fisico del rapporto delle leggi; alla natura del terreno.

C A P. XV.

Quinto oggetto del rapporto delle leggi: la fertilità o la sterilità del terreno.

I Terreni considerati relativamente alla loro sertilità, o sterilità possono ridursi in tre diverse classi. In quelli, nei quali il suolo dà tutto con piccolissimo soccorso dell' uomo; in quelli, nei quali la generosità della natura è relativa all'industria di coloro, che li coltivano; ed in quelli sinalmente, che rimangono sempre sterili, quantunque innassiati dal sudore dei loro abitatori. Sotto questi diversi aspetti il legislatore deve considerare il terreno della sua nazione. Nel primo di questi casi, siccome la classe produttiva richiede un piccolo numero di persone, il legislatore può con meno pericolo proteggere le manisature, e le ar-

192 LA SCIENZA

ti: perchè in un terreno così fertile la classe dei manisatturieri non sarà mai così numerosa dal poter togliere alla terra quelle poche braccia, che essa richiede per raccorre i frutti della sua fertilità.

Nel secondo caso al contrario, quando la terra richiede molte braccia per coltivarla, la soverchia moltiplicazione della classe degli artieri, e
dei manifatturieri, deve esser prevenuta dalle leggi; facendo esse l'opposto, e moltiplicando le arti, e gli artisti a spese dell'agricoltura, recherebbero un doppio male allo Stato. Esse trascurerebbero i benesici dell'agricoltura, che sono le prime sorgenti della ricchezza delle nazioni, senza
per altro giovare alle manifatture, poichè il prezzo caro delle derrate derivato non dall'eccesso della consumazione, ma dal disetto della produzione
senza giovare ai proprietari, dovrebbe necessariamente diminuire lo smaltimento delle manifatture, alzando il prezzo dei lavori. Questo su l'errore del celebre Colbert.

Nella terza supposizione finalmente quando il terreno è così sterile, che non produce niente col maggior soccorso dell'uomo, allora le leggi debbono eccitare all' industria, alle arti, al traffico quelle braccia, che i risiuti del suolo scoraggiscono, per compensare colle produzioni delle mani l'avarizia della natura. Ecco come Atene divenne il paese dell'abbondanza su le arene del Pireo: Ecco come Tiro, e Sidone chiamarono l'opulenza nei paesi della sterilità: Ecco come l'Olanda sotto un cielo tempestoso, e sopra un terreno vacillante,

Della Legislazione. 193
ed esposto di continuo agl' insulti del mare, ha
innalzata la sua grandezza coi benesici della industria, e del commercio, altrettanto più prosittevoli, quando sono uniti ai benesici della libertà (1). La natura del terreno non è dunque un
oggetto da trascurarsi nella intrapresa de' codici.
Non lo è meno la situazione, e l'estensione del
paese.

C A P. XVI.

Seste oggetto del rapporto delle leggi: la situazione locale, e l'estensione del paese.

S E la situazione, e l'estensione di un paese influiscono sul genere proprio della industria di quel popolo, che l'abita, debbono necessariamente influire anche sul sistema della sua legislazione. Supponiamo per esempio, che una mazione sia situata su'lidi del mare, che sia provveduta di ca-Tom. 1.

⁽¹⁾ Non si dovranno maravigliare coloro, che leggeranno questo libro, nel vedere la velocità, colla quale io scorro sopra questi oggetti, i quali pare, che dovrebbero richiedere un esame più distinto: ma siccome questi principi dovranno essere sviluppati nel seguente libro di quest'opera, io non ho voluto sar qui altro che accennare le cose più generali, per dare un'idea dei principi, che derivano dal rapporto delle leggi colla natura del terreno.

nali di comunicazione, e di porti, che abbia d'
intorno nazioni sprovvedute di arti, e di mestieri, e per conseguenza obbligate a ripetere altronde i frutti della industria; che l'estensione
del suo terreno sia così piccola, che non possa
supplire ai bisogni dei suoi abitanti; questo Stato
avrà allora tutte le apparenze, che possono eccitare un popolo ad essere manosatturiere, e commerciante, e le leggi debbono in questo caso secondare i disegni della natura.

Tutte queste circostanze s'incontrano nell'O-landa, allorche gli abitanti delle Provincie Unite scossero la dominazione Spagnuola, e cominciarono a pensare a'loro interessi. Il mare, che bagna questa libera regione, offeriva loro le produzioni di tutta la terra, e la comunicazione coll'universo. La sterilità del suo terreno, la piccolezza della sua estensione, e le acque, che ne nascondevano il suolo nel tempo istesso, che sacilitavano la comunicazione nell'interno, l'obbligavano a cercare altrove i mezzi della loro sussistenza. L'Europa, nella quale essa occupava un posto così infelice, era ancora nella ignoranza. La maggior parte delle nazioni, che l'abitavano, separate dalla guerra, e dalla discordia, si contentavano di ciò, che loro offeriva un terreno mal coltivato, e un trafsico, che non si estendeva più in là dei limiti di ciascheduna Provincia.

Tutto dunque invitava, o per meglio dire, obbligava gli Olandesi a formare un popolo di manifatturieri, e di commercianti. Essi viddero nel commercio, che forse per la maggior parte

DELLA LEGISLAZIONE.

delle nazioni non è, che un interesse accessorio, l' unico appoggio della loro libertà, della loro vita, e della loro suffissenza. Senza terra, e senza produzioni essi si determinarono dunque di sar valere quelle degli altri popoli, sicuri che dalla prosperità universale nascerebbe la loro prosperità particolare. La loro educazione, le loro massime di governo, tutto il sissema finalmente della loro legislazione su diretto a questo unico eggetto, e l' evento ha giustificata la loro condotta. Ma non si trovano da per tutto le stesse disposizioni.

Quando Pietro il Grande, questo Principe, che avrebbe fatto più, se avesse meno intrapreso, quando Pietro il Grande, io dico, intraprese il gran progetto di eccitare i suoi popoli alle manifacture, alle arti, ed al commercio, quando egli volle creare una marineria formidabile per facilitare, e proteggere questo commercio, non si avvidde, che la situazione e l'estensione del suo paese si opponevano a questo disegno. Un Impero, che racchiude, considerato nella sua maggior estensione, uno spazio di duemila e dugento leghe di lunghezza, e di ottocento di larghezza, un Impero così sprovveduto di uomini, che per cal-'colo fatto, non può contare, che sei nomini per ogni lega quadrata, potrebbe senza distruggere interamente l'agricoltura, torre tante braccia dalla coltura della terra, per destinarle alle manifatture, alle arti, alla nautica? Ma quando anche la sua popolazione fosse stata proporzionata alla sua estensione, e quando l'una, e l'altra avessero potuto permettere questo sagrifizio, glielo avrebbe impe-

dito la sua situazione. La Russia ha poche coste, la maggior parte non sono abitate, molte sono inaccessibili, essa è sprovvedum di porti, e quello istesso di Cronstadt, che serve di Porto a Pierroburgo, è uno dei più infelici, e dei meno ficuri della Europa. I due mari, che bagnano questo vasto Impero, sono, come si sa, dei meno favorevoli alla navigazione, ed al commercio.

Finalmente la sua vicinanza così Inghilterra, coll' Olanda, e coi Danesi doveva far comprendere a questo Principe, che il commercio di proprietà, e di produzione doveva folo convenire a questa gran monarchia, e che conveniva nelle circostanze, nelle quali erano allora le cose, di

lasciare ai suoi vicini quello di trasporto.

La concorrenza era quella, che egli doveva promuovere, e quella è quella, che fu trascurata. Si è lasciato per quasi un secolo intero il commercio della Russia tra le mani dei soli Inglesi, che han data la legge, così nelle compre, come nelle vendite. La grande arte confsteva non nel Sormare una marineria commerciante, ma nell'invitare i Danesi, gli Olandesi, e le nazioni istesse del mezzo giorno a concorrere cogl'Inglesi a questo commercio. La Russa avrebbe allora venduto più, e comprato meno. Ma queste ristessioni non bastarono per distogliere il Czar Pietro dalla fua intrapresa. Egli vidde l' Olanda fiorire sotto gli auspici della sua marineria. Egli credè di potere ottenere l'istesse fine cogl' istessi mezzi senza badere alla diversità infinita delle circostanze. Que-La funesta ignoranza dell'arte più interessante per

chi governa, dell'arte, io dico, di combinare accompagnò infelicemente l'amministrazione di Pietro il Grande, ciò, che la rese più brillante, che utile. Ed infatti, qual vantaggio recò egli ai suoi sudditi? Con tutto il suo genio, con tutti i sudori, che sparse; non sece, che togliere alcuni piccoli mali, ma mise il suggello ai più grandi. Egli diede alla Russia pittori, statuari, manifatturieri, e piloti, ma accrebbe il numero degli infelici. Egli volle cominciare da quello dove doveva finire; cercò di ripulire la sua nazione, prima di farla uscire dalla miseria; cercò di riformare i costumi, prima di risormare la costituzione; credè finalmente di poter sar nascere un popolo di Olandesi e di Inglesi in mezzo al disposismo, ed alla seudalità dei Russi.

Ecco perchè tutte le sue leggi, il suo zelo, i suoi viaggi non surono utili, che per Pietroburgo, ed adornando questa produzione delle sue mani, non sece altro, che richiamare alla memoria degli uomini l'idea di quel colosso mostruoso, che aveva una testa d'oro sopra un busto di sango. Regola generale: bisogna cominciar sempre dal principio, e contrastare quanto meno si può colla natura. E per questa ragione appunto, che la situazione, l'estensione del paese, e la natura del suo terreno sono tra il numero degli oggetti più interessanti, coi quali il legislatore deve combinare le sue mire nella intrapresa di un nuovo codice.

Ogni piccola differenza in questo genere di cofe può produrne una grandissima negl'interessi del198 LASCIENZA le nazioni, e per conseguenza nel sistema della loro legislazione economica.

Nel seguente libro si svilupperanno meglio tutte queste verità, che io non ho satto quì, che accennare, per dedurne i principi generali di questa scienza. Non ci è cosa, che io tema tanto, quanto il dir troppo. Io rigetto in ogni capo una quantità d'idee, che mi si presentano. Questo è un sacrisizio, che io fo alla sobrietà, virtà necessaria per chi scrive, ma che costa infiniti ssorzi per acquistarsi. Tra le altre verità, che io avrei voluto dimostrare in questo capo, e che l'esame del rapporto delle leggi coll'estensione del paese avrebbe resa opportuna all'argomento, che ho per le mani, ci era quella della possibilità d'ideare un buon piano di legislazione anche pel più vasto Impero della terra.

Un errore, del quale l'autore dello spirito delle leggi è stato sorse l'origine, e che da una salsa esperienza ha ricevuta un'apparenza di verità, ha sedotto una gran porzione dei moderni politici. Si crede generalmente, che i domini di grand'estensione non sieno suscettibili di altro governo, che del dispotico, e che il problema di una buona legislazione non sia risolubile, che nei piecoli Stati.

La grand' estensione di un paese dovrà dunque privarlo di questo benesizio? Dovranno dunque i grand' Imperi languire sotto il giogo del dispotismo? Sarà sorse vero, che i corpi più grandi in natura sieno i più impersetti, e che l'arte

DELLA LEGISLAZIONE. 199
non possa persezionare un colosso, come perse-

ziona una piccola statua?

Questa opinione sarebbe troppo sunesta, troppo rattristante per l'umanità, per non essere oppugnata. Ma io lascio all' Istitutrice Augusta delle Russie il sar ravvedere l'umanità da questo errore, e il mostrarle col satto la possibilità di questa intrapresa. Nel caso, che il suo codice non corrisponderà alla espettazione della Europa, ed al suo zelo; nel caso che questo somministrerà una prova di più in savore della opinione di questi politici, io li prego di ricordarsi della estensione immensa dell' Impero della China, e degli elogi, che essi stessi han satti della moderazione del suo governo, e della saviezza delle sue leggi.

C A P. XVII.

Settimo oggetto del rapporto delle leggi: la religione del paese.

N lun oggetto ha tanto richiamata la cura dei più celebri legislatori della terra, quanto il rapporto delle leggi colla religione del paese.

Nella infanzia delle nazioni presso i popoli nascenti, la religione è stata piuttosto un culto, che un aggregato di dogmi. Si erigeva un altare, s'immolava una vittima, si spargevano alcune libazioni per ottenere qualche savore dai Numi, o

N 4

LA SCIENZA

per placarli; e questo era quello, che si chiemava avere una religione.

Si cominciò quindi a credere, che i Dei, dovevano un giorno premiare le virtù, e punire i delitti. Ma l'idea di queste virtù, e di questi delitti era vaga, e spesso erronea. La religione alle volte ordinava quello, che la morale proibiva, e proibiva quello, che la morale ordinava. Traquesti contrasti tra la religione, e la morale, tra questi errori tra le nozioni dei delitti, e delle virtù, del bene, e del male le leggi dovevano interporsi per sostenere con una mano quello, che si urtava coll'altra (1). I Dei viziosi del paganessimo non potevano sicuramente prescrivere ai mortali una morale, che le loro pretese azioni avrebbero contradetta; nè un culto, che non si risentisse delle loro sossilo, e di quei loro delitti istessi,

⁽¹⁾ Allorche il rispetto per gli antichi usi, o la semplicità, o la superstizione hanno stabilito in una repubblica alcuni misteri, o alcune cerimonie, che offendono il pudore, allora, dice Aristotile, (Polit. Lib. VII. Cap XVII.) la legge deve permettere, che i padri di famiglia vadino al Tempio a celebrare questi misteri per le loro mogli, e pe' loro figli. Svetonio (in Augusto cap. XXXI.) ci dice, che Augusto proibl ai giovani dell'uno, e dell'altro sesso di assistere ad alcune cerimonie notturne, e che rissabilendo le seste Lupercali, proibi al giovani di corrervi nudi. Noi sappiamo finalmente che le leggi nel tempo istesso, che permettevano agli, straniere di onorare Cibele colle frigie cerimonie, proibivano ai Romani di mescolarvisi; ed allorche dai Romani si celebrava questa festa, tutte le cerimonie indecenti, ed afcene erano proferitte.

DELLA LEGISLAZIONE.

che la cieca e supida credulità aveva imparato avenerare insieme coi sognati mostri, che li avevano commessi. Il Greco, ed il Romano poteva farsi un dovere di religione di credere agli oracoli, o ai sogni, di regolare le sue azioni colle profezie della Pizia, col volo degli uccelli, coll' appetito dei polli sacri, colle osservazioni degli auguri, o degli aruspici; ma non poteva sicuramente farsi un dovere di religione di esser casto, sobrio, e moderato. Nel mentre che colui, che aveva rapita la bella Europa, e il giovane Ganimede era da lui venerato come il padre dei Numi; nel mentre che egli vedeva, che i delitti più vergognosi non avevano impedita l'apoteosi di alcuni uomini, che egli aveva imparato a venerare come Numi; nel mentre che gli emblemi di Venere, delle grazie, e degli amori risvegliavano la sua voluttà, ed accendevano i suoi viziosi desideri; nel mentre che il Dio osceno degli orti e del vino esigeva il suo culto; nel mentre che la Dea onorata con egual fanatismo, e con eguale inde-cenza in Amatunta, in Citora, in Pafo, a Gnido, ed in Idalia pareva, che non volesse altro incenso, che quello che si mescolava coi vapori della voluttà, che non si compiacesse di altri sacrifizi, che di quelli del pudore, che non esigesse altro culto, che quello delle passioni; in una parola, nel mentre, che il credulo politeista si vedeva circondato da Dei, che proteggevano i suoi vizi, e i suoi piaceri, in questo mentre, io dico, i costumi, molto lontano dall' ottenere un soccorso dalla religione, ne ricevevano le più fatali scosse. N 5

Il loro unico punto di appoggio doveva esser la saviezza delle leggi, le quali dovevano riparare i mali, che la religione cagionava, senza distruggere la religione istessa, la quale era riguardo ad altri oggetti assolutamente necessaria al buon ordine della società. Non ci vuol molto a vedere quanto dovesse esser difficil cosa il riuscire in questa intrapresa. Ma non si può dire l'istesso nello stato presente delle cose.

Oggi che nell'Europa si professa una religione divina, una religione, che non altera, ma che perfeziona la morale, che non distrugge, ma che garantisce la società, e l'ordine pubblico; che alle minacce delle leggi contro i delitti aggiunge quelle di un giudice giusto, contro del quale non giovano nè le tenebre, nè le mura domestiche; una religione, che frena, e dirige tutte le passioni; che non è gelosa soltanto delle azioni, ma dei desider e dei pensieri; che unisce il cittadino. al cittadino, e il suddito al Sovrano; che disarma la mano dell'offeso, nel mentre che ordina al magistrato di vendicare i suoi torti; che prescrive un culto; che ordina alcune pratiche religiose . dalle quali l'uomo è dispensato subito che i bisogni dello Stato lo richieggono; una religione, io dico, di questa indole non deve molto imbarazzare un legislatore. Basta, che egli la garantisca dagli insulti della miscredenza, e della superstizione; basta, che egli procuri di conservarla nella sua purezza, purezza, che può essere alterata dai suoi nemici, come dai suoi ministri; basta ottener queDELLA LEGISLAZIONE. 203
fto per poter tutto sperare dalla religione, e niente temere dai suoi abusi.

Ecco la gran differenza, che ci è tra il rapporto delle leggi colle false religioni, ed il rap-

porto delle leggi colla vera.

I principi, che derivano dal primo, debbono esfere principi di correzione, e quelli, che derivano dal fecondo, debbono essere di semplice protezione: di semplice protezione, io dico, giacchè tutto quello, che previene gli abusi della religione fra di noi, giova più di ogni altro alla religione istessa. Un corpo di leggi per esempio, che limitasse il numero degli ecclesiastici, che cercasse di proporzionarlo ai veri bisogni della religione, che impedisse egualmente ai membri di questo sacro corpo di nuotare nella opulenza, che di avvilirfi nelle miserie; che privando una porzione del sacerdozio dei sondi, e dei dominj, che stanno male impiegati tra le sue mani, sottraesse nel tempo stesso l'altra dalla umiliazione di andar mendicando i mezzi della fua fussifienza, sostituendo, come si osserverà attrove, alle proprietà della prima, ed alla mendicità della seconda, un salario proporzionato alla gerarchia, alle funzioni, agli obblighi di ciaschedun ministro del Santuario: un corpo di leggi di questa natura, prevenendo una gran porzione degli abusi, che macchiano la religione, ne sarebbe il più fermo sostegno, ed il miglior garante; egli savorirebbe nel tempo istesso il decoro della religione, e la prosperità dello stato. Questo è evidente. Quando il numero degli ecclesiastici fosse ristretto, quando

LA SCIENZA

10e

fosse proporzionato ai varj bisogni della religione, allora il facerdozio potrebbe trovare maggior rigidezza di costumi, e maggior perfezione nei suoi individui; allora l'agricoltura, le arti, il commercio conterebbero tante braccia di più che oggi intruse nel Santuario discreditano la religione, e son di peso allo Stato; allora nella nostra comunione più che in ogni altra, ove il celibaso è unito al facerdozio, a misura, che si verrebbe a diminuire il numero di coloro, che doyrebbero reggere a questa astinenza, la mensa del Signore si vedrebbe meno macchiata dalle sozzure di coloro, che la servono; la pace delle famiglie, e l'onesta conjugale sarebbero meno turbate dai ministri dell'altare, e la popolazione si ritentirebbe meno del sacrifizio, che essi fanno della loro virilità.

Della maniera istessa, quando gli ecclesiastici non conoscerebbero nè l'eccesso delle ricchezze in una parte, nè l'eccesso della povertà nell'altra, essi non irriterebbero gli uomini col loro sasto, nè si richiamerebbero il loro disprezzo colla loro miseria.

Finalmente quando lo Stato intero, e non la privata carità dei fedeli provvedesse al loro sossentamento, allora la loro lingua destinata a predicare le verità della religione, e i dogmi della merale, non si degraderebbe col mendicare una sissificanza, che essi hanno un dritto di ripetere dallo Stato, che servono; allora la verità, che essi predicano, non essendo più l'esordio di una richiessa, o il titolo di una prestazione, lascerebbe di

t

DELLA LEGISLAZIONE. 205 divenir sospena; allora finalmente la impostura, e la superstizione suggirebbero lontano dal Santuario, non potendo più divenire una sorgente di ricchezze.

Ecco come dovrebbe esser protetta la religione cristiana, e questi sono i principi generali, che derivano dal rapporto, delle leggi colla religione dell' Europa. Per non cadere in ripetizioni inutili io mi riserbo di sviluppare questi, e di esaminare gli altri meno generali principi nel sesto libro di quest' opera, dove si parlera delle leggi, che riguardano la religione.

C A P. XVIII.

Ottavo eggetto del rapporto delle leggi: la maturità del Popolo.

Tutti i popoli cominciano dall' esser fanciuli; tutti gli Stati cominciano dall' esser deboli. Essi vacillano per molto tempo intorno alla loro cune, prima di acquistare bastante forza per abbandonarle. Durante questo tempo le loro leggi debbono necessariamente risentirsi della loro debolezza, e della loro infanzia. La inconseguenza, e la leggierezza di questa età deve necessariamente trasparire a traverso dei loro codici, come si palesa nella loro maniera di pensare, nei loro usi, nei loro costumi, nel loro culto.

206 LA SCIENZA

Essi cominciano quindi ad uscire da questa fanciullezza. Quasi insensibilmente i loro corpi si sviluppano; essi acquistano una giusta estensione. La effervescenza della pubertà seguita dal vigoro della gioventù sa loro tutto intraprendere. L' orgasmo, nel quale sono allora tutte le loro sibre, li obbliga ad agire. Questa è per gli Stati, come per gli uomini l'età delle passioni, dei desideri, delle speranze, dei pericoli; questa è l'età, nella quale o essi succombono alle loro intraprese, o si arricchiscono coll' industria, o s' ingrandiscono colle conquiste. Quì comincia la maturità dei popoli, e questo è il tempo della rifazione dei loro codici.

Finchè durava la loro fanciullezza, la infanzia della legislazione era propria dello stato, nel quale essi erano. Allorchè cominciavano ad agire; allorchè l'azione divenne per essi un bisogno; allorchè gli avvenimenti si succedevano colla massima rapidità; allorchè l'aspetto della società si cambiava in ogni giorno col cambiamento degl'interessi, dei rapporti coll'acquisto o di nuove provincie, o di nuove forgenti di ricchezze; durante questo tempo una savia amministrazione doveva supplire al disetto delle leggi, doveva contentarsi di ripararle come poteva; ma doveva aspettare, che la sorte del popolo cominciasse a sissari, doveva riserbare ad un tempo di maggior quiete la grande intrapresa di gittare a terra l'antico edisizio delle leggi, che nella prima età del popolo era sorse opportuno, e che nella seconda non poteva esser che riparato.

Questo tempo di maggior quiete, questo tempo, nel quale la sorte di un popolo comincia a sissari, questo tempo, nel quale i veri interessi della nazione si possono conoscere, questo tempo sinalmente, nel quale si manisestano a chi governa i materiali propri per gittare i sondamenti stabili, e durevoli di una prosperità, che derivata da una serie di avvenimenti sortunati, non potrebbe senza di questi esser che precaria; questo tempo, io dico, è quello, che chiamasi maturità di un popolo. L'epoca dunque della maturità di un popolo dovrebbe esser quella della rifazione del suo codice.

Quest'epoca è venuta per la maggior parte delle nazioni Europee: ne hanno esse profittato? hanno esse pensato a questa necessaria rifazione?

Ahi! I nostri codici sono ancora quelli della nostra infanzia. Le leggi, che ci dirigevano dieci secoli sa, seguitano ancora a dirigerci. Noi eravamo nella nostra fanciullezza cacciatori, e pastori, e noi lo siamo ancora nei nostri codici (1). Se si è creduto doversi fare da tempo in tempo alcune addizioni a questi codici, queste nuove leggi si sono sabbricate sul piano delle antiche, dalle quali i nostri governi non hanno ardito di allontanarsi, e che si lasciano sussistere tutte insieme. A questa raccolta immensa, a questo mosaico di

⁽¹⁾ Per poco, che si abbia cognizione della presente giurisprudenza, non si prendera per cufatica questa espressione.

208

centomila pietre di diversi colori accozzate senza ordine, e senza proporzione si è dato il nome di giurisprudenza. Nel tempo della nostra maturica noi non abbiamo satto altro, che moltiplicare il numero di queste pietre. La massa è cresciuta involume, ed in desormità.

Questi sono i monumenti innalzati alla giufizia presso la maggior parte dei popoli dell' Europa, e questa è l'indisferenza, colla quale i loro governi han messo mano al grande edisizio della legislazione. Qual maraviglia dunque, che la loro maturità sia stata seguita così presto da una decrepitezza, che li avvicina alla morte?

Popoli non disperare: Il tempo di riparare a questo difetto, di supplire a questa negligenza uon è ancora interamente scorso. Se i vostri governi han lasciato passare la stagione più propria, e più opportuna per la vegetazione di questa pianta salutare della legislazione, sappiate, che la saviezza, il zelo, ed i talenti di coloro, che oggi li compongono, i soccorsi, che la filosofia ha loro dati, i libri luminosi, che sono comparsi su tutti gli oggetti, che interessano la felicità pubblica, la prevenzione istessa del volgo contro i disordini , che oggi esistono, e contro la giurisprudenza, che ei priva di proprietà, e di sicurezza, formano un concorso di circostanze così savorevoli per la risazione dei vostri codici, che non si sarebbero sicuramente incontrate prima di questo tempo. Se i governi vi si determinano, se essi vogliono profittarne, se non sdegneranno di chiamare in soccorso la ragione, e i fuoi ministri per questo lavoro,

le loro omissioni, la loro antica oscitatza, la perdita d'un tempo più opportuno sarà sicuramente compensata al centuplo; voi non vedrete soltanto la vostra decrepitezza spariro, ma acquisterete col vigore della gioventù la speranza istessa della immortalità (1).

Con questo felice augurio io termino questo libro, nel quale non ho fatto altro, che sviluppare le regole generali della scienza della legislazione. Sviluppando i principi generali della bontà essettua delle leggi, e della bontà relativa, esaminando gli oggetti, che costituiscono questo rap-

(1) lo potrei a questo proposito dire ciò che Demostene disse agli Atenies, per indurli a non disperare nella infelice loro situazione. Ateniesi, disse egli, non disperate, ie vi prego, riflettendo sulla vostra sorte presente. per quanto funesta possa questa apparire agli occhi vostri . La causa istessa delle vostro sventure deve oggi essere il fondamento delle vostre speranze. Non è forse la vostra negligenza, e indifferenza, colla quale si maneggiano da voi gli affari, la canfa dei vostri mali? Questo istesso dunque vi deve incoraggire, poiche se avendo operato come si conveniva, le cose fossero nello stato, nel quale ora fono, allora sì che non ci resterebbe niente da sperare Πρωτον μεν ουν ουκ αθυμητεον, ω ανδεες Αθηναίοι, τοις παρευσι πραγμασιν, ου δ' ει πανυ φαυλως εχειν δοκει, ο γαρ ες: χειριζον αυτων εκ τα παρεληλυθοτος κιν συν και του προχει, τι ουν ECI TETO OTI OUTEY, W MYTOEC ADNIALOI, THY DESTENY TOLOUYτων ύμων, κακως τα πραγματά εχει, επειτειγε ει πανθ' ω προσηκε πραττοντων είτοις ειχεν, εδ' αν ελπις αν αυτά Bedrie yeverbai. Demostene nelka prima Filippica. Il pessimo stato della nostra legislazione ci sa vedere, che mali che soffriamo non sono necessari. Correggiamo le mostre leggi, e noi sarem guariti.

LA SCIENZA

porto, cercando in questi rapporti i diversi stati delle nazioni, e per conseguenza la disferenza, che ci deve essere nel sistema delle loro leggi, io non ho fatto altro, che osservare il tutto insieme, e la sola superficie di questo immenso editizio. Approssimiamo ora lo sguardo, volgiamo ora le nostre mire alle parti, che lo compongono. In questa nuova ricerca le leggi politiche, ed economiche saranno le prime a richiamare la nostra osservazione. Queste saranno l'oggetto del seguente libro, che sarà compreso nel seguente volume di quest'opera.

Fine del Tomo I.

N D I C E

DEL PRIMO TOMO.

X Ni	roduzione.	•	•		:-•
Piano	ragionate	de	ll'	Ope	rø.

15

LIBRO PRIMO

Delle Regole generali della Scienza Legislativa.

CAP. I. Oggetto unico, ed universale della Legislazione dedotto dall'origine delle Società Civili .

CAP. II. Di ciò che si comprende sotto il principio generale della tranquillità, e della conservazione, e de risultati che ne derivano. 53

CAP. III. La legislazione non altrimenti, che tutte le altre facoltà, deve avere le sue regole, e i suoi errori sono sempre i più gravi flagelli delle Nazioni.

CAP. IV. Della bontà affoluta delle Leggi.

CAP. V. Della bontà relativa delle Leggi. 78

CAP. VI. Della decadenza de' Codici. 82 CAP. VII. Degli ostacoli, che s' incontrano nel cambiamento della legislazione di un popolo, 86

o de mezzi per superarli.

319	
CAP. VIII. Della necessità d'un Censore	delle
Leggi, e de doveri di questa nuova Gratura.	Magi-
Bratura.	94
CAP. IX. Della bontà relativa delle Leg	
siderata riguardo agli oggetti, che c	fitui-
scono questo rapporto.	
CAP. X. Frimo oggetto di questo rappor	9 9
mateura del consens	
natura del governo.	100
CAP. XI. Profeguimento dell'istesso ogget	Comi
di una specie di governo, che chiama	1 705-
<i>fio</i> .	1,10
CAP. XII. Secondo oggetto del rapporto) delle
Leggi: Al principio, che sa agire il c	iii adi-
no ne diversi geverni.	142
CAP. XIII. Terzo oggetto del rapporto	
Leggi: il genio, e l'indole de'popoli,	159
.CAP. XIV. Quarto oggetto del rapport	o della
Leggi: ii clima.	173
CAP. XV. Quinto oggetto del rapport	o delle
Leggi: la fertilità, o la sterilità d	et ter-
CAP. XVI. Sesto oggetto del rapporte	delle
CAP. XVI. Sesto oggetto del rapporte Leggi: la situazione locale, e l'estensi paese.	one det
paele.	193
CAP. XVII. Settimo oggetto del rapport	o delle
Leggi: la religione del paese.	199
CAP. XVIII. Ottavo oggesso del rapport	
Leggi: la maturità del popolo.	305



